



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

PROPOSTA DI PTPCT 2026-2028

PARTE PRIMA

Introduzione

Nel complesso panorama della Pubblica Amministrazione, che subisce una quotidiana evoluzione normativa, tanto costante, quanto mal coordinata, quello che emerge per la conoscenza collettiva si riassume in un elemento essenziale: l'oggettiva difficoltà di condurre un'azione effettiva ed efficace da parte del Soggetto nazionale competente in materia di anticorruzione, che poi aggrava l'espletamento del suo ruolo; configurando così un tema che rimane ancora quello più discusso e complesso nel panorama della Pubblica Amministrazione.

Dopo l'emanazione del vigente Codice dei Contratti, comunque già sottoposto ad integrazioni e modifiche, ma comunque in tempi decisamente recenti, l'azione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, oltre ad essere stata orientata alla verifica della contrattualistica pubblica, ha messo in evidenza specificamente, due aspetti prevalenti che caratterizzano l'azione di contrasto alla corruzione:

- il primo non poteva essere che quello che si riferisce al Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, anch'esso più volte integrato e quindi oggettivamente sottoposto ad una elevata attenzione;
- il secondo che, si faccia attenzione, non è secondo perché meno rilevante, e nemmeno per ragioni di minore importanza, fa riferimento ad una più specifica trattazione della segnalazione degli illeciti, diffusamente nota con la parola *whistleblowing*, pronunciata in lingua inglese quasi a titolo di maggiore perorazione del sentimento comune.

Ed ora, con l'approvazione del nuovo PNA varato il 12 novembre per avere effetti nel prossimo triennio, certamente non si supera la consistenza dell'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato nel novembre 2019, e che ormai sembrava rimanere abbastanza fermo.

Non si può che considerare che siamo, nella sostanza, tuttora ancorati a questo PNA, e che non si rileva una spinta necessaria in avanti, specie in costanza di una società che cambia velocemente.

Il PNA appena approvato, allora, annuncia una soluzione strategica per la prevenzione della corruzione e per la valorizzazione della trasparenza; e questo fa articolando l'intervento in linee strategiche, in misura di 6, che poi si suddividono in obiettivi in misura di 12, da raggiungere attraverso azioni concrete, finalizzate a risultati predefiniti.

Ed allora, se di spinta possiamo parlare con il PNA appena approvato, possiamo farlo con riferimento ad accorgimenti in materia di contratti pubblici, e con un atteggiamento più ardito in relazione al D.Lgs. n. 39/2013: quest'ultimo aspetto, addirittura, risulta dettagliato per tavola, e quindi, è lecito dedurre, propone le risultanze delle casistiche evidentemente verificatesi in giro per il nostro Paese.

Se si considera che il primo PNA è stato approvato all'inizio dell'anno 2013, è lecito pensare che solo con una maturazione, a volte graduale, ma normalmente lenta, di una visione della materia si può conseguire una valenza maggiore, che proprio in ragione della fase storica perdurante, che si contraddistingue per la sua complessità, continua a rimanere poco risolta.

Si tratta di una complessità prodotta da cambiamenti davvero incidenti che sono "dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla

pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est", e conseguentemente aggravato dalle continue crisi economiche che scuotono i mercati, i commerci, le transazioni, insomma le condizioni di vita nella dimensione mondiale; ma sono anche cambiamenti legati e conseguenti alle mutazioni continue della società che non consentono di tarare i meccanismi giuridici ed amministrativi con la stessa velocità dei cambiamenti che devono regolare.

Il PNA, di cui prima si sono appena richiamate testualmente alcune parti, peraltro consultabili sulle fonti digitali, spinge all'interazione con questo strumento di programmazione generale del sistema anticorruzione; in esso l'espressione autentica di queste pagine, e da questo appropriandosi di alcune sue parti per la migliore illustrazione della materia, dovendo considerare che stiamo continuando a vivere un periodo di indiscussa difficoltà e di crescente complessità, aggravato da eventi globali altrettanto complessi ed inaspettati, sino ad arrivare alle situazioni dei conflitti bellici in atto, anch'essi purtroppo diffusi, e caratterizzato dalla modifica dei panorami relazionali tra le Nazioni, all'esterno ed all'interno di esse, con un "ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e da deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra" che, come rappresenta chiaramente l'Autorità, "richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

Gli impegni contratti con il ricorso al PNRR, una cui importante *tranche* è finalizzata a sostenere gli interventi pubblici programmati, coinvolgono necessariamente ed imprescindibilmente tutte le Pubbliche Amministrazioni; e questo fanno in maniera diretta, come del resto comprova, non solo il fatto di essere le stesse Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare gli Enti Locali, le destinatarie prevalenti degli interventi eccezionali, ma anche il dibattito che si è attivato, e che ancora continuerà, sulla effettività del riconoscimento dei sostegni economici, e sulla sicurezza di questo riconoscimento messa in dubbio, non solo dalle eccezioni dell'Unione Europea, ma in particolare dalla ristrettezza dei tempi di esecuzione spesso non confortati dall'efficienza delle procedure e dalla capacità di essere competitivi.

Se continuiamo a fare riferimento all'anno 2022, e nello specifico al mese di dicembre, in cui si attesta una spesa effettiva di soli quindici miliardi di fondi ricompresi nel PNRR, che rappresentano una percentuale purtroppo non apprezzabile, attualmente, il dato emergente viene modificato in negativo, rendendo evidente che si tratta di impegni che "incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC".

Il messaggio, ancora ribadito, e che non può che essere lo stesso, sempre con maggiori convinzione e determinazione, è quello attraverso il quale ci viene detto che va assegnata la massima attenzione ai profili organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni, per le quali, proprio in riferimento al sistema dell'anticorruzione e della trasparenza, sono state previste dal Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"; principio e contenuti, comunque quasi regolarmente ribaditi, ma troppe volte completamente disattesi, per poi essere di nuovo ribaditi, anche colorando pagine intere, non solo di atti di legge, ma anche, a seguire, di atti di pianificazione delle singole Pubbliche Amministrazioni.

E rimane insuperabile la necessità di attivare un documento di programmazione sull'azione gestionale, ormai conosciuto con il suo acronimo PIAO, ma spesso senza sapere a quali parole e a quali concetti l'acronimo corrisponda (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), previsto dal legislatore nel 2021, con il Decreto menzionato al capoverso precedente, "che deve essere adottato annualmente dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario"; per altro prevedendosi un Piano informale semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con le modalità di cui allo specifico decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

A tre anni di effettiva vigenza del PIAO, e come è già stato chiaramente trattenuto nel piano precedente, nulla cambia in materia di obblighi in tema di prevenzione della corruzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, cambiando solo, e soltanto, la collocazione del PTPCT all'interno di quello strumento generale di pianificazione gestionale che è il PIAO; per cui, tutte le Amministrazioni Pubbliche continuano ad adottare il PTPCT, come negli anni precedenti, ma stavolta nell'ambito del PIAO, di cui il primo diventa sezione/sottosezione, ma senza smarrire nessuna delle sue valenze impositive, ma prima educative, e peraltro senza perdere alcuna forza giuridica; mentre nulla cambia per quelle Amministrazioni, e per quegli Enti non destinatari della disciplina del PIAO, quasi tutti enti di diritto privato, che invece continuano ad adottare i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza.

Il fatto che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, sia stato racchiuso nel PIAO, a differenza di quanto si potrebbe supporre, vuole indicare che: da un lato, sussiste l'evidenza dell'interazione necessaria del PTPCT con gli altri strumenti programmatici gestionali delle singole Pubbliche Amministrazioni, ricomprendendosi, in forma ed in sostanza, in un solo atto deliberativo complesso, diversi adempimenti che si caratterizzano, attualmente, per avere una linea di collegamento oggettiva con l'obiettivo della gestione e dell'organizzazione realizzato in forma ottimale; dall'altro, l'aver compreso che, se si tratta di un sistema elaborato e preciso di anticorruzione, l'essere sistema implica dinamiche effettive interattive che devono essere anche percepibili, e quindi pretendono di essere comunicate in una dimensione chiara di sistema.

L'anno 2022, quello dell'ultimo Piano, o meglio, quello delle ultime integrazioni al PNA, tuttora regolarmente in vigore, assunto nel rispetto e nella puntuale attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», introduce il nuovo Atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in un arco temporale che rimane sempre triennale; e lo fa con questo tipo di strumento generale di indirizzo che si suddivide in due parti, quella generale, appunto, e quella speciale:

- la parte generale è "volta supportare i RPCT e le Amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alla luce delle modifiche normative sopra ricordate che hanno riguardato anche la prevenzione della corruzione, e la trasparenza";
- la parte speciale, invece, è incentrata sulla "disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese. Detta parte, pur delineata nel quadro del vigente Codice dei contratti pubblici è prevalentemente ancorata ai principi generali di derivazio-

ne comunitaria contenuti nelle direttive”.

Sono da evidenziare, nella prima:

- l’attenzione peculiare che è stata dedicata al “monitoraggio sull’attuazione di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi. Dalle rilevazioni dell’Autorità risulta che la logica dell’adempimento si riflette soprattutto in una scarsa attenzione alla verifica dei risultati ottenuti con le misure programmate. Occorrono, invece, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro, ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati”;
- la necessità di assicurare l’effettività dei presidi anticorruzione;
- la necessità di limitare oneri alle amministrazioni; ed a tal proposito occorre evidenziare che “l’Autorità ha introdotto semplificazioni, specie per le amministrazioni di piccole dimensioni. Già la disciplina sul PIAO ha previsto che per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti si debba fare un piano semplificato. In questo l’Autorità è andata oltre prevedendo, salvo casi eccezionali indicati, un’unica programmazione per il triennio per tutti gli enti, non solo per quelli che adottano il PIAO, ma anche per quelli tenuti al PTPCT o al MOGC 231, con meno di 50 dipendenti e rafforzando, di contro, le attività di monitoraggio con soluzioni differenziate per enti da 1 a 15 dipendenti, da 16 a 30 e da 31 a 49”;
- l’approfondimento del divieto di *pantouflage*, “ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva. L’Autorità nella propria attività di vigilanza ha rilevato che tale istituto, che avrebbe una estrema importanza se correttamente applicato, comporta problemi per chi deve attuarlo anche a causa della laconica previsione normativa. Per questo si è inteso offrire chiarimenti e soluzioni operative di misure.

Nella seconda, invece, è da evidenziare l’attenzione rivolta ai contratti pubblici, “ambito in cui non solo l’Autorità riveste un ruolo di primario rilievo, ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. I numerosi interventi legislativi in materia di contratti hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all’interno di tale ambito e, dall’altro lato, a produrre una sorta di “stratificazione normativa”, per via dell’introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l’attuale quadro legislativo di riferimento.

La diffusione di numerose norme derogatorie, come se il nostro legislatore parlasse lingue differenti a seconda degli argomenti, ha messo l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella condizione necessaria di offrire alle stazioni appaltanti un supporto dedicato nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, misure agili ma, allo stesso tempo, utili ad evitare che l’urgenza degli interventi sia la corsia preferenziale per quelle che possiamo definire esperienze di cattiva amministrazione, ed in quanto tali chiaramente propedeutiche a eventi corruttivi e a fenomeni criminali ad essi connessi.

Ad ogni modo non si può non considerare che continua a persistere un contrasto oggettivo tra le previsioni del PNA, ad oggi vigenti, e quelle del Codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 36/2023; un contrasto, evidente ed incontestabile, che è determinato: da un lato, dalla massima attenzione rivolta dall’ANAC verso la materia degli appalti, per la quale si mantiene altissimo il livello di attenzione trattandosi di uno dei quattro pilastri originari del sistema anticorruzione; dall’altro, dall’ultima e vigente disciplina in materia di contrattualistica pubblica, ma anche dalla giurisprudenza, che, viceversa, amplia il raggio di portata e di discrezionalità della Pubblica Amministrazione

nella esecuzione delle procedure di affidamento rendendole, per così dire, assai morbide e discrezionali, specialmente negli affidamenti di minor rilevanza economica dove, come dice ANAC, si può meglio annidare la corruzione.

Le previsioni in tema di anticorruzione, lo si tenga ben presente, rispondendo a precisi e insuperabili principi costituzionali come, ad esempio, quelli in materia di trasparenza, ed adempiendo all'obiettivo della legalità, rappresentano norme prevalenti rispetto a quelli in materia di appalti, assumendo la natura di livelli essenziali di prestazione.

Per questo sono state così date anche indicazioni sulla trasparenza, presidio necessario per assicurare il rispetto della legalità e il controllo diffuso, nonché misure per rafforzare la prevenzione e la gestione di conflitti di interessi.

È in questi giorni in esame la legge di bilancio 2026, e tra le sue righe rispunta puntuale sempre la necessità di maggiore esplicitazione della trasparenza intesa, non solo come sopra accennato, ma proprio come esigenza insuperabile di garanzia e di correttezza delle procedure.

Si sta parlando, in buona sostanza, del principio di enunciazione del percorso decisionale, che non spiega solo le ragioni logico-giuridiche che portano ad assumere un provvedimento, ma che rendono partecipe il modo di ragionare del funzionario pubblico per poi giungere a quella determinazione; e quindi ritorniamo al principio di legalità, di cui all'art. 5 del codice penale, ovvero il padre di tutti i principi di uno Stato di diritto.

E rimane degno di nota un altro approfondimento, ovvero quello che ha ad oggetto le gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR, soffermandosi, insieme ad orientamenti sull'applicazione della Legge n.190/2012, anche sulle declinazioni di possibili rischi e misure di prevenzione che riguardano l'area dei contratti pubblici in cui i Commissari operano in deroga alle disposizioni di legge, dovendo tuttavia rispettare una serie di principi di derivazione unitaria; e si è ritenuto opportuno, infatti, a fronte della deregolamentazione, fornire indicazioni organizzative utili, sia ad operare nel rispetto dei paradigmi unitari, sia a contenere i rischi corruttivi possibili, poiché proprio tra le maglie delle deroghe albergano maggiori rischi.

Rimangono ancora invariate le misure e le raccomandazioni suggerite dall'ANAC, che rivestono un carattere esemplificativo, scaturendo dall'esame di rischi di corruzione ricorrenti nelle amministrazioni nel settore dei contratti pubblici; sono raccomandazioni elaborate per supportare gli enti nell'individuazione di utili strumenti di prevenzione della corruzione che, tuttavia, non vanno adottati acriticamente, ma adeguatamente contestualizzati rispetto alle specificità di ogni organizzazione".

Le ultime, ma non ultime, considerazioni, riguardano il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti e la materia della segnalazione degli illeciti.

In definitiva il quadro che continua a rilevarsi indica che le quattro aree di esposizione al rischio originariamente costituenti l'essenza del sistema anticorruzione, attraverso le previsioni dei Piani Nazionali Anticorruzione che si sono succeduti sino a quello attuale, peraltro sostanzialmente sostenuti da previsioni normative, di fatto hanno arricchito, forse aumentato, le quattro aree se consideriamo che già in prima battuta vi era stata una speciale attenzione per la materia tributaria all'origine del sistema non considerata peculiarmente.

Il valore pubblico

Il Valore pubblico trova la sua prima definizione normativa nel Decreto 30 giugno 2022, n. 132, nel quale viene sancito che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pianificarne Obiettivi espliciti, da misurare attraverso adeguati indicatori d'impatto. Resta fermo, beninteso, che non esiste un unico Valore pubblico, immodificabile, valido per tutte le Amministrazioni: ciascun Ente contestualizzerà tale concetto all'interno del proprio contesto spazio-temporale di riferimento.

Il Valore pubblico rappresenta un concetto pregnante della letteratura scientifica, non solo nazionale. Numerosi autori, nel 2025, hanno pubblicato libri, rientranti nel novero delle monografie e/o trattati scientifici, nei quali la storia dei personaggi si intreccia con le problematiche dell'attuale società, fino al punto di domandarsi quale sia il mondo all'interno del quale si vuole vivere, per poter beneficiare di uno stato di benessere individuale, collettivo, di salute pubblica e, quindi, di Valore pubblico complessivamente inteso¹.

Le Linee Guida del Dipartimento della Funzione pubblica (DFP) ben evidenziano, già negli anni passati, come il Valore pubblico rappresenti un principio quanto mai attuale, teso al perseguimento di elevati livelli di benessere di cui l'intera collettività può giovare. La Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo, così definisce il Valore pubblico: "I benefici e i miglioramenti che i servizi, i programmi e le politiche pubbliche apportano alle comunità e alla società nel suo complesso, comprendendo l'equità sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico"². A tale Direttiva ne è seguita un'altra, a firma, parimenti, del Ministro Zangrillo ma, altresì, del Ministro per la Salute, Prof. Orazio Schillaci, nella quale si ribadisce il concetto di Valore pubblico, applicato, questa volta, al settore sanitario: "Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale. Integrazione Direttiva del 28.11.2023 per l'Area e il comparto Sanità"³.

L'ANAC fa propria la definizione di Valore pubblico, già nel PNA del 2022, allorché la prevenzione della corruzione, nonché le misure volte alla Trasparenza, sono da "intendersi come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli Stakeholder e dei destinatari di una politica o di un servizio". Le Indicazioni ANAC per la definizione della Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO, approvate nell'Adunanza del 23/07/2025, ribadiscono quanto testé premesso. Già nel Forum per il Governo Aperto, a cui ANAC ha preso parte nel mese di maggio 2025⁴, l'Obiettivo era quello di promuovere i Principi di Trasparenza, Integrità e Partecipazione, anche avvalorando ulteriori iniziative, proprio al fine di rafforzare la Trasparenza e l'apertura di dati per creare Valore pubblico.

Il Valore pubblico può essere pianificato e misurato secondo varie prospettive: la prospettiva della Pubblica Amministrazione, oppure quella degli Stakeholder o, ancora, quella di entrambe le Parti.

Dal punto di vista della PA il Valore pubblico può declinarsi in una duplice modali-

¹ *Ex plurimis*: Maria Giulia Bernardini, *Judith Butler*, Ed. Carocci, 2025. L'Università di Ferrara può vantare un completo archivio digitale di Prodotti di Ricerca, all'interno del quale si rinviene una cospicua raccolta di testi, da cui estrapolare il concetto, quanto mai attuale, di Valore pubblico.

² Direttiva del 16 gennaio 2025, avente ad oggetto: "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti"

³ Direttiva del 28 ottobre 2025.

⁴ Settimana internazionale del Governo Aperto (Open Gov Week 2025, 19-23 maggio 2025)

tà:

Specifica e/o settoriale (ad esempio: Valore concernente il Settore Ambiente, oppure Valore afferente alle politiche sociali);

In senso ampio, con il Valore pubblico che fungerà da driver per il miglioramento della Performance di Ente.


Il Valore pubblico può essere ulteriormente catalogato in:

Valore pubblico esterno, rappresentante l'impatto medio che scaturisce dalle politiche e dai progetti che l'Amministrazione eroga per il perseguimento di forme di benessere complessivo e multidimensionale;


Valore pubblico interno, ossia il livello di "salute amministrativa" dell'Ente, racchiudente un legame sinergico di risorse organizzative, professionali, digitali, economico-finanziarie.

Un'Amministrazione in salute non può che avere ripercussioni positive sulla Performance dei Dipendenti, dei Dirigenti, di tutti i componenti interni ma, altresì, esterni (ad esempio i fornitori).

La logica d'integrazione funzionale al Valore pubblico può essere così graficamente rappresentata, in forma piramidale:



Si può affermare, riassumendo, che la Performance organizzativa rappresenta la leva per la generazione di Valore pubblico:



Gli indicatori di outcome, atti a misurare le strategie (i cosiddetti indicatori BES/SDGs/Ente), vengono attentamente individuati ed adattati alla realtà dei singoli Enti, che siano realtà comunali, oppure metropolitane o, ancora, regionali.

L'impatto, invece, rappresenta (ex Legge 1/2017,) "l'effetto atteso o generato da una politica o da un servizio sui destinatari diretti o indiretti, nel medio-lungo termine, nell'ottica della creazione di Valore pubblico".

TIPOLOGIA	UTILITÀ INFORMATIVA	IMPATTI SPECIFICI (ESEMPI)
Impatto economico	Serve per quantificare il miglioramento del benessere economico del contesto esterno all'Ente (utenti, Stakeholder), atteso o raggiunto rispetto alle condizioni di partenza.	Gli indicatori atti ad aumentare il benessere economico esterno all'Ente sono molteplici, adattati alla complessa territorialità del Comune di Fiumicino; di seguito se ne citano alcuni: l'aumento del flusso di viaggiatori dell'Aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci; i numerosi alloggi destinati a B&B, nell'anno giubilare; l'incremento della produzione ortofrutticola, considerata la presenza, sul territorio, dell'Azienda agricola Maccarese S.p.A.; la cospicua produzione ittica, destinata anche ai Comuni contermini; le entrate derivanti dai flussi turistici (necropoli di Porto, i porti imperiali di Claudio e Traiano; le iniziative culturali e di pubblico spettacolo).

Impatto sociale	Serve per quantificare il miglioramento del benessere sociale del contesto esterno all'Ente (utenti, Stakeholder), atteso o raggiunto rispetto alle condizioni di partenza	Gli indicatori afferenti al perseguimento del benessere sociale sono numerosi e, al contempo, estremamente monitorati, visto il rilevante impatto, sul territorio, delle politiche sociali. Si citano, ad esempio: il trasporto delle persone con disabilità; le politiche volte alla tutela degli anziani, particolarmente gli ultraottantenni; la tutela dei minori; il potenziamento delle politiche scolastiche, comprendenti misure di integrazione e di supporto alle famiglie in difficoltà.
Impatto ambientale	Serve per quantificare il miglioramento del benessere ambientale del contesto esterno all'Ente (utenti, Stakeholder), atteso o raggiunto rispetto alle condizioni di partenza	Gli indicatori afferenti al perseguimento del benessere di questo macro-aggregato sono davvero molteplici, sia dal punto di vista strettamente naturalistico-ambientale sia dal punto di vista territoriale. Quando si parla di ambiente non si può non pensare alla salvaguardia del paesaggio naturale, condizione imprescindibile per fronteggiare e, soprattutto, osteggiare, i fenomeni avversi dovuti ai cambiamenti climatici. La Città di Fiumicino ha pienamente recepito le disposizioni contenute nel Decreto direttoriale n. 117, del 15/04/2021, del Ministero per la Transizione ecologica, Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria, di istituzione del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano". Un esempio è la Determinazione dirigenziale n. 658 del 09/05/2025, R.G. n. 2573 del 12/05/2025, avente ad oggetto: "Programma Sperimentale Di Interventi Per L'adattamento Ai Cambiamenti Climatici in Ambito Urbano (D.D. N. 117/2021) – Interventi Di Manutenzione Straordinaria Per La Rigenerazione Dell'area Dei Plessi Scolastici Rodano - Segré - Aquilone: Riutilizzo Acque Meteoriche Depurate E Ripristino Permeabilità Del Suolo. Modifica Nomina Ff.Tt. Ex Art. 45, D.Lgs. 36/2023". Dal punto di vista territoriale, invece, è interesse dell'Amministrazione la regolarizza-

		<p>zione, dal punto di vista edilizio-urbanistico, degli immobili insistenti sul territorio: chiusura (ove possibile) delle istanze di condono; ottemperanza ai dettami imposti dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli; rilascio dei titoli edilizi nella piena conformità alle vigenti normative in materia; puntuale controllo, da parte delle Autorità competenti (es. Polizia locale), al rispetto del territorio, al soprasuolo ed al sottosuolo.</p>
<p>Impatto sanitario</p>	<p>Serve per quantificare il miglioramento del benessere sanitario del contesto esterno all'Ente (utenti, Stakeholder), atteso o raggiunto rispetto alle condizioni di partenza</p>	<p>Gli indicatori afferenti al perseguimento del benessere sanitario risentono del notevole incremento demografico della Città di Fiumicino, comportante, altresì, l'aumento della popolazione anziana e delle persone portatrici di handicap. In tal senso l'Amministrazione intende potenziare i servizi afferenti al settore del sociale e psico-sanitario, nonché la fruizione delle residenze assistenziali sanitarie, che stanno sorgendo, sul territorio, in misura esponenziale. Il perseguimento del benessere sanitario, tuttavia, coinvolge anche gli animali, per i quali è intendimento dell'Amministrazione comunale reperire idonei alloggi. Si pensi, ad esempio, al Protocollo d'Intesa avente ad oggetto: <i>"approvazione schema di "protocollo d'intesa tra il comune di Fiumicino e la società Aeroporti di Roma S.p.A., per la realizzazione di una "colonia felina attrezzata" all'interno dell'area comunale ubicata in viale delle idrovore di Fiumicino, in località focene, destinata ad ospitare i gatti liberi prelevati dall'area "airside" dell'aeroporto intercontinentale Leonardo Da Vinci di Fiumicino, comprendente anche la cura e il mantenimento dei gatti stessi per il periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti a partire dalla data dalla quale sono stati trasferiti i primi gatti presso il Gattile di valle grande "</i>.</p>

La creazione di Valore pubblico, infine, non può prescindere dal livello di digitalizzazione dell'Ente, in attuazione dell'Obiettivo 3.3 del Piano Triennale per

l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 – Aggiornamento 2025, mediante il quale l'Agenzia per l'Italia Digitale AgiD ha previsto delle attività di monitoraggio⁵, afferenti alle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Il target da raggiungere, nel 2026, è il seguente: il 100% delle Amministrazioni deve aver adottato e pubblicato il Manuale di conservazione e la nomina del Responsabile della conservazione in Amministrazione trasparente.

Risultato finale: tutte le misure poste in essere hanno sortito gli effetti preventivati?

Tutto quanto testé richiamato dovrà produrre, necessariamente, effetti positivi sia interni sia esterni: soltanto in tal caso il Valore pubblico potrà dirsi conseguito. Gli Stakeholder rappresentano l'indicatore pregnante del perseguimento, o meno, degli indicatori di Valore pubblico: ciò può essere "misurato" attraverso metodi d'indagine all'uopo predeterminati, ad esempio la somministrazione, da parte delle singole Aree, di questionari, rigorosamente in forma anonima, per il rilevamento della customer satisfaction. Un'ulteriore modalità, attuata nel corso dell'anno 2025, è il raggruppamento, in presenza, di vari associazioni di Stakeholder, alle quali illustrare le attività che l'Amministrazione ha programmato, o intende programmare, per lo sviluppo del territorio e del contesto urbano. Tali incontri hanno permesso un confronto quanto mai proficuo con la Cittadinanza, con lo scambio di idee afferenti a progetti che investono la totalità del Comune, dalle zone più centrali a quelle più periferiche; a titolo esemplificativo e non esaustivo: il potenziamento del settore zootecnico, con particolare attenzione a forme di agricoltura ed allevamento bio-sostenibili; l'interlocuzione con alcuni dei maggiori esponenti di Associazioni operanti nell'ambito del commercio estero, avente ad oggetto le eccellenze eno-gastronomiche del territorio; il rapporto stretto con i rappresentanti di Enti e/o Società in merito all'edificazione ed al potenziamento di opere infrastrutturali, che avranno lo scopo di migliorare la viabilità ed il transito di merci e persone, in alcune delle zone nevralgiche del territorio.

Il Comune di Fiumicino è da sempre attento, inoltre, al miglioramento delle politiche scolastiche e di tutte le attività ad esse connesse, conscio del fatto che i Valori che impregnano l'Amministrazione, improntati ai principi costituzionali di lealtà e senso di appartenenza, debbano essere trasfusi nelle giovani generazioni: soltanto così si potrà auspicare una società futura consapevole e responsabile. Il lavoro con le scuole di Fiumicino concerne le tematiche più svariate: l'educazione alimentare, ad esempio, oppure la conoscenza del territorio e di tutta la sua storia, attraverso visite guidate nei siti di interesse storico-archeologico o, ancora, incontri durante i quali vengono presentate nuove pubblicazioni editoriali, concernenti, ad esempio, la toponomastica del territorio, con il suo valore storico e culturale, di profondo legame con la realtà cit-

⁵ Rivolte ai soggetti indicati all'art. 2, c. 2, del CAD: "Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel rispetto del riparto di competenza di cui all'[articolo 117 della Costituzione](#), ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#), escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)".

tadina.

Se si considerano alla stessa stregua il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, ed il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, si commette, oggettivamente, un errore; comunque dovendosi rilevare che, per taluni versi, sono percepiti nella medesima maniera venendo considerati comunemente, prima che per la loro sostanza, più come acronimi che implicano attività di sistema e ad integrazione reciproca, e che assumono "importanti ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, siano tali misure inserite nel PIAO, siano esse collocate nei PTPCT, o ad integrazione dei MOGC 231, nel caso dei soggetti privati che adottano tale Modello in attuazione del d.lgs.n. 231/2001".

Ma quali sono gli obiettivi che sorreggono le norme di queste programmazioni?

E quindi: qual è l'obiettivo generale che il legislatore intende perseguire attraverso il PIAO ed il PTPCT?

Si tratta del consueto obiettivo, ovvero quello di fare sistema e garantire il migliore uso delle "risorse pubbliche (umane, finanziarie e strumentali) per perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, razionalizzando la disciplina in un'ottica di massima semplificazione e al contempo migliorando complessivamente la qualità dell'agire delle amministrazioni".

In buona sostanza, si devono realizzare efficacemente misure di prevenzione della corruzione, tra l'altro, contribuendo "ad una rinnovata sensibilità culturale in cui la prevenzione della corruzione non sia intesa come onere aggiuntivo all'agire quotidiano delle amministrazioni, ma sia essa stessa considerata nell'impostazione ordinaria della gestione amministrativa per il miglior funzionamento della amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese"; insomma sia intesa, non come imposizione, bensì come, appunto, un valore aggiunto, ma pur sempre un valore essenziale, quale dimensione pertinente, giusta e proporzionata.

È la stessa ANAC a sostenere che, "se le attività delle pubbliche amministrazioni hanno come orizzonte quello del valore pubblico, le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per conseguire tale obiettivo e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi.

L'Autorità è consapevole che sul tema del valore pubblico si fronteggiano tesi che possono avere conseguenze in parte diverse ai fini della programmazione anticorruzione".

Di conseguenza, sempre accogliendo le parole dell'ANAC, la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico proprio per la creazione del valore pubblico che ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di un'amministrazione o di un ente.

Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione, e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, in altri termini, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa.

La stessa qualità delle pubbliche amministrazioni è obiettivo trasversale, premessa generale per un buon funzionamento delle politiche pubbliche.

Il contrasto e la prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle istituzioni, e quindi presupposto per la creazione di valore pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della collettività sull'attività dell'amministrazione in termini di utilità ed efficienza", e nella panoramica di una nuova configurazione normativa che "comporta, pertanto, diversamente rispetto al passato, che alcune ammini-

strazioni/enti siano chiamati a programmare le strategie di prevenzione della corruzione non più nel PTPCT ma nel PIAO. Per altre, invece, è confermata l'adozione del PTPCT o delle misure per la prevenzione della corruzione integrative del Modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n.231/2001".

Ed allora, *valore pubblico*, performance e anticorruzione, quali obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza, mantengono però una propria valenza autonoma anche all'interno del PIAO; e per "favorire la creazione di valore pubblico, un'amministrazione dovrebbe prevedere obiettivi strategici, che riguardano anche la trasparenza, quali ad esempio:

- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi);
- promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza e imparzialità dei processi di valutazione);
- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli *stakeholder*, sia interni che esterni;
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";
- miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno;
- digitalizzazione dei processi dell'amministrazione;
- individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli *stakeholder* alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione; incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'ente; miglioramento del ciclo della *performance* in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione);
- promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (ad esempio costituzione e partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale);
- consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance;
- integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT o della sezione del PIAO e sistemi di controllo di gestione.

Le misure organizzative effettive

La Tabella che segue, redatta dall'ANAC all'interno del PNA, evidenzia e richiama tipologie di misure ed esempi di indicatori così come di seguito:

Tipologia di misura	Esempi di indicatori
Misure di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
Misure di trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)

Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate
Misure di regolamentazione	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
Misure di semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che semplifichino i processi (si/no)
Misure di formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni <i>stakeholder</i>)
Misure di rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotati/e sul totale
Misure di segnalazione e protezione (che possono anche essere riferite ai <i>whistleblower</i>)	numero di misure adottate per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti numero di segnalazioni di WB esaminate rispetto a quelle ricevute nell'annoX
Misure di gestione del conflitto di interessi	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (<i>lobbies</i>).	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo (si/no)
Misure di gestione del <i>pantouflage</i>	numero di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati numero di verifiche effettuate su un campione di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> rispetto al totale dei dipendenti cessati

Rilevanza della trasparenza

La trasparenza, quale livello essenziale di prestazione che trova fondamento nella Carta Costituzionale, come istituto concorrente alla definizione del valore pubblico, è ritenuta oggettivamente fondamento di una buona amministrazione, ed al contempo una misura di prevenzione della corruzione, "come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato nella sentenza n. 20/2019, laddove considera la Legge 190/2012 "*principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione*"; inoltre, con la trasparenza si assicura "la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli *stakeholder*, sia esterni che interni".

Continuano a rimanere invariati, allora, tutti gli obblighi già previsti con la Legge n. 190/2012 e con il D.Lgs. n. 33/2013 che implicano, anche in sede di PIAO, le Amministrazioni che sono tenute ad adottare il PIAO secondo le modalità indicate dall'Autorità nella delibera n.1310/2016 e nell'Allegato 1) alla stessa.

Le misure integrative del MOGC 231

Le Amministrazioni pubbliche e gli Enti di diritto privato, sottoposti all'obbligo di adozione del PTPCT o delle misure integrative del MOGC 231 (Modello Organizzativo di Gestione e Controllo), ovvero il documento che adempie alle medesime finalità del PTPCT in ambito privatistico, "continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità".

Gli Enti pubblici economici, le Società e gli Enti di diritto privato si attengono inoltre a quanto previsto nella delibera ANAC n.1134/2017.

Per quanto riguarda la trasparenza, le amministrazioni e gli enti con meno di cinquanta dipendenti seguono le indicazioni già date dall'Autorità nelle delibere n. 1310/2016 e n. 1134/2017, già richiamate, unitamente alle misure di semplificazione indicate dall'Autorità.

Per il MOGC, specificamente, si tenga presente che l'anno 2026 è il limite temporale di attuazione.

Il monitoraggio

Il monitoraggio sulla realizzazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento della programmazione adottata, al di là che esso costituisca sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, oppure del PTPCT, o ancora che sia integrativo del MOGC 231, rappresenta una fase di rilevanza oggettiva per la corretta attuazione del sistema di prevenzione della corruzione; di conseguenza, è assai normale che le Amministrazioni e gli Enti siano chiamati a conferire vigore alla propria azione di monitoraggio effettivo di quanto programmato; e del resto, è questa la ratio, non solo del legislatore quando ha convertito in norma vigente il PIAO, ma è anche quella dell'ANAC, con un'azione concentrata sull'attenzione al monitoraggio delle singole sezioni che costituiscono lo stesso PIAO.

Si tratta, allora, di una specifica tipologia di monitoraggio che si qualifica per essere funzionale alle attività programmate, integrato vicendevolmente, e permanente nelle determinazioni assunte, avendo ad oggetto congiuntamente tutti gli ambiti della programmazione dell'Amministrazione.

Pertanto, il monitoraggio non è un semplice adempimento, bensì una fase essenziale e di insuperabile importanza, e quindi deve essere progettato e poi posto in essere nel corso del triennio coinvolgendo la Struttura organizzativa e tenendo ben chiare le indicazioni dei soggetti interni interessati, ma anche riconoscendo un ruolo attivo agli *stakeholder* e alla società civile.

Il monitoraggio, allora, non può eseguirsi con meri adempimenti formali, ma deve consentire di "accertarsi dell'attuazione delle misure programmate e di tracciare i casi in cui le misure, pur se attuate, in realtà sono perfettibili e possono essere rese più so-

stenibili, concrete, chiare, utili e non ridondanti. Grazie ad un buon monitoraggio si può pervenire anche ad un'effettiva riduzione di misure di prevenzione per valorizzare solo quelle strettamente necessarie, evitando al contempo di introdurre di nuove senza aver prima verificato l'adeguatezza di quelle già previste".

Chi svolge il monitoraggio?

Atteso che il monitoraggio deve progredire in maniera abbinata alla necessaria azione di programmazione, ne consegue che "i soggetti responsabili dell'attuazione del monitoraggio sono quelli individuati nella programmazione"; e qualora l'organizzazione interna consideri che il monitoraggio sia programmato su più livelli, la conseguente attuazione del monitoraggio spetta: "nel monitoraggio di primo livello, ai referenti (se previsti) del RPCT o, in autovalutazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure".

Ed allora, al primo livello il responsabile del monitoraggio notizia "il RPCT sul se e sul come le misure di trattamento del rischio sono state attuate, dando atto anche di una valutazione dell'utilità delle stesse rispetto ai rischi corruttivi da contenere.

Nel caso di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del controllo", che in realtà potrebbe ed è la regola prevalente, "la qualità del monitoraggio è meno elevata rispetto alle analisi condotte direttamente dal RPCT supportato eventualmente dai referenti o dagli organi di controllo interni all'amministrazione/ente (*internalaudit*). Di norma il monitoraggio di primo livello va dunque accompagnato da verifiche successive del RPCT in merito alla veridicità delle informazioni rese in autovalutazione anche mediante l'utilizzo di apposite schede di monitoraggio. Tali verifiche vanno svolte poi attraverso il controllo degli indicatori e dei *target* attesi previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano (PTPCT, sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o misure integrative MOGC 231) nonché con richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi elemento che possa comprovare l'effettiva azione svolta.

Nel caso del monitoraggio di secondo livello, invece, il sistema funziona con un'oggettiva terzi età, poiché "l'attuazione è compito del RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti.

Diversamente dal monitoraggio di primo livello, quello di secondo livello tende a garantire un giudizio tendenzialmente più neutrale ed oggettivo. Il RPCT non può limitarsi a recepire acriticamente le (auto) valutazioni contenute nelle schede di monitoraggio.

In amministrazioni particolarmente complesse il monitoraggio di secondo livello potrà essere effettuato attraverso un campionamento delle misure da sottoporre a verifica.

Può essere anche utile prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (e la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure. Il RPCT potrà svolgere degli *audit* specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento di informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello".

Su quali processi si svolge il monitoraggio e con quale periodicità?

È sempre la programmazione che definisce gli ambiti e le misure oggetto del monitoraggio; e si deve evidenziare che "tale attività riguarda anche le misure generali diverse dalla trasparenza come, ad esempio, la formazione, il whistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi.

L'attività di monitoraggio del RPCT può avere tuttavia ad oggetto anche le attività non pianificate di cui si è venuti a conoscenza, ad esempio, a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del *whistleblowing* o con altre modalità".

Quali possono essere gli strumenti operativi?

Prendiamo come suggerimenti validi ed indicazioni operative efficaci quelle che di seguito ci indica il PNA con la finalità di una buona attuazione del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure, e che riportiamo fedelmente:

- la predisposizione di schede di monitoraggio in cui indicare, per ciascuna misura, gli elementi e i dati da monitorare, al fine di verificare il grado di realizzazione delle misure riportate all'interno delle mappature, parametrato al *target* prefissato, nonché gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, le cause (ove conosciute) che li abbiano determinati e le iniziative che si intendono intraprendere per correggerli;
- la realizzazione, da parte del RPCT, incontri periodici e *audit* specifici con i responsabili delle misure o verificare l'effettiva azione svolta attraverso la consultazione di banche dati o riscontri documentali;
- l'utilizzo di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attività di monitoraggio;
- la considerazione, tra gli strumenti e le soluzioni informatiche idonei a facilitare l'attività di monitoraggio, della Piattaforma di acquisizione dei PTPCT messa a disposizione da ANAC. La compilazione della sezione dedicata al monitoraggio consente in particolare di schematizzare le informazioni relative allo stato di attuazione delle misure (generali e specifiche), nonché di scaricare un documento di sintesi che costituisce la base per la redazione della relazione annuale del RPCT. In altri termini, il RPCT si avvale delle risultanze del monitoraggio per la predisposizione della relazione annuale da cui deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel PTPCT e nella sezione anticorruzione del PIAO;
- il raccordo tra gli strumenti del controllo di gestione con quelli del monitoraggio delle misure di piano. Ciò può avvenire, ad esempio, inserendo indicatori e *target* che consentano di valutare, per ciascun processo oggetto di controllo di gestione, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. I processi che di *default* sono oggetto del controllo di gestione sono infatti standardizzabili e - oltre a misurare l'impatto economico, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso appositi indicatori quantitativi (tempi, quantità pratiche lavorate, livello di difficoltà assegnata dal dirigente competente) - possono contribuire alla creazione di un controllo automatico sull'avanzamento dell'attuazione delle

misure di prevenzione stesse;

- per il monitoraggio sulle misure generali, può essere un'utile base la relazione che i RPCT elaborano annualmente, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012 secondo la scheda in formato excel messa a disposizione da ANAC, eventualmente integrata da parti di ciascuna amministrazione. La scheda consente di evidenziare gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate e di far emergere una valutazione complessiva del livello effettivo di attuazione delle misure considerate.

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza

Si tratta dell'azione finalizzata alla verifica del fatto che l'Amministrazione e/o l'Ente abbiano "individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella Sezione "Amministrazione trasparente"; se siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento".

Con questo monitoraggio è volto anche alla "corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi"; di conseguenza, "gli esiti sui monitoraggi svolti sia sulle misure di trasparenza adottate che sulle richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, sono funzionali alla verifica del conseguimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione e, in particolare, di quelli orientati al raggiungimento del valore pubblico".

Occorre tenere ben presente, allora, richiamando quanto espresso prima sul monitoraggio in generale, il cui modello, sostanzialmente si applica anche a quello sulla trasparenza, che obiettivo primario è quello di "evitare che il monitoraggio sulla trasparenza assuma un ruolo meramente formale, in modo da porre rimedio a ipotesi di assente o carente pubblicazione dei dati, la cui estensibilità consente di assicurare quel controllo sociale diffuso che lo stesso legislatore intende perseguire con la disciplina del d.lgs.n.33/2013".

Gli organismi di Valutazione

Agli Organismi di Valutazione, o similari, il legislatore riconosce un ruolo rilevante, "nell'ottica di partecipare alla creazione di valore pubblico e alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione di una Amministrazione o Ente. Pertanto, in questa prospettiva emerge "il potere riconosciuto all'OIV di attestare lo stato di at-

tuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC". Non si tratta soltanto di attestare la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito istituzionale, ma si incide "su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile.

In particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV (o gli altri soggetti con funzioni analoghe) indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici (ove presenti) e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità adottate per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell'amministrazione centrale o nel sito dell'articolazione autonoma.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV (o dell'organismo con funzioni analoghe) e all'invio ad ANAC, assume le iniziative – implementa le misure di trasparenza già adottate e ne individua e adotta di ulteriori – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Le misure assunte dai RPCT sono valutate da ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013. Gli OIV verificano poi le misure adottate dai RPCT circa la permanenza o il superamento delle criticità esposte nei documenti di attestazione (Delibera Attestazione OIV n.201 del 13 aprile 2022).

Gli esiti delle verifiche dell'OIV, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a ciò deputati, vengono trasmessi all'organo di indirizzo affinché ne tenga conto al fine dell'aggiornamento degli indirizzi strategici".

Il Coordinamento tra il RPCT e gli altri Responsabili nella predisposizione del PIAO

Il coordinamento tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), e tutti gli altri responsabili coinvolti, è essenziale per garantire che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sia uno strumento di programmazione gestionale unitaria e strategica. Questo processo deve essere continuo, abbracciando tutte le fasi dalla pianificazione fino al monitoraggio e all'eventuale modifica del Piano.

A tal fine, si raccomanda la costituzione di un gruppo di lavoro integrato, una struttura organizzativa dedicata, composta dai rappresentanti delle diverse unità e, se necessario, da stakeholder esterni. Questo gruppo è fondamentale perché favorisce la partecipazione, il coordinamento e la condivisione delle valutazioni, aumentando la consapevolezza sui rischi e sulle criticità.

Il RPCT svolge un ruolo centrale nel meccanismo di coordinamento, integrando le sue competenze con quelle degli altri responsabili delle sezioni del PIAO: è fondamentale che, nonostante la collaborazione e il confronto, il RPCT mantenga auto-

mia e indipendenza per garantire la terzietà e l'efficacia delle sue funzioni.

Il coordinamento si articola in fasi ben definite:

- nella fase di Pianificazione, il RPCT e il gruppo di lavoro definiscono ruoli, metodologia, cronoprogramma e l'apporto degli stakeholder;
- nell'Analisi del contesto, il gruppo condivide dati e informazioni rilevanti, valutando il contesto esterno e interno per identificare rischi e definire strategie; qui il RPCT integra, nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", gli elementi che influiscono sulla valutazione del rischio;
- durante il Monitoraggio, il RPCT e gli altri responsabili verificano la coerenza tra quanto pianificato e attuato, controllando obiettivi, scostamenti, efficacia delle misure e rispetto dei tempi, e condividendo i risultati per identificare criticità e migliorare la programmazione futura;
- nella gestione di Modifiche e aggiornamenti, eventuali variazioni a singole sezioni devono essere coordinate per evitare incoerenze nel PIAO; i responsabili devono condividere le esigenze di modifica e valutarne gli impatti, garantendo un riesame complessivo del Piano.

Lo scopo di questo coordinamento è triplice: creare un PIAO che rispecchi i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; integrare gli strumenti di programmazione per generare valore pubblico; assicurare una visione d'insieme e una strategia unitaria per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. In conclusione, tale coordinamento è la chiave per una programmazione efficace e per il raggiungimento degli obiettivi di integrità pubblica.

La nuova forma di monitoraggio e la Tabella 5

Ragionare nell'ottica del PIAO significa considerare una nuova forma di monitoraggio, anzi la nuova forma di monitoraggio introdotta dal legislatore attraverso un meccanismo integrato e permanente delle sezioni che costituiscono il PIAO.

Con la nuova disciplina, in buona sostanza, viene prevista una sezione specifica denominata "Monitoraggio" nella quale, ponendo le condizioni per la verifica della sostenibilità degli obiettivi organizzativi e delle scelte di pianificazione incluse nel PIAO, vanno indicati, con la finalità del conseguimento del valore pubblico:

- gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, di tutte le sezioni;
- i soggetti responsabili.

Ecco perché assume importanza maggiore il *ruolo proattivo* che è auspicabile abbia il RPCT, che "dal monitoraggio delle misure anticorruptive e dell'intera sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, può trarre elementi utili per capire se sia necessario – ai fini di una effettiva attuazione del sistema di prevenzione – chiedere di intervenire in altre sezioni".

Nella tabella 5 del PNA, a tal proposito, vi sono alcune esemplificazioni che qui non si possono riportare testualmente:

Fattispecie	Criticità	Ruolo pro-attivo del RPCT
-------------	-----------	---------------------------

Mancata programmazione da parte del responsabile delle risorse umane di assunzioni di personale qualificato idoneo a ricoprire i posti "da ruotare"	Difficoltà di attuare la misura della rotazione ordinaria del Personale	Il RPCT si coordina e avvia un confronto con il responsabile delle risorse umane per capire le ragioni/cause di tale difficoltà e per poi disporre le necessarie iniziative in materia di risorse umane volte anche a consentire di attuare la rotazione
Mancata previsione in bilancio di adeguate risorse finanziarie per procedure alle informatizzazione della strategia di prevenzione della corruzione	Impossibilità di un ente di adeguare i propri sistemi informatici per una migliore programmazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione	Il RPCT si coordina e avvia un confronto con il responsabile delle risorse finanziarie (o con gli altri competenti settori dell'amministrazione) per capire le ragioni/cause della mancata previsione di risorse in bilancio affinché vengano intraprese le necessarie iniziative

Inoltre, nell'ottica dell'integrazione e del coordinamento del PIAO, si rende necessario affiancare al monitoraggio già esistente, delle singole Sezioni e Sottosezioni, un monitoraggio integrato e continuo di tutte le parti che lo costituiscono. Per raggiungere questo scopo, le Amministrazioni devono impegnarsi a effettuare una mappatura unica e integrata dei processi; inoltre, devono predisporre un efficace coordinamento tra il RPCT, i Responsabili delle Sezioni e Sottosezioni del PIAO e gli altri responsabili della struttura organizzativa. Infine, in base alle risorse economiche disponibili, le Amministrazioni si avvalgono di software dedicati per effettuare un monitoraggio che permetta di gestire e rispondere prontamente a eventuali criticità, variazioni o adeguamenti delle attività.

Il PNRR: rapporti tra RPCT e Strutture/Unità di missione

La realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, acronimo al quale siamo ormai più che affini, non poteva lasciare libero il PNA dal dedicare una maggiore attenzione agli interventi gestiti con risorse del PNRR; e ciò "al fine di evitare il rischio di duplicazione degli adempimenti, in una logica di riduzione degli oneri, e per ottimizzare lo svolgimento delle attività interne si raccomanda di assicurare sinergia tra i RPCT e le Strutture/Unità di missione, in linea con la *ratio* del PNRR e dell'attuale quadro normativo volto alla semplificazione e all'integrazione".

Il coinvolgimento del RPCT, pertanto, deve riguardare;

- la mappatura dei processi e degli interventi del PNRR;
- l'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- la gestione dei flussi informativi (ad esempio mediante la trasmissione di relazioni, report, atti e provvedimenti);
- il coinvolgimento del RPCT nella verifica delle disfunzioni riscontrate nell'attività svolta dalle Strutture/Unità di missione;
- l'individuazione, negli enti a struttura complessa, di un dirigente quale referente del RPCT per svolgere una funzione di raccordo tra lo stesso e la Struttu-

ra/Unità di missione;

- la collaborazione da parte del RPCT nell'implementazione e aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Attuazione misure PNRR" in cui pubblicare gli atti normativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione delle misure di competenza;
- la partecipazione delle Strutture/Unità di missione a incontri di coordinamento convocati dal RPCT per la revisione e aggiornamento della mappatura dei processi a rischio e delle misure di prevenzione nell'ambito degli interventi PNRR.

A sua volta il RPCT può essere invitato a partecipare alle riunioni delle Strutture/Unità di missione qualora, in base all'ordine del giorno, se ne ravvisi la necessità".

La mancata adozione del PTPCT e le sanzioni

La collocazione del PTPCT all'interno del PIAO, come sembra chiaro che sia, non deve fare intendere che si possa assolvere all'obbligo della programmazione anticorruzione mediante semplici adempimenti di forma; per cui, non è ammissibile un provvedimento "puramente ricognitivo di misure in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità, ovvero in materia di Codice di comportamento"; oppure, un provvedimento che "il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata"; o ancora "un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 e comunque per piani privi di elementi essenziali, ritenendosi come tali quelli indicati nella apposita sezione del documento Orientamenti sulla pianificazione 2023-2025, cui si rinvia per quanto compatibile con il presente PNA.

Il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000. Analoga sanzione è applicabile ai soggetti tenuti ad adottare il "modello231" integrato, o il documento che tiene luogo del PTPCT. La disciplina dettata per il PIAO ha esteso la sanzione anche all'omessa adozione della sezione anticorruzione del PIAO.

La sanzione è irrogata da ANAC in relazione alle responsabilità accertate in sede di procedimento sanzionatorio di cui al "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento" (delibera n. 437 del 12 maggio 2021).

Il procedimento sanzionatorio viene avviato nei confronti dei componenti dell'organo di indirizzo politico e del RPCT qualora non sia stato ottemperato l'obbligo normativo di adozione del Piano. I primi rispondono per *culpa in vigilando* per avere omesso un controllo sull'operato del Responsabile, ovvero nell'ipotesi in cui non abbiano provveduto alla sua nomina, ovvero, ancora, quando non abbiano approvato il Piano o la sezione anticorruzione e trasparenza di PIAO loro sottoposta dal RPCT senza motivazione o con motivazione non adeguata. Il secondo, invece, risponde per colpa per l'omessa predisposizione del Piano ovvero per la mancata presentazione dello stesso all'organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

Al fine di individuare i destinatari del procedimento sanzionatorio, il periodo di ri-

ferimento decorre dalla scadenza del termine per l'adozione del Piano precedente a quello omesso e si protrae fino a quando il Piano o la sezione di PIAO non vengano effettivamente approvati. La mancata adozione del Piano rappresenta, infatti, una condotta omissiva che integra un illecito permanente, imputabile ad ognuno dei soggetti onerati fino a quando gli stessi non adottino la condotta positiva loro richiesta per competenza.

Al contrario, la mancata elaborazione della sola sezione dedicata alla trasparenza nel PTPCT, nel PIAO, nel "modello 231" integrato o nel documento che tiene luogo del PTPCT non integra la fattispecie da sanzionare. Ciò in quanto la programmazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma parte integrante del PTPCT, del "modello 231" integrato o del documento che tiene luogo del PTPCT e, oggi, anche del PIAO.

Qualora, nello svolgimento della propria attività di vigilanza, ANAC riscontri l'assenza della sezione trasparenza, invita le amministrazioni a colmare la criticità rilevata attraverso una raccomandazione ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b) del *"Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione"* (delibera n.330 del 29 marzo 2017 e ss.mm.ii.), fatta salva l'adozione di un provvedimento d'ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. n. 190/2012 in caso di mancato adeguamento alle indicazioni dell'Autorità".

Codice di comportamento

Il 14 luglio 2023 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, che modifica il DPR n. 62/2013.

Come evidenziato da Aran, "tra le principali novità che compaiono nel DPR si evidenzia la responsabilità attribuita al dirigente per la crescita professionale dei collaboratori, e per favorirne le occasioni di formazione e le opportunità di sviluppo, l'espressa previsione della misurazione della performance dei dipendenti anche sulla base del raggiungimento dei risultati e del loro comportamento organizzativo; l'imposizione di comportamenti che sono atti a prevenire il compimento di illeciti al fine di anteporre l'interesse pubblico a quello privato, l'espressa previsione del divieto di discriminazione basato sulle condizioni personali del dipendente, quali ad esempio orientamento sessuale, genere, disabilità, etnia e religione; la previsione che le condotte personali dei dipendenti realizzate attraverso l'utilizzo dei social media non debbano in alcun modo essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza o lederne l'immagine ed il decoro, rispetto dell'ambiente, per contribuire alla riduzione del consumo energetico, della risorsa idrica e tra gli obiettivi anche la riduzione dei rifiuti e il loro riciclo".

In materia di Codice di comportamento il legislatore continua a muoversi con decisione; e come ci dice la Funzione pubblica, vengono previsti i seguenti temi sulle principali aree di intervento su cui agisce loche ma di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), che è stato approvato in Consiglio dei ministri; e quindi si agisce su:

- il divieto di discriminazioni basate sulle condizioni personali;
- i criteri di misurazione della performance;
- la responsabilità dei dirigenti per la crescita dei propri collaboratori;
- l'adozione di comportamenti 'green', rispettosi dell'ambiente;
- l'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti pubblici;

- l'affermazione del valore sociale riconosciuto in termini di responsabilità al Dirigente per la crescita professionale dei collaboratori.

In precedenza, si era già affermato che "lo schema di DPR, adottato in attuazione di quanto previsto dal decreto legge cosiddetto 'PNRR 2' (dln.36/2022), integra gli elementi costitutivi della *Milestone* M1C1-58, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di riforma della Pubblica amministrazione, che deve essere conclusa entro la scadenza del primo semestre del prossimo anno (30 giugno 2023). Il decreto segue le direttrici di riforma previste dal PNRR e aggiorna coerentemente il Codice vigente del 2013, per adeguarlo al nuovo contesto socio-lavorativo e alle esigenze di maggiore tutela dell'ambiente, del principio di non discriminazione nei luoghi di lavoro e a quelle derivanti dall'evoluzione e dalla maggiore diffusione di internet e dei social media".

"Più nel dettaglio, tra le principali novità del DPR, compaiono: la responsabilità attribuita al dirigente per la crescita professionale dei collaboratori, e per favorirne le occasioni di formazione e le opportunità di sviluppo, nonché l'espressa previsione della misurazione della performance dei dipendenti anche sulla base del raggiungimento dei risultati e del loro comportamento organizzativo; l'espressa previsione del divieto di discriminazione basato sulle condizioni personali del dipendente, quali ad esempio orientamento sessuale, genere, disabilità, etnia e religione; la previsione che le condotte personali dei dipendenti realizzate attraverso l'utilizzo dei social media non debbano in alcun modo essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza o lederne l'immagine ed il decoro. Attenzione viene dedicata anche al rispetto dell'ambiente, per contribuire alla riduzione del consumo energetico, della risorsa idrica. Tra gli obiettivi anche la riduzione dei rifiuti e il loro riciclo".

In definitiva, permane un sistema anticorruzione tarato quasi su base casistica, teoricamente in grado di poter far fronte alla richiesta di legalità che costituisce, non soltanto elemento fondante un ordinamento giuridico in quanto tale, ma al tempo stesso che rappresenta la garanzia dell'ottimale applicazione delle norme in ambito di Pubblica Amministrazione, tenendo presenti gli obiettivi e le finalità che a questa appartengono, e proiettandosi in una dimensione unitaria, nel senso di europea, quale livello essenziale di prestazione comune, percepito e condiviso.

Giuseppe Salvatore Alemanno

SOMMARIO

PARTE SECONDA

1. La Legge 6 novembre 2012, n. 190, ed il concetto di corruzione	31
2. Le riforme e la Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione	33
3. Approfondimento del Piano Nazionale Anticorruzione 2023	35
4. Inquadramento del Contesto dell'Anticorruzione	38
5. Il Contesto Esterno all'Ente	39
6. Il Contesto Interno all'Ente	41
7. Mappatura sistematica dei processi delle aree a rischio confermate con il Piano Nazionale Anticorruzione 2022	43
8. Area acquisizione e progressione del Personale	49
<i>Misure di Prevenzione per i Concorsi pubblici</i>	49
9. Area affidamento di lavori, servizi e forniture	50
<i>Misure di Prevenzione per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture...</i>	50
<i>Misure di Prevenzione per la Gestione della Procedura aperta (Bandi di Gara)</i>	51
<i>Misure di Prevenzione per l'Affidamento degli Appalti di Servizi e Forniture in economia</i>	52
<i>Misure di Prevenzione per l'Affidamento degli Appalti di Lavori</i>	53
<i>Il PNRR e la Disciplina derogatoria dei contratti pubblici</i>	53
10. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	77
<i>Misure di Prevenzione per i Procedimenti Amministrativi - Pubblicazione dei Termini dei Procedimenti e dei Documenti che correlano l'Istanza di parte</i>	77
11. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto eco- nomico diretto ed immediato per il destinatario	78
<i>Misure di Prevenzione per la Concessione di Contributi di natura socio- economica</i>	78
<i>Misure di Prevenzione per la Concessione di Contributi ed Ausili finanziari a Soggetti senza scopo di lucro</i>	78
<i>Misure di Prevenzione in tema di Affidamento a terzi di Beni e proprietà comunale</i>	79
<i>Misure di Prevenzione per i Titoli abilitativi edilizi</i>	79
<i>Misure di Prevenzione per le Varianti di Contratto</i>	80
12. La Formazione	80
13. Il Codice di comportamento	81
14. Altre iniziative	81
15. Il Whistleblower: Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023	82
<i>Le nuove linee guida</i>	84
<i>Le segnalazioni del Whistleblower</i>	87

<i>Misure di Protezione a favore dei soggetti segnalanti</i>	87
<i>Il Sistema di Segnalazioni per le condotte e i fatti illeciti commessi nel contesto lavorativo</i>	88
<i>Le Sanzioni</i>	88
16. La Rotazione: Ordinaria e Straordinaria	89
17. Il Lavoro Agile (Smart Working)	91
18. Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)	95

PARTE TERZA

ARTICOLATO

Art. 1 - Disposizioni generali	96
Art. 2 - Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza	97
Art. 3 - Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza	98
Art. 4 - Principi Strategici.....	98
Art. 5 - Principi Metodologici	99
Art. 6 - Principi Finalistici	100
Art. 7 - Figure Giuridiche Interne coinvolte.....	100
Art. 8 - Soggetti Giuridici collegati.....	100
Art. 9 - Organi di Indirizzo Politico ed Organi di Vertice amministrativo.....	101
Art. 10 - Obblighi degli Organi di Indirizzo	101
Art. 11 – Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza (RPCT)	102
Art. 12 - Obblighi del RPCT.....	103
Art. 13 - Le Competenze del RPCT.....	103
Art. 14 - Poteri del RPCT	104
Art. 15 - Atti del RPCT	105
Art. 16 - Responsabilità del RPCT	106
Art. 17 - Rilevanza dei Responsabili	106
Art. 18 - I compiti dei Responsabili	107
Art. 19 - Il Concetto di Prevenzione della Corruzione per il Triennio	108
Art. 20 - Il Contesto giuridico e sostanziale della Legge 6 novembre 2012, n. 190	109
Art. 21 - Il Percorso di Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza	111
Art. 22 - Finalità, Obiettivi e Struttura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	111

Art. 23 - Finalità preventive del PTPCT	112
Art. 24 - La Mappatura dei Processi e le Misure previste.....	112
Art. 25 - La Gestione del Rischio di Corruzione	114
Art. 26 - Tabella di Valutazione del Rischio.....	115
Art. 27 - Misure di Trattamento del Rischio.....	116
Art. 28- Monitoraggio	116
Art. 29 - Le Misure sull'Imparzialità soggettiva dei Funzionari pubblici	117
Art. 30 - La Rotazione.....	120
Art. 31 - La Formazione	121
Art. 32 - La Trasparenza e la Tutela dei Dati Personali	121
Art. 33 - Controllo a carattere sociale e Trasparenza.....	123
Art. 34 - Trasparenza e Integrità.....	125
Art. 35 - Organizzazione e Funzioni dell'Ente	129
Art. 36 - Strategie in tema di Trasparenza	129
Art. 37 - Le Azioni di promozione della partecipazione dei Soggetti interessati	130
Art. 38 - Processo di Attuazione della Trasparenza	131
Art. 39 - Il Potere di Ordine.....	136
Art. 40 - Obblighi di pubblicazione e accessibilità.....	136
Art. 41 - Trasparenza nell'uso delle Risorse pubbliche	137
Art. 42 - Pubblicazione del Bilancio	138
Art. 43 - Beni Immobili e Gestione del Patrimonio	138
Art. 44 - Dati sui Controlli sull'organizzazione e sull'Attività amministrativa.....	139
Art. 45 - Obblighi di Pubblicazione delle Prestazioni offerte e dei Servizi erogati.....	139
Art. 46 - Dati sui tempi di pagamento dell'Ente	139
Art. 47 - Pubblicazione dell'Ufficio del RUP	139
Art. 48 - Contratti pubblici d lavori, servizi e forniture.....	139
Art. 49 - Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche	140
Art. 50 - Attività di pianificazione e governo del territorio	140
Art. 51 - Accesso civico per mancata pubblicazione dei dati.....	140
Art. 52 - Definizioni di Accesso	141
Art. 53 - L'Accesso Documentale.....	142
Art. 54 - L'Accesso Civico	143
Art. 55 - L'Accesso Generalizzato	144
Art. 56 - Disciplina delle Modalità di Accesso.....	145

Art. 57 - Il pantouflage.....	146
Art. 58 - Il Conflitto di interesse	151
Art. 59 - Entrata in Vigore e Pubblicazione del Piano	151

PARTE QUARTA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	152
--	-----

PARTE QUINTA

ATTI LEGISLATIVI DI RIFERIMENTO	154
MODIFICHE NORMATIVE DEL D. LGS. N. 39 DEL 08/04/2013	156
DELIBERAZIONI ANAC DI INTERESSE	160
PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVE E WHISTLEBLOWING	163
MODULISTICA.....	165

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed il concetto di corruzione

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, nota ai più come legge anticorruzione, stabilisce che il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce Atto di Indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza.

Si tratta di un'affermazione di principio oltremodo evidente, anzi, inequivocabile, ritenendo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, precisare meglio il contenuto della nozione di *Corruzione* e della nozione di *Prevenzione della Corruzione*; nel mentre, l'art. 19, comma quindicesimo, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, in tema di *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari* (convertito nella Legge n. 114 del 2014), completando le ampie visioni della Legge Anticorruzione, trasferisce alla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione le Funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Prevenzione della Corruzione, di cui all'articolo 1 della suddetta Legge 6 novembre 2012, n. 190, che all'oggetto reca: *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*.

Sia per la Convenzione ONU, che per le correlate Convenzioni internazionali predisposte da diverse Organizzazioni internazionali (es. OCSE e Consiglio d'Europa), firmate e ratificate dall'Italia, la *Corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio, o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli*.

Questa definizione, che è tipica delle dinamiche di abuso del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio.

Nell'ordinamento penale italiano, la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche altri reati relativi ad atti che la Legge definisce come *condotte di natura corruttiva*, e quindi ne amplia la portata.

L'Autorità, con la propria Delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III del PNA 2019, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della Legge n. 69/2015, che aggiunge, ai reati prima indicati (art. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320), quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice penale, arricchendo e completando il quadro generale delle fattispecie criminose.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata, ed allo stesso tempo diviene onnicomprensiva, la nozione di *corruzione*, sempre consistente in: *specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, o di un incaricato di pubblico servizio,*

configuranti ipotesi di reato; anche se poi, come si ha modo di constatare, il concetto e la portata della corruzione si estendono anche al privato portandosi la disciplina anche in quell'ambito e con specifiche condizioni.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi, e con riferimento a funzioni diverse; si può avere, pertanto, facendo riferimento alla tripartizione classica dei poteri statali:

- una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative;
- una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi;
- una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari.

Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza e nella propria identità generale; in questo senso abituali espressioni come "corruzione politica", o "corruzione amministrativa", o "corruzione giudiziaria" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica, che non a individuare una diversa specie di corruzione.

Le Convenzioni internazionali citate promuovono, presso gli Stati che le firmano e le ratificano, accanto a misure di rafforzamento dell'efficacia della repressione penale della corruzione, l'adozione di misure di carattere preventivo, individuate secondo il metodo della determinazione, in rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi, così come prima definiti.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione deve consistere in misure ad ampio spettro, che riducano, all'interno delle Amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio); queste misure, evidentemente, si sostanziano:

- tanto in azioni di carattere organizzativo (oggettivo);
- quanto in azioni di carattere comportamentale (soggettivo).

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio, incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni; tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva, e si preoccupano di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure a carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali:

- il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione), diversi da quelli aventi natura corruttiva;
- il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale;
- l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari, anziché penali, fino all'assunzione di più che possibili decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, in primo luogo sotto il profilo della imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Con la Legge n. 190 del 2012 è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle

Amministrazioni Pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla Legge medesima in una globalità necessaria.

L'Autorità ritiene opportuno precisare, pertanto, che con la Legge n. 190 del 2012, naturalmente, non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione, ma per la prima volta, in modo organico, si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a miglior sistema, misure che incidono in tutte quelle circostanze in cui si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione – che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

L'art. 1, comma trentaseiesimo, della Legge n. 190 del 2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della Trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva Amministrazione", e non solo a fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della Legge n. 190 del 2012, e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, verso il contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del Legislatore sulla Legge n. 190 del 2012; in particolare, nell'art. 1, comma ottavo-bis, della Legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Le riforme e la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione

La Legge di Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, n. 124 del 7 agosto 2015, costituisce uno degli atti importanti sul complesso cammino del completamento della normativa anticorruzione; e come dovrebbe apparire conseguente e prevedibile, si tratta di una forma generale di previsione relativa alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, in materia di Pubblicità e Trasparenza, impiegando il consueto sistema della Delega al Governo, come, del resto, sostanzialmente accade, almeno al pari di quanto sta continuando ad avvenire, anche oggi, in tutti i rami della Pubblica Amministrazione.

In virtù del fatto che il generale contrasto alla corruzione, nella specifica dimensione della erogazione delle garanzie di Trasparenza, è inquadrato oggi tra i Livelli Essenziali di Prestazione (di cui al secondo comma, lett. m), dell'art. 117 della Costituzione), al pari del diritto alla salute e del diritto alle prestazioni assistenziali, era assai conseguente che il Legislatore vi dedicatesse un'apposita considerazione che si esplica nel fatto che *il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016), in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 1, comma trentacinquesimo, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

- b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:
 - 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
 - 2) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture;
 - 3) l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente;
 - 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
- c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
- d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, peraltro ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi;
- e) conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
- f) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da Pubbliche Amministrazioni;
- g) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 della Legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;
- h) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
- i) riconoscimento della libertà di informazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione, attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- l) semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'art. 1, comma cinquantaduesimo, della Legge 6 novembre

2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;

- m) previsione di sanzioni a carico delle Amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del Processo Amministrativo, di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

Il Governo, nel rispetto della Delega ricevuta, ha regolarmente approvato tutti i Decreti Attuativi, e peraltro anche altri atti di Legge che integrano, anche in minima parte, ma sempre regolarmente, il Sistema Anticorruzione, e nella cui orbita sono destinati a ruotare con la stessa regolarità; ma ancora continua ad adottare, qualche volta sparsi in differenti atti di legge, normative che incidono sulla Legge Anticorruzione e che a questa fanno riferimento.

Inoltre, il Governo, a decorrere dallo scoppio della pandemia, e con l'intervento del PNRR, ha adottato decine di atti di legge, sia d'urgenza, che ordinari, che non soltanto hanno completato i suddetti decreti attuativi, ma ne hanno arricchito, non sempre semplificando, contenuti ed esplicazioni; ed ancora, proprio sul percorso di attuazione del PNRR, anche lo stesso PNA 2022, aggiornato nel 2023 con deliberazione n. 605 dell'ANAC, sostenendo la legalità delle azioni che allo stesso PNRR si riconducono, conferma la consistente mole di produzione normativa, sia ordinaria, che d'urgenza, che, come è facilmente intuibile, non sta agevolando l'esecuzione delle specifiche procedure di ripresa economica.

3. Approfondimenti del Piano nazionale anticorruzione (PNA)

Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), da poco approvato dall'Anac, si configura come un'evoluzione profonda rispetto al passato, ponendosi non come un semplice aggiornamento ma come un nuovo strumento strategico per la pubblica amministrazione. L'obiettivo centrale del documento è il rafforzamento della trasparenza e della programmazione di misure preventive efficaci, superando la logica del mero adempimento burocratico per diventare un alleato della buona gestione e dell'efficienza amministrativa, sottolineando come la prevenzione della corruzione coincida con il miglioramento dei servizi ai cittadini e richieda una pianificazione rigorosa e verificabile, da tradursi successivamente nei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di ogni singolo Ente.

Una delle principali novità è l'introduzione di un disegno di strategia anticorruzione che definisce linee strategiche, obiettivi, tempi e indicatori di risultato, offrendo una visione d'insieme chiara e immediatamente intellegibile degli attori e delle azioni concrete da mettere in campo. La struttura del Piano si divide in una parte generale, che affronta l'interoperabilità con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e fornisce indicazioni operative per superare le criticità riscontrate nella vigilanza, e in una parte speciale suddivisa in tre diversi approfondimenti tematici.

Il primo di questi approfondimenti riguarda i contratti pubblici, con un focus speci-

fico sulle modifiche introdotte dal decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; in quest'ambito vengono analizzati i rischi corruttivi legati a istituti come le piattaforme di approvvigionamento digitale, il conflitto di interessi, la qualificazione delle stazioni appaltanti e la gestione informativa digitale delle costruzioni. Il secondo approfondimento esamina le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, fornendo schemi esplicativi per aumentare la consapevolezza sulla *ratio* delle norme. Il terzo, ed ultimo pilastro è dedicato alla trasparenza e all'accessibilità delle informazioni, offrendo supporto pratico alle amministrazioni per la corretta implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente" e raccomandazioni puntuali per superare le difficoltà operative comuni. In definitiva, l'intero documento riflette la volontà di Anac di fornire un supporto concreto a tutti i protagonisti delle strategie di prevenzione, dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) agli organi di indirizzo politico.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato con delibera 17 gennaio 2023, n. 7, del, come generale atto di indirizzo, ricomprende l'esplicitazione delle attività utili a scongiurare ipotesi di rischio potenziale di fenomeni corruttivi; ed allora, se da un lato sembrerebbe riproporsi il dilemma se è nato prima l'uovo o la gallina, dall'altro, superando la facile ironia, si tratta di avere chiari gli adempimenti da eseguire ed i controlli da esperire, che non solo di natura formale, bensì di natura sostanziale; tali adempimenti si devono intendere in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle Amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali, secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, l'Autorità Nazionale Anticorruzione esegue degli approfondimenti, sia generali, che speciali.

Il Piano Nazionale Anticorruzione precedente già prevedeva, ed ora riconferma, quanto segue:

- Semplificazioni per gli Enti di piccole dimensioni, di cui alla Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018;
- Città Metropolitane - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Ordini e Collegi Professionali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Istituzioni Scolastiche - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Autorità di Sistema Portuale - Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Gestione dei Commissari straordinari nominati dal Governo - Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Le Istituzioni universitarie - Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- Agenzie Fiscali - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Per quanto riguarda gli approfondimenti su specifici settori di attività o materie, invece, abbiamo:

- Area di Rischio Contratti Pubblici - Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- Sanità - Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;

- Sanità - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Tutela e Valorizzazione dei Beni culturali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Governo del Territorio - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- Gestione dei rifiuti - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;

che ora integra con:

- le previsioni relative alla disciplina derogatoria dei contratti pubblici;
- le previsioni in tema il PNRR;
- le previsioni rafforzate sul RPCT;
- le previsioni del RUP;
- le previsioni sul pantouflage;
- le previsioni sul conflitto di interessi;
- le previsioni sugli OIV o strutture con funzioni analoghe;
- le previsioni sugli obblighi di comportamento;
- con le previsioni in estensione verso i soggetti privati sottoposti al MOGC 231.

Come si può desumere, l'insieme di queste previsioni, l'insieme di questi approfondimenti mantengono inalterata la loro validità, anzi la rafforzano oggettivamente ancora di più rispetto alla fase di origine.

E quindi, le questioni concernenti:

- la strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e decentrato;
- il processo di gestione del rischio di corruzione;
- l'analisi del contesto (esterno ed interno);
- la mappatura dei processi;
- la valutazione del rischio;
- il trattamento del rischio;
- l'attività di monitoraggio;
- i soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, e della trasparenza;
- il PTPCT e gli atti di programmazione delle performance;
- i soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT;
- gli Organi di Indirizzo e i Vertici amministrativi;
- il RPCT: ruolo, poteri, requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica, revoca;
- gli OIV o strutture con funzioni analoghe;
- azioni e misure di prevenzione;
- la trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679);

- i Codici di comportamento;
- la rotazione ordinaria e straordinaria;
- il ruolo strategico della formazione;
- l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
- lo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività e incarichi extraistituzionali;
- il pantouflage;
- la disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- la verifica della insussistenza di cause di inconferibilità;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing);
- la revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici disciplina;
- la trasparenza;
- i Patti di Integrità negli affidamenti;
- la maggiore incidenza del RPCT;
- i rapporti del RPCT con il RUP e con l'Unità di Missione;
- il Codice di comportamento integrativo;
- il Whistleblowing, tema, con la Deliberazione n. 690 del 1° luglio 2020, a corredo, ma forse meglio a completamento del vigente PNA, l'A.N.AC. ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, introducendo una specifica disciplina in materia che era quanto mai necessaria.

Con il PNA 2023, allora, si integrano le previsioni alla luce dell'evoluzione normativa dell'ultimo biennio, concentrando maggiormente l'attenzione:

- sull'azione di monitoraggio complessivo, in questo includendosi specificamente la trasparenza;
- sull'idoneità effettiva delle misure di contrasto alla corruzione;
- sul codice di comportamento;
- sul pantouflage;
- sul PNRR;
- sui contratti pubblici, ed in particolare sulla disciplina derogatoria;
- sui conflitti di interesse e sulla trasparenza dei contratti pubblici;
- sui commissariamenti straordinari per gli interventi infrastrutturali.

Il PNA 2023, allora, si connota come pianificazione avanzata e di rafforzamento, con l'obiettivo specifico di realizzare il contrasto all'esposizione al rischio di fenomeni e/o di eventi corruttivi, assicurando, in tal modo, non solo l'integrità delle condotte degli attori interessati, ma al contempo, ed ancor prima, assicurando la migliore gestione, sulla base della migliore attenzione, dell'impiego delle risorse pubbliche.

4. Inquadramento del contesto dell'anticorruzione

Il Sistema Anticorruzione ipotizza, ma potremmo anche dire che lo idealizza, un complesso processo di gestione del rischio che muove da fattori di analisi specifici, che devono oggettivamente contemplare il contesto generale, esterno ed interno all'Ente.

Nell'ambito del singolo contesto, tutelando la specifica disciplina delle quattro Aree prevalenti di Rischio, e di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, unitamente e sulla base della Trasparenza, ogni Amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il profilo del rischio corruttivo probabile: e ciò non soltanto in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera, che costituisce, appunto, il contesto esterno, ma parimenti in relazione alla propria organizzazione che, invece, rappresenta il contesto interno.

Per cui, contesto esterno e contesto interno sono:

- i due lati della stessa medaglia;
- gli aspetti prevalenti e rilevanti in tema di rischio;
- i percorsi più ampi attraverso i quali passa la corretta e fedele analisi dell'esposizione al rischio da corruzione.

Nel nostro caso, la conduzione dell'analisi sta a significare che occorre:

- osservare attentamente;
- conoscere le ambientazioni in generale che determinano i contesti;
- studiare gli elementi e le componenti dei contesti;
- scomporre e ricomporre i contesti;
- combinare i contesti;
- individuare soluzioni utili a che i contesti possano essere enunciati e considerati in maniera opportuna ed efficace.

Il Sistema Anticorruzione, nella proiezione della migliore forma di attuazione che il medesimo Sistema concepisce, ma che anche pretende, gode di assicurazioni aggiuntive collegate alla conseguente adozione del presente Strumento di Pianificazione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, è ritenuto, contemporaneamente, elemento e fase: entrambe qualificazioni prioritarie ed ineludibili del Processo di Gestione del Rischio da Corruzione, alle quali, poi, si riconduce intimamente la fase relativa all'inquadramento del Contesto ampiamente inteso, che implica il contesto giuridico e sostanziale di cui a seguire nell'articolato, e che con questo coagisce.

L'inquadramento del contesto presume un'attività attraverso la quale è possibile far emergere ed astrarre le notizie ed i dati necessari alla comprensione del fatto che il rischio corruttivo possa normalmente e tranquillamente verificarsi all'interno dell'Amministrazione o dell'Ente in virtù delle molteplici specificità dell'ambiente; specificità che possono essere determinate e collegate alle Strutture territoriali, alle dinamiche sociali, economiche e culturali, ma anche alle caratteristiche organizzative interne.

Insomma, occorre un'analisi critica ed oggettiva che possa far emergere la definizione delle misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi in sede di singolo Ente.

Per riassumere, allora, occorre un Piano di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, calibrato a misura dell'Ente in termini di conoscenza e di operatività, ma

fondato su tutta la complessa serie di presupposti giuridici disegnati dalle Norme e dal PNA: in tal maniera è fortemente ed oggettivamente agevolata la contestualizzazione, nella fase di predisposizione, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, e quindi, si prefigura un PTPCT caratterizzato da una ragionevole ed efficace operatività a livello di questo Ente e, di conseguenza, a livello generale.

5. Il contesto esterno all'ente

Il contesto esterno all'Ente ha un duplice obiettivo: da un lato, quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi; e, dall'altro, evidenziare come le suddette caratteristiche possano condizionare, e/o alterare, la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna Amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera.

In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, *cluster* o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder, e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'Amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

In buona sostanza, la disamina delle principali dinamiche territoriali, o settoriali, e del catalogo delle influenze o pressioni di interessi esterni cui l'Amministrazione può essere sottoposta, costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e, conseguentemente, sull'elaborazione di una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

L'inquadramento del Contesto Esterno all'Ente richiede un'attività di individuazione, di selezione, di valutazione e di analisi delle caratteristiche ambientali in cui si trova ad agire l'Ente; tale fase, come obiettivo, pone in evidenza le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera:

- sia con riferimento alla serie di variabili, da quelle culturali a quelle criminologiche, da quelle sociali a quelle economiche, sino a quelle territoriali in generale, e che tutte possono favorire il verificarsi di fenomeni;
- sia con riferimento a tutti quei fattori legati al territorio di riferimento dell'Ente, e quindi, sia le relazioni quanto le possibili influenze esistenti con quelli che il PNA individua quali Portatori e Rappresentanti di interessi esterni.

Questo Ente, come sembra tristemente normale che sia, in linea con la difficile, quanto inimmaginabile, situazione nazionale, subisce una fase di non progressione riconducibile, non solo alle alterazioni dei modelli occupazionali, dei modelli economici mondiali, nazionali e locali, ma anche collegata alla violenta ridefinizione dei modelli relazionali, specialmente in ambito digitale, e ai mutamenti sociali, in dimensione globale, conseguenti al modificarsi degli stili di vita, dei consumi, delle mobilità,

degli orientamenti, delle preferenze e delle scelte individuali, ma pur sempre condizionate e, talvolta, pilotate.

Pur in presenza di tante situazioni di disagio socio-economico, l'Ente tende ad impattare in maniera convinta incidendo con previsioni altrettanto analoghe in materia di welfare, e con l'avvio di una serie di progettualità finalizzate alla diffusione del lavoro.

Un notevole impatto hanno avuto, sia a livello nazionale sia a livello locale, le misure volte a rilanciare l'economia attraverso l'Edilizia ed i vari bonus previsti per le costruzioni e le ristrutturazioni, sebbene, in alcuni periodi dell'anno, anche tale settore abbia attraversato momenti di crisi.

Il 2026 sarà un anno impattante sull'economia italiana e mondiale; basti pensare che, tra Eventi di rilievo internazionale, a Roma il nostro Paese ospiterà alcune esposizioni in ambito di Expo 2026 diffuso, nonché il Codeway Expo 2026, afferente alle tematiche: dell'agricoltura; della transizione ecologica; delle emergenze e del risk management; della formazione; della transizione al digitale; della sanità e della salute; dell'economia circolare; dei servizi legati alla cooperazione ed allo sviluppo.

6. Il contesto interno all'ente

Il contesto interno all'Ente potrebbe rappresentare una fase più complessa, perché considera gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della Struttura al rischio corruttivo.

Questa fase serve a far emergere:

- da un lato, il sistema delle responsabilità;
- dall'altro, il livello di complessità dell'Amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione, e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Ciò significa che l'analisi del contesto interno deve contare su più contributi, certamente tutti interni alla Struttura organizzativa, ma certamente non per questo più semplici da gestire.

Se si parla, infatti, come di deve fare, di sistema delle responsabilità, lo si può fare soltanto disegnando un meccanismo funzionale che metta in rilievo la Struttura organizzativa dell'Ente e le sue principali funzioni.

È importante rappresentare sinteticamente l'articolazione organizzativa di questa Amministrazione, sia con riferimento alla struttura organizzativa centrale, che alle altre Strutture periferiche dislocate in altra sede fisica, evidenziando la dimensione organizzativa, anche in termini di Dotazione di personale per Macro Struttura.

La selezione delle informazioni e dei dati (come già evidenziato per l'analisi del contesto esterno) deve essere funzionale all'individuazione di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'Amministrazione, e non può consistere in una mera presentazione della struttura organizzativa.

Per quello che concerne le fonti interne, invece, l'Ente può fare ricorso:

- all'utilizzo di indagini rivolte agli Organi di Indirizzo ed ai Responsabili;
- alle segnalazioni pervenute mediante le denunce in modalità riservata, tramite il canale del whistleblowing, o con modalità analoghe;
- ai risultati conseguenti all'azione di monitoraggio del RPCT;

- alle informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre Amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore.

Insomma, potremmo dire che il contesto interno costituisce il vero, l'autentico punto di snodo della effettività dell'azione di contrasto alla corruzione, perché la collaborazione sentita, fattiva ed attiva, di coloro che compongono la Pubblica Amministrazione, e che ad essa sono legati da un rapporto stabile, a prescindere che sia onorario o impiegatizio, è la collaborazione dei veri attori del sistema, dei veri stakeholder, dei autentici conoscitori delle misure necessarie a prevenire fenomeni corruttivi.

Quindi, assume un peso specifico la Struttura organizzativa, in particolar modo la parte che contempla quella tecnica, che vive ed opera sulla base di processi dettati per leggi, per regolamenti e per atti di Amministrazione, e con l'obiettivo di raggiungere effettivamente obiettivi di pubblica utilità.

La funzionalità della singola Amministrazione Pubblica, nonché la pertinenza delle previsioni di funzionamento secondo, non solo i principi che sono previsti per Legge, ma anche, e se non maggiormente, secondo le condizioni reali che coinvolgono la stessa singola Amministrazione Pubblica, è un requisito, tanto essenziale, quanto utile al perseguimento degli obiettivi.

Attraverso la Struttura organizzativa passa tutta l'attività amministrativa; tant'è vero che prevalentemente ai suoi componenti si destina il Sistema Anticorruzione, pur non lasciando esente alcuno dalle sue precise previsioni e dai gradi di coinvolgimento.

All'interno dell'Ente occorre prevedere una Strategia di Prevenzione che si deve realizzare conformemente all'insieme delle ormai molteplici prescrizioni introdotte dalla Legge n. 190 del 2012, dai Provvedimenti di Legge successivi, nonché dalle Direttive che il Piano Nazionale Anticorruzione, così come approvato dall'ANAC con Deliberazione n. 1064, del 13 novembre 2019, che costituisce la guida ed il riferimento di sistema.

L'inquadramento del Contesto Interno all'Ente richiede un'attività che si rivolge ad aspetti propri dell'Ente, ovvero a quelli collegati all'organizzazione e alla gestione operativa, che possono costituire ottimo presupposto di influenza e di sensibilizzazione in negativo della Struttura interna verso il rischio di corruzione; ecco perché, non solo è richiesta un'attività di conoscenza, di valutazione e di analisi, ma è richiesta, in parallelo, anche la definizione di un Sistema di responsabilità capace di impattare il livello di complessità funzionale ed operativa dell'Ente.

Ed allora, devono emergere:

- *elementi soggettivi*: necessariamente le figure giuridiche coinvolte, definite nell'articolato, quali gli Organi di Indirizzo, ed i Responsabili delle Strutture, intesi in senso ampio, unitamente alla Struttura organizzativa;
- *elementi oggettivi*: i ruoli e le responsabilità, le politiche, gli obiettivi, le strategie, le risorse, le conoscenze, i sistemi e le tecnologie, la qualità e la quantità del Personale, la cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, i sistemi e i flussi informativi, i processi decisionali (sia formali sia informali), le relazioni, interne ed esterne.

In altre parole, devono risaltare i profili caratterizzanti l'identità dell'Ente nella loro totalità, in modo che il contesto interno emergente sia il più pertinente possibile, e che quindi questo Piano Triennale possa esperire i propri effetti in maniera analoga e secondo l'indirizzo nazionale.

L'attività svolta dall'Ente, di conseguenza, deve essere oggetto di un'analisi che deve essere condotta e completata attraverso la Mappatura dei Processi, al fine di

definire, nel particolare, Aree che, in funzione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La Mappatura del Rischio è rivolta prevalentemente alle Aree di rischio obbligatorie, così come afferma normativamente l'art. 1, comma sedicesimo, della Legge n. 190 del 2012, e così come identificate dal PNA che, regolarmente, nel corso delle elaborazioni, ha ricondotto i procedimenti collegati alle quattro Aree corrispondenti.

È necessario, al fine di una più utile efficacia del presente Piano, ampliare le Aree a rischio, o meglio maggiormente elaborarle, così come emerge dal paragrafo sul Contesto Giuridico e sostanziale, già citato, e così come si deduce dagli allegati Modelli di Dichiarazione relativi a differenti e molteplici situazioni.

Pertanto, sono aggiunte materie che, pur potendo rientrare in generale nell'ambito delle quattro generali Aree a rischio, meritano apposita menzione, e possono essere identificabili quali Aree Generali, giusto per una differenziazione formale con le quattro Aree a Rischio.

Sono Aree Generali aggiuntive, ma allo stesso modo incidenti, quelle:

- *della Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio;*
- *dei Controlli, delle Verifiche, delle Ispezioni e delle Sanzioni;*
- *degli Incarichi e delle Nomine;*
- *degli Affari Legali e del Contenzioso;*
- *della gestione dei rifiuti.*

Fare propri questi concetti, e mutuare il ragionamento e le parole del Piano Nazionale Anticorruzione, sta a significare che questo Ente vuole condividere ed affermare la stretta ed ineludibile valenza del Contesto interno al fine di ben applicare le norme anticorruzione; e quindi vuol dire che ritiene "che la ricostruzione accurata della cosiddetta *mappa* dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'Amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa.

Frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale analisi è stata condotta al meglio, essa fa emergere duplicazioni, ridondanze e nicchie di inefficienza che offrono ambiti di miglioramento sotto i profili:

- della spesa (efficienza allocativa o finanziaria);
- della produttività (efficienza tecnica);
- della qualità dei servizi (dai processi ai procedimenti) e della *governance*".

7. Mappatura sistematica dei processi delle aree a rischio confermate con il Piano Nazionale Anticorruzione 2022

L'ultimo PNA ha introdotto un nuovo Sistema di Mappatura dei Processi a maggior rischio corruttivo, mediante la previsione di *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*, intrattenendosi particolarmente sulla questione della Mappatura dei Processi all'interno del capitolo dell'analisi del contesto interno.

Le nuove Indicazioni, che nella sostanza chiudono il naturale percorso evolutivo del PNA, ci dicono che la Mappatura dei Processi deve definire l'individuazione e l'analisi dei processi organizzativi, con l'obiettivo finale di catalogare e conoscere l'intera attività amministrativa che si snoda, appunto, per processi, al cui interno

prendono forma, esistono e si concludono i diversi procedimenti.

In considerazione del fatto che la Mappatura deve riguardare i processi, e non i singoli procedimenti amministrativi, per ragionevolezza organizzativa si deve precisare che più procedimenti omogenei tra loro possono certamente confluire in un unico processo.

Ed allora: che cos'è un Processo amministrativo?

Nel chiarire che stiamo parlando di una serie di atti e/o fatti posti in un vincolo di successione tra loro, con il termine processo possiamo definire quella *successione di attività in sequenza tra loro connesse che rendono all'esterno le risorse dell'Amministrazione fornendo un output*; quindi, parliamo di un insieme di azioni interrelate e collegate, che assumono rilevanza esterna e che vengono esperite dalla Pubblica Amministrazione secondo le regole di comportamento specialmente previste, nonché nel rispetto puntuale delle leggi, ma meglio diciamo dell'ordinamento giuridico.

Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione completa le previsioni del PNA 2013, confermando le fasi di Mappatura analitica dei Processi:

- quella dell'Identificazione;
- quella della Descrizione;
- quella della Rappresentazione.

Queste, poi, trovano riassunzione nel Principio di Gradualità che ne consente l'attuazione in questa sequenza:

- *identificazione*, collegata all'Elenco completo dei processi che riassumono tutta l'attività dell'ente;
- *descrizione*, cui segue la Scheda di descrizione, poi la Valutazione solo di alcuni processi, nonché quella di tutti i processi;
- *rappresentazione*, attraverso una Tabella o Diagramma dei processi, per poi valutare solo alcuni elementi descrittivi, nonché tutti gli elementi descrittivi.

Occorre, allora, un *approccio di tipo valutativo* attraverso:

- l'individuazione di criteri di valutazione;
- la rilevazione di dati e di informazioni;
- la formulazione di un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

L'approccio di tipo valutativo differisce dall'*approccio tipo qualitativo*, per il quale l'esposizione al rischio è condotta sulla base di valutazioni motivate, ma espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi di specifici criteri: si tratterebbe di valutazioni che, anche se sostenute da dati, in conclusione non dovrebbero essere rappresentate in termini numerici.

In poche parole, la differenza tra le due tipologie di approccio sta nel fatto che, nel caso dell'approccio valutativo si procede, mutuando un'espressione del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali, alla configurazione di un sistema di mappatura dei processi *by design*, che significa che mira a prevenire e non a correggere, sin dalla configurazione del sistema, impiegando una corretta configurazione dei processi amministrativi; mentre, con l'approccio qualitativo, pur assicurando, almeno questo potremmo ragionevolmente supporre, un maggior coinvolgimento dei soggetti partecipanti, il rischio potrebbe essere quello di non avere modelli certi e predefiniti, e di conseguenza potrebbe realizzarsi una modalità di mappatura, per certi versi, artigianale, se non impropria, o magari senza una razionalità omogenea.

Ne consegue che, essendo le ultime indicazioni dell'ANAC abbastanza chiare, di

fatto ci si trova ben oltre i precedenti riferimenti metodologici, comportanti una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata che presuppone:

- un'individuazione iniziale dei criteri di valutazione;
- una rilevazione dei dati;
- la formulazione di un giudizio per ogni processo "mappato".

Il Piano Nazionale Anticorruzione determina le Aree di Rischio comuni e obbligatorie, con l'abbinamento delle Aree ai Settori amministrativi e tecnici corrispondenti in sede locale, che possono essere integrate secondo le indicazioni e le necessità specifiche.

L'illustrazione tabellare delle *misure* di prevenzione è così distinta, ed in questo modo deve essere interpretata e praticata dall'Ente, anche con aggiunte necessarie che tali si dovessero rendere:

MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
Area: Acquisizione e Progressione del Personale	Reclutamento
	Progressioni di carriera
	Conferimento di incarichi di collaborazione
Area: Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
	Individuazione, Nomina e Funzioni del RUP
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Revoca del bando
	Redazione del cronoprogramma
	Varianti in corso di esecuzione del contratto
	Subappalto ed Avvalimento
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Area: Provvedimenti Ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse fattispecie similari, quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse fattispecie similari, quali: deleghe, ammissioni, certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d'identità)
Area: Provvedimenti	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi

Ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	di, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
--	---

CATALOGO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o mancanza di procedura di trasparenza nella scelta e nomina dei Commissari
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti/candidati.
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di Legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla Legge al fine di favorire un'impresa.
	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla Legge al fine di favorire un'impresa.
	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni.
	Subappalto ed Avvalimento	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.
		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
		Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di Legge al fine di agevolare determinati soggetti.
		Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti.
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.
		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

Non sono emerse criticità di rilievo in questi processi relativamente:

- all'applicazione delle più volte rinviate previsioni normative in tema di Stazione Unica Appaltante, ed entrate in vigore definitivamente dal 1° novembre 2015;
- all'entrata in vigore del Codice degli Appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023;
- alle specifiche situazioni di incompatibilità dichiarate da alcuni Dipendenti in merito alla propria partecipazione in qualità di Componenti di Commissioni di Gara, o di RUP;
- alle attività di controllo e di verifica svolte nell'anno precedente che non hanno rilevato situazioni contemplabili come rilevanti nell'ambito della Normativa Anticorruzione.

8. Area acquisizione e progressione del personale

Misure di prevenzione per i concorsi pubblici

Nell'intero procedimento concorsuale, in esso ricomprendendosi anche tutte le operazioni di gestione del concorso, senza alcuna eccezione, deve essere assicurata l'individuazione della Commissione di Concorso in una dimensione di assoluta trasparenza nella scelta dei Componenti, e parimenti nella predisposizione delle tracce da proporre per l'estrazione della prova scritta, nonché delle domande da somministrare alle prove orali.

Ai Componenti della Commissione, ed al Segretario verbalizzante, deve essere applicato rigorosamente il Principio della Rotazione.

Ad ogni concorso pubblico, a nulla rilevando il posto di riferimento (a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale), deve essere assicurata la massima pubblicità e la massima diffusione mediante le forme di conoscenza e pubblicità legali vigenti: tale pubblicità deve data anche attraverso la pubblicazione delle prove estratte, ma solo al termine delle prove.

Per la presentazione delle domande vale il termine temporale che non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando: ciò al fine di garantire tempi adeguati di pubblicizzazione, nonché il puntuale rispetto della normativa in

tema di concorsi pubblici di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e ss. mm. e ii., come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, art. 1 comma 1 lettera a), recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi.

9. Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Misure di prevenzione per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture

L'area degli appalti di lavori, servizi e forniture, costituisce una delle aree di rischio corruttivo più rilevanti per l'Ente, in considerazione della complessità delle procedure, del valore economico delle operazioni e della frequente interazione tra pubblico e operatori economici privati.

Ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture deve essere preceduta da una Decisione a contrarre, redatta ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nella quale siano chiaramente esplicitati il percorso decisionale, la tracciabilità delle scelte amministrative e le ragioni della procedura selezionata in coerenza con i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato di cui al Codice dei Contratti.

La Decisione a contrarre deve riportare in modo puntuale:

- la motivazione della scelta della procedura di affidamento (aperta, ristretta, negoziata o diretta), in rapporto al valore e all'oggetto del contratto;
- i riferimenti alle fonti di finanziamento e la disponibilità delle relative risorse;
- i codici identificativi di gara e progetto (CIG e CUP);
- i criteri di selezione e di aggiudicazione;
- il richiamo al rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza e rotazione degli affidamenti.

Prima della pubblicazione degli atti di gara, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) – figura disciplinata dagli artt. 15 e 16 del Codice – deve adottare la Determinazione di approvazione degli atti di gara, che può confluire nella Decisione a contrarre, con la quale si procede alla validazione della documentazione di gara, dei capitolati e degli elaborati tecnici.

In ogni atto deve essere riportata la fonte di finanziamento e relativo capitolo di Bilancio ai fini della piena tracciabilità amministrativa e contabile.

Deve contenere, altresì, i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Determinazioni n. 8/2010, n. 10/2010, n. 4/2011 e Delibera ANAC n. 585/2023).

Devono inoltre essere assicurate la conformità al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza (PTPCT), e l'applicazione delle normative in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.).

L'intera procedura deve essere gestita in modalità digitale, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement conforme agli standard di interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Tale modalità garantisce la tracciabilità completa delle operazioni, la riduzione del rischio di interferenze e la pubblicità degli atti ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Le offerte di gara, sia tecniche, sia economiche, devono essere aperte secondo le modalità di sicurezza e trasparenza previste dal Codice e dai regolamenti ANAC.

Il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93, deve operare nel rispetto dei principi di imparzialità, rotazione e assenza di conflitti d'interesse.

L'aggiudicazione avviene, di norma, in seduta pubblica, nel rispetto del principio di pubblicità delle procedure. Luogo, data e ora devono essere comunicati e pubblicati sul sito istituzionale e sulla piattaforma di gara, garantendo la partecipazione e il controllo diffuso degli operatori economici.

Per le procedure aperte e ristrette, la Determinazione di aggiudicazione deve dare atto dell'avvenuta pubblicazione della procedura secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, riportando l'elenco delle pubblicazioni effettuate e il percorso amministrativo seguito fino all'affidamento, con specifica motivazione delle scelte e attestazione della loro legittimità.

Prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, il RUP deve procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico (artt. 94 e 95 del Codice).

Tali controlli sono effettuati attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e, ove necessario, mediante la consultazione delle banche dati certificate (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate etc.), avvalendosi della piattaforma FVOE per l'acquisizione automatica delle dichiarazioni e dei relativi esiti.

L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione di efficacia e validità del provvedimento di aggiudicazione e del contratto.

Misure di prevenzione per la gestione della procedura aperta (bandi di gara)

La predisposizione dei bandi di gara rappresenta una fase strategica e ad elevato rischio di condotte corruttive o collusive. Una definizione non corretta o artificiosa dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione o di aggiudicazione, può determinare una distorsione della concorrenza o un favore a vantaggio di specifici operatori economici.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la redazione e gestione delle procedure aperte deve rispettare i principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, concorrenza e proporzionalità, garantendo che ogni clausola di gara persegua obiettivi di efficienza, trasparenza e parità di trattamento.

A tal fine, la Stazione Appaltante deve assicurare che:

- i requisiti di partecipazione siano proporzionati all'oggetto e al valore dell'appalto evitando clausole discriminatorie o restrittive della concorrenza;
- i criteri di selezione e aggiudicazione siano oggettivi, misurabili e trasparenti;
- il capitolato e la documentazione di gara siano redatti in modo da favorire l'effettiva concorrenza e la partecipazione del maggior numero possibile di operatori economici qualificati;
- ogni scelta tecnica ed economica sia motivata nella Decisione a contrarre esplicitando il percorso decisionale e gli interessi pubblici perseguiti;
- sia assicurata la piena digitalizzazione del procedimento, mediante l'utilizzo di piattaforme di e-procurement interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
- siano rispettati gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal Codice dei Contratti;
- sia garantita la rotazione e indipendenza dei membri della Commissione giudicatrice, in conformità all'art. 93, con obbligo di dichiarazione di assenza di

conflitti d'interesse (art. 16, comma 3, lett. e).

L'elaborazione di un bando deve avvenire nel rispetto del principio di neutralità, evitando "bandi a profilo" o la previsione di clausole formulate in modo da agevolare o escludere determinati operatori economici.

Qualsiasi previsione non giustificata da motivi oggettivi di qualità, sicurezza o economicità può costituire indice di accordo collusivo o di abuso della funzione pubblica, in violazione dei principi di legalità e concorrenza.

I bandi e i disciplinari devono, pertanto, contenere tutti gli elementi necessari a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo tecnico, che economico, assicurando l'imparzialità dell'azione amministrativa e la documentazione integrale delle decisioni lungo tutto il ciclo di vita dell'appalto, in coerenza con i principi del D.Lgs. 36/2023 e con le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza (PTPCT), dell'Ente.

Misure di prevenzione per l'affidamento degli appalti di servizi e forniture in economia

Gli affidamenti sotto soglia e le procedure negoziate costituiscono fasi particolarmente esposte al rischio corruttivo, in quanto caratterizzate da un più elevato margine di discrezionalità nella scelta dell'operatore economico e nella definizione delle condizioni di affidamento.

Tali procedure devono essere gestite nel pieno rispetto dei principi di risultato, fiducia, proporzionalità, rotazione, concorrenza e trasparenza, al fine di assicurare che ogni decisione amministrativa sia tracciabile, motivata e verificabile.

L'affidamento di servizi e forniture in economia deve essere sempre preceduto da una Decisione a contrarre o atto equivalente, che deve contenere in modo puntuale:

- la motivazione della scelta della procedura di affidamento, indicando le ragioni di urgenza, economicità o efficienza che ne giustificano l'utilizzo;
- il percorso decisionale seguito e i soggetti coinvolti;
- l'oggetto dell'affidamento, ricompreso tra quelli ammessi alle procedure sotto soglia;
- il valore economico stimato, conforme ai limiti previsti dall'art. 50 del Codice;
- la dichiarazione del rispetto del principio di rotazione, applicabile per affidamenti superiori a euro 5.000,00 (art. 49 del D.Lgs. 36/2023);
- la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice, anche tramite consultazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Gli affidamenti diretti e negoziati devono essere effettuati mediante piattaforme digitali di approvvigionamento, nel rispetto delle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, garantendo la tracciabilità delle comunicazioni e dei flussi decisionali.

Gli esiti delle procedure e le relative Determinazioni devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, assicurando la massima visibilità e accessibilità delle informazioni sugli affidamenti sotto soglia.

L'osservanza delle suddette misure costituisce garanzia di legittimità, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, prevenendo il rischio di favori, conflitti d'interesse o pratiche collusive nel settore degli affidamenti diretti e in economia.

Anche al di sotto delle soglie previste per l'affidamento diretto, le stazioni appaltanti possono utilizzare procedure ordinarie, nel rispetto del principio del risultato, che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi salva-

guardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante e della tempestività, evitando ogni aggravio procedimentale (art. 1, comma 2, L. 241/1990 e art. 12 del Codice).

Misure di prevenzione per l'affidamento degli appalti di lavori

L'affidamento dei lavori pubblici, specie nelle procedure sotto soglia o nelle negoziazioni, costituisce una delle aree a più elevato rischio corruttivo, in ragione dell'ampio margine di discrezionalità riconosciuto alle stazioni appaltanti nella selezione degli operatori economici e nella gestione delle fasi di affidamento ed esecuzione.

Ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. 36/2023, ogni procedura di affidamento di lavori deve essere improntata ai principi di risultato, fiducia, legalità, trasparenza e concorrenza, garantendo che le scelte amministrative siano sempre tracciabili e motivatamente giustificate nella Determinazione a contrarre o atto equivalente.

In particolare, l'Amministrazione è tenuta a rispettare il principio di rotazione degli affidamenti, previsto dall'art. 49 del Codice, che mira a prevenire il consolidarsi di rapporti privilegiati e a favorire l'accesso al mercato di una pluralità di operatori economici.

La Decisione a contrarre, adottata ai sensi dell'art. 17 del Codice, deve attestare:

- il rispetto del principio di rotazione e delle eventuali eccezioni debitamente motivate;

- la motivazione della scelta della procedura e dell'operatore economico;

- la verifica dei requisiti generali e speciali previsti dagli artt. 94 e 95;

- la pubblicazione e tracciabilità degli atti di affidamento tramite le piattaforme digitali di approvvigionamento e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Le procedure devono essere gestite interamente in modalità digitale, nel rispetto delle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, al fine di garantire la piena trasparenza, la tracciabilità delle operazioni e la prevenzione di ogni forma di interferenza o favoritismo.

Tali misure, unitamente alla verifica ex ante dei requisiti di qualificazione SOA, della regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di conflitti d'interesse, costituiscono elementi fondamentali di prevenzione della corruzione e di tutela della concorrenza negli appalti di lavori pubblici.

Il PNRR e la disciplina derogatoria dei contratti pubblici

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), istituito con il Regolamento (UE) 2021/241, rappresenta uno degli strumenti cardine per la modernizzazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per la realizzazione di investimenti strategici nel periodo post-pandemico.

In Italia, l'attuazione degli interventi PNRR ha comportato l'introduzione di un quadro semplificato e temporaneamente derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria dei contratti pubblici, volto a garantire la celerità, l'efficienza e la trasparenza delle procedure.

Le prime misure di semplificazione sono state introdotte con il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha dettato disposizioni urgenti in materia di semplificazione e innovazione digitale.

Successivamente, il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha consolidato tali misure, prevedendo procedure accelerate per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC (Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il legislatore ha stabilito un sistema unitario che ha assorbito e razionalizzato gran parte della disciplina derogatoria, integrandola nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare negli articoli:

- Art. 225, che disciplina la fase transitoria e la compatibilità delle norme PNRR con il nuovo Codice;
- Art. 17, relativo alla Determinazione a contrarre e alla motivazione delle scelte procedurali;
- Articoli 48–50, che regolano le procedure sotto soglia, mantenendo i principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità;
- Articoli 19–36, che introducono la digitalizzazione integrale del ciclo di vita del contratto;
- Articolo 23, che prevede l'uso obbligatorio del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC.

Sebbene le norme derogatorie introdotte per l'attuazione del PNRR abbiano semplificato alcune fasi procedurali (riduzione dei termini di gara, estensione delle soglie per affidamenti diretti e procedure negoziate, nomina semplificata dei RUP e sostituzione dei pareri), non sono venuti meno gli obblighi di trasparenza, tracciabilità e pubblicità degli atti di gara.

Il D.Lgs. 36/2023, infatti, conferma che ogni procedura di affidamento, anche semplificata o sotto soglia, è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa e di pubblicazione dei dati essenziali relativi a bandi, aggiudicazioni ed esecuzione dei contratti.

Il PNA ANAC 2023–2025 ribadisce che la gestione dei contratti PNRR deve garantire la massima tracciabilità delle decisioni e delle responsabilità amministrative, l'obbligo di pubblicazione degli atti nella piattaforma nazionale "ReGiS" gestita dal MEF e il costante monitoraggio da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Pertanto, anche nell'ambito della disciplina derogatoria e semplificata, restano pienamente vigenti i principi di legalità, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa. Ogni scelta procedurale deve essere motivata e documentata, a tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche e della responsabilità amministrativa connessa agli investimenti PNRR.

In ultimo, occorre considerare che il PNRR terminerà il suo ciclo di vita, salvo differenti determinazioni ragionevolmente improbabili, il prossimo 30 giugno 2026.

La Tabella 15 sull'esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione

Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
Art. 50, D.Lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia manipolato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di determinare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più frequenti; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificiosamente frazionati. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e/o affidamenti ripetuti allo stesso o.e. e verificare anche il buon

Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
	<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</p>	<p>andamento della fase esecutiva). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta messa in opera delle misure programmate.</p> <p>Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre il ruolo di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 36/2023. Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici del PNA 2022).</p>
<p>Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.</p>	<p>Possibile aumento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazio-</p>

Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
		nati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.
<p>Nella scelta degli O.O.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti.</p> <p>NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).</p>		<p>Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare controlli a campione al fine di individuare i contratti sui quali porre maggiore attenzione anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi (ad esempio tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedura negoziata aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili favoritismi, tra l'altro, a livello locale, nella fase di selezione degli operatori economici), anche in relazione al buon andamento della fase esecutiva.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi. Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.
Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); – dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili 	<p>Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.).</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che</p>

Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
	dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.
<p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.</p>	<p>Possibile aumento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Questo al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Nel PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le SA individuano le strutture (ad es. quella di auditing) che potranno effettuare verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli, ad esempio, tramite un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti aventi valore appena inferiore alle soglie minime, idoneo a intercettare possibili elusioni delle norme per la

Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
		qualificazione della stazione appaltante a vantaggio dell'affidamento in autonomia del contratto finalizzato a favorire a determinati operatori economici. Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.
Art. 44 D.Lgs. 36/2023 Appalto integrato È prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata analisi, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.</p> <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta una crescita di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici, nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Ai fini dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</p>
Art. 119, D.Lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione d'insieme dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al	Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.

Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	<p>subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di evitare i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>Attenta valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119, sarebbe sconsigliato il subappalto a cascata.</p> <p>Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti</p> <p>Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>
Art. 215, D.Lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disci-	Nomina di soggetti che non assicurano la neces-	Pubblicazione dei dati relativi ai membri del Collegio consultivo tecnico ai

Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
plina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	saria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022). Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022).

D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
Art. 1, D.L. n. 76/ 2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021. Appalti sottosoglia Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1. In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila € affidamento diretto, anche tramite determina a contrarre ex art. 32, co. 2, del Codice, anche senza consultazione di 2 o più OO.EE.	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro.	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni: tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; tracciamento, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole ammini-

D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
N.B.: Per i servizi e forniture fino alla soglia comunitaria resta fermo l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della PA per le acquisizioni di importo superiore a 5.000 € salvo che la prestazione non sia presente nel mercato elettronico stesso (art. 1, co. 450, Legge n. 296/2006 e 1, co. 130 Legge n. 145/2018).		<p>strazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificiosamente frazionati.</p> <p>Lo stesso RPCT o la struttura appositamente individuata all'interno della SA (o altro soggetto individuato internamente) potrà effettuare successive verifiche a campione (ad esempio un campione del 10% di quegli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi).</p>
	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti.	<p><i>Link</i> alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, §3.1, del PNA).</p> <p>Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i> del PNA).</p>
	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.	Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.
Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consulta-	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma.	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di <i>alert</i> automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <p>1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla so-</p>

D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
<p>zione di almeno 5 O-O.EE., ove esistenti. Nella scelta degli O-O.EE. da invitare alla procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. per gli appalti di lavori pari o superiore a 1 milione di € e fino alla soglia europea procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 10 OO.EE., ove esistenti.</p>		<p>glia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;</p> <p>3) tracciamento, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati;</p> <p>4) tracciamento delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Lo stesso RPCT o la struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A. (o altro soggetto individuato internamente) potrà effettuare successive verifiche a campione (ad es. di un campione del 10% di quegli affidamenti con procedure negoziate aventi valore appena inferiore alle soglie minime. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi).</p>
	<p>Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori</p>	<p>Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p>

D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
	economici a discapito di altri.	Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara. Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura.
Art. 1, co. 3, D.L. n. 76/2020 Esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, legge n. 190/2012.
Art. 2, co. 3, D.L. n. 76/2020 (modificato dal D.L. n. 77/2020) APPALTI SOPRA SOGLIA	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma.	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.
Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Codice previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma.	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni: 1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate; 2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) tracciamento, in base al Common procurement vocabulary (CPV), de-

D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.		<p>gli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;</p> <p>4) tracciamento delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.</p> <p>Lo stesso RPCT o la struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A. (o altro soggetto individuato internamente) potrà effettuare successive verifiche a campione (ad es. di un campione del 10% di quegli affidamenti con procedure negoziate aventi valore appena inferiore alle soglie minime. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi).</p>
	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appositamente individuato all'interno della S.A. circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.
		<p>Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara.</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura.</p>
Art. 2, co. 4, D.L. n.	Nella fase dell'esecuzione	Chiara e puntuale esplicitazione nel

D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
<p>76/2020 <i>[Procedura la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 31 dicembre 2021. Per queste la deroga continua a valere per le successive fasi di affidamento ed esecuzione del contratto]</i></p> <p>Nei casi di cui al co. 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-MIT2016-2020 e RFI-MIT2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto</p>	<p>zione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni (art. 72 della direttiva 2014/24/UE e art. 64 della direttiva 2014/25/UE).</p>	<p>provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p> <p>Comunicazione al RPCT da parte di RUP e/o ufficio gare della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto. <p>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti.</p>
	<p>Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.</p> <p>Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della Legge n. 646/1982.</p>	<p>Nomina di un ufficio di Direzione Lavori composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare il cantiere effettuando giornalmente controlli sul personale e di macchinari in uso all'appaltatore e ai subappaltatori e fornitori in generale. Può farsi riferimento, quali best practice, alle indicazioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".</p> <p>Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della legge n. 646/1982.</p>

D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui al Codice e delle disposizioni in materia di subappalto.		
Art. 4, commi 2 e 3, D.L. n. 76/2020 Estensione della norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 D.Lgs. n. 104/2010), le quali – fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123, D.Lgs. n. 104/2010 – escludono la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	Possibili accordi collusive per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario.	A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli operatori economici (OO.EE.) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusive fra gli stessi. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.
Art. 6, D.L. n. 76/2020 Disciplina del Collegio consultivo tecnico. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, per la	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico. Controlli sulle dichiarazioni rese in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGGMIMS sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022, n. 12 e Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA).

D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione.		

NORME DEL D.L. N. 77 DEL 2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
Art. 48 co. 3, D.L. n. 77/2021	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi.
	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni. Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi.
	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	Lo stesso RPCT o la struttura di auditing appositamente individuate all'interno della S.A. (o altro soggetto individuate internamente) potrà effettuare controlli su un campione di affidamenti ritenuto significativo (almeno pari al 10%) dell'effettivo ricorrere delle

NORME DEL D.L. N. 77 DEL 2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
		condizioni di urgenza previste dalla norma.
	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi. Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura di auditing individuate dalla S.A. che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare.
Art. 48, co. 4, D.L. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 D.Lgs. n. 104/2010), le quali – fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto – limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento perequivalente.	Possibili accordi collusive per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 104/2010.
Art. 48, co. 5, D.L. 77/2021 Appalto integrato È prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE).	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze	Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento si raccomanda di attenersi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021. Fermo restando l'applicazione degli articoli dal 14 al 23 del D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti, i soggetti preposti alla verifica del progetto, svolgono tale attività nel rispetto dell'art. 26, co. 4 e di

NORME DEL D.L. N. 77 DEL 2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
		<p>quanto specificato nelle predette linee guida del Consiglio Superiore.</p> <p>Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni.</p>
	<p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di tracciare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.
<p>Subappalto</p> <p>Art. 49, D.L. n. 77/2021</p> <p>Modifiche alla disciplina del subappalto, in particolare rispetto al limite del ricorso al subappalto prevedendo che:</p> <p>a) dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;</p> <p>b) dal 1° novembre</p>	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlate al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate).</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese parteci-</p>	<p>Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche</p>

NORME DEL D.L. N. 77 DEL 2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
2021 è stato eliminato qualsiasi limite predefinito al subappalto.	panti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.
	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata, RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai subcontratti comunicati.
Art. 50, co. 2, D.L. n. 77/2021 Esecuzione Poteri sostitutivi Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, legge n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.
	Nomina come titolare del potere sostitutivo di	Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la

NORME DEL D.L. N. 77 DEL 2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
<p>consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> <p>In tali casi, il responsabile o l'unità organizzativa titolare del potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta, esercita tale potere entro un termine pari alla metà di quello previsto per la conclusione del procedimento. Questo al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del PNRR e PNC nonché dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei.</p>	<p>soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.</p>	<p>procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento – delle eventuali situazioni di conflitto di interessi (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, §3.1. del PNA).</p> <p>Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p> <p>Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento delle eventuali situazioni di conflitto di interessi (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, §3.1. del PNA).</p> <p>Verifica e valutazione delle dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici, §3.1. del PNA).</p>
	<p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informativi in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia, si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.</p>
<p>Art. 50, co. 4, D.L. 77/2021 Premio di accelerazione</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi</p>	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere</p>

NORME DEL D.L. N. 77 DEL 2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
<p>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediantelostessoprocedimentoutilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	<p>delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.</p>	<p>delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di auditing.</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce di tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione.</p>
	<p>Accordi fraudolenti del RUP o del D.L. con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p>	<p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione.</p>
<p>Art. 53, D.L. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.</p> <p>In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni</p>	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p>
	<p>Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di be-</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni:</p> <p>1) tracciamento, in base al Common</p>

NORME DEL D.L. N. 77 DEL 2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE DEL PNRR		
NORMA	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	POSSIBILI MISURE
e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.	ni e servizi informatici.	<p>procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti (RUP+ufficio gare) se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi;</p> <p>2) tracciamento delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5;</p> <p>3) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.</p>
	Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relative inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	<p>Verifica da parte dell'ente (RPCT o struttura di auditing appositamente individuata o altro soggetto all'interno della S.A.) circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione allegare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara.</p> <p>Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla S.A.</p>

Tipologie misure

TIPOLOGIE MISURE

Misure di trasparenza (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, puntuale esplicitazione nelle determinazioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)
Misure di controllo (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)
Misure di semplificazione (ad es. ricorso alle gare telematiche)
Misure di regolazione (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze)
Misure di rotazione e di formazione del RUP e del personale a vario titolo preposto ad effettuare le attività di verifica e controllo degli appalti
Utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono <i>in primis</i> un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.).

10. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Misure di prevenzione per i procedimenti amministrativi - Pubblicazione dei termini dei procedimenti e dei documenti che corredano l'istanza di parte

A pena di divieto di liquidazione dell'Indennità di risultato a favore del Responsabile, e procedente, sussiste:

- l'obbligo di definire i tempi dei procedimenti dell'Area di competenza, nonché della loro pubblicazione sul Sito dell'Ente.

In relazione ai Provvedimenti che terminano con il silenzio assenso, ove questo istituto sia applicabile, il Dirigente deve, in ogni caso, indicare nella tipologia del procedimento rispetto al quale si applica l'istituto in parola, i termini e l'applicazione dell'art. 20 della Legge n. 241/1990, in modo tale che il Privato abbia contezza del fatto che quel determinato procedimento non si conclude attraverso l'adozione di un provvedimento espresso, ma attraverso l'Istituto giuridico del silenzio positivamente tipizzato che equivale, giuridicamente, all'adozione dell'atto espresso.

È da ricordare che l'art. 2 della Legge n. 241/1990, al comma 9-bis, prevede che l'Ente individua il Soggetto cui attribuire il Potere sostitutivo, in caso di inerzia, nell'adozione dei provvedimenti: tale Soggetto è il Segretario Generale.

Sul Sito istituzionale dell'Amministrazione è pubblicata, in relazione ad ogni procedimento, l'indicazione del Soggetto a cui è attribuito il Potere Sostitutivo, e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990.

Il Titolare del Potere Sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del sog-

getto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali: decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui all'art. 2, comma settimo, della Legge n. 241/1990, il privato può rivolgersi al Responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata Legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le Strutture competenti o con la nomina di un Commissario.

Inoltre, occorre che siano tenute assolutamente presenti, per garantirne l'applicazione, le previsioni di cui all'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di Conclusione del procedimento amministrativo, così sostituito dall'art. 7, comma primo, della Legge n. 69 del 2009, e modificato dall'art. 1, comma trentottesimo, della Legge n. 190 del 2012, che afferma espressamente: *Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le Pubbliche Amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.*

11. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Misure di prevenzione per la concessione di contributi di natura socio-economica

Nessun contributo di natura socio-economica può venire erogato in assenza della preventiva predeterminazione dei criteri oggettivi: sono nulli i provvedimenti comunali, anche regolamentari, dell'Ente che dicano diversamente.

Esiste, tuttavia, una facoltà di derogare a quanto innanzi: essa è conseguente alla necessità di abbinare al contributo economico un progetto individuale predisposto dal Servizio sociale, il quale deve, sempre e comunque, enunciare specificamente le motivazioni che portano a collegare al progetto una determinata somma di denaro, nonché le ragioni che ne giustificano il correlato importo economico in funzione del progetto medesimo.

Per quanto attiene ai contributi associati al progetto individuale predisposto dal Servizio sociale di base, deve essere redatto un referto separato al quale allegare le relazioni del Servizio sociale di base, contenenti le motivazioni che hanno portato ad associare al progetto una determinata somma di denaro, e le ragioni che ne hanno giustificato il correlativo importo economico in funzione del progetto (processo decisionale).

Misure di prevenzione per la concessione di contributi ed ausili finanziari a soggetti senza scopo di lucro

Nessun contributo ad Enti associativi senza scopo di lucro può essere erogato senza la previa predeterminazione dei criteri oggettivi sulla cui base riconoscere il beneficio medesimo: sono nulli i provvedimenti comunali, anche regolamentari, dell'Ente che prevedano diversamente in quanto preclusivi della trasparenza e della concorsua-

lità.

Misure di prevenzione in tema di affidamento a terzi di beni di proprietà comunale

Anche il procedimento attivato al fine dell'affidamento a terzi, e per il loro beneficio, del godimento di beni dell'Ente, è condizionato alla procedura ad evidenza pubblica che deve necessariamente collocare, a base della scelta del contraente, il maggior valore economico offerto in sede di aggiudicazione.

Occorre, a tal fine, che la procedura di affidamento pubblico sia oggetto di opportuna diffusione attraverso il Sito Web istituzionale dell'Ente.

Occorre, inoltre, stabilire che il termine di presentazione delle offerte non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Ente.

Misure di prevenzione per i titoli abilitativi edilizi

Il rilascio di Titoli abilitativi edilizi richiede delle competenze da parte del Responsabile cui è attribuita la funzione: Dirigente e/o Responsabile del procedimento, nella cui esclusiva sfera d'influenza ricade ogni fase relativa all'azione amministrativa; nei riguardi di tale Responsabile non possono essere esercitate, in modo assoluto, forme di pressione, sia diretta sia indiretta.

È fatto obbligo assoluto, al Responsabile ed al RUP, di tracciare chiaramente, in ogni Titolo abilitativo edilizio, trattandosi di attività di natura vincolata, il percorso normativo e quello decisionale che supportano e giustificano il provvedimento, declinando la normativa applicata.

Particolare attenzione deve essere riposta alla complessa disciplina vincolistica, che interessa gran parte del territorio comunale: vincoli di piano, archeologici, idrogeologici, aeroportuali, paesaggistici, naturalistici, ciascuno dei quali è assoggettato ad una specifica disciplina e, sovente, ad Enti differenti, preposti alla tutela del vincolo ed al rilascio del parere favorevole, propedeutico all'emissione del titolo edilizio.

Analoghe modalità sono da applicarsi nei casi di Attività sostitutiva dei Privati, nei termini che la Legge prevede in relazione alle verifiche che devono essere esperite d'Ufficio.

Un ruolo fondamentale è rivestito dallo Sportello Unico dell'Edilizia, che permette di inoltrare pratiche edilizie conformemente alla normativa vigente, ponendo particolare attenzione sia alla documentazione prodromica al rilascio del titolo sia alle somme autodeterminate dall'Utente e/o da determinare dall'Amministrazione in sede d'istruttoria. I diritti d'istruttoria, altresì, vengono corrisposti attraverso Pago PA ed il loro mancato versamento determina l'improcedibilità dell'iter tecnico-amministrativo.

Importante è l'allegazione, nella documentazione propedeutica, della Dichiarazione antiriciclaggio, ex D.Lgs. n. 231/2007 (e ss.ii.mm.), nonché le dichiarazioni ex art. 46, D.P.R. n. 445/2000, afferenti all'assenza dei carichi pendenti, di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter.

Nell'iter tecnico-amministrativo prodromico al rilascio dei titoli edilizi, giova rammentare il fondamentale ruolo rivestito dalla Commissione edilizia, ex art. 148 D. Lgs n. 42/2004, la cui ultima nomina, in ordine di tempo, è avvenuta con Decreto sindacale n. 3, del 14/02/2025. Si rammenta che l'art. 2, comma 6, della Legge Regione Lazio 22 giugno 2012, n. 8, prevede che: "l'istituzione della Commissione locale per il

paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni in materia paesaggistica e urbanistico – edilizia, richiesti dall'art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004, per l'esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche". I Componenti della predetta Commissione comunale per il Paesaggio devono poter operare in condizioni di estrema tranquillità, senza pressione alcuna dall'esterno e con la piena collaborazione degli Uffici dell'Area interessata, che dovranno fornire adeguato supporto ai lavori della Commissione medesima.

Misure di prevenzione per le varianti di contratto

Un elevato rischio di corruzione è da ritenere sussistente per le Varianti di contratto, e ciò in considerazione del fatto che il Responsabile, e/o il Direttore dei Lavori, possono certificare che una variante sia necessaria senza che la stessa presenti ragioni verificabili concretamente: l'indice di rischio è rappresentato, evidentemente, dalla diretta proporzionalità tra l'aggravio di spesa per l'Amministrazione, ed il costo dello scambio celato all'interno della variante fraudolenta.

Di conseguenza, risulta oggettivamente necessario che le varianti siano adeguatamente motivate, e che ad esse sia allegata una relazione tecnica del RUP che disegni puntualmente le ragioni poste a fondamento della variante stessa, indicando la categoria della variante ammessa dall'art. 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e la ragione tecnica della variante; inoltre, il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base di quanto disposto dall'art. 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023 deve attestare che nessuna responsabilità grava sul Progettista, fatta salva ogni prova contraria.

In tutti quei casi ammessi dalla Legge, ed in cui la progettazione appartiene alla competenza del Responsabile Unico del Procedimento, compete al Responsabile dell'Area adottare la certificazione: nel caso in cui RUP e Responsabile siano coincidenti, la certificazione compete ad altro Responsabile tecnico alla cui nomina procede il Segretario Generale, nella veste di RPCT, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni impeditive.

Nei casi in cui la percentuale della Variante superi la metà del quinto dell'importo originario del contratto, la stessa deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, non oltre cinque giorni dalla sua adozione, all'ANAC, nonché al Prefetto, dandone comunicazione contestuale anche al RPCT.

12. La formazione

Il RPCT promuove e realizza azioni formative obbligatorie e mirate a beneficio dei Responsabili di Area, dei Responsabili di Procedimento, ma anche di tutto il Personale, in tema di Anticorruzione: l'Area Risorse Umane provvede all'esecuzione della Formazione nel rispetto delle Disposizioni dello stesso RPCT.

Oltre alla Formazione intesa come organizzazione di sessioni per le quali è prevista la partecipazione obbligatoria del Personale dell'Ente, un ruolo fondamentale è rivestito dai Laboratori di Sviluppo urbano tenuti dalle Unità di Progetto PNRR, che si palesano come un percorso di finanza integrata e di costituzione di modelli di organizzazione, al fine di "riversare" sul territorio dei progetti concreti e fattivi. La conoscenza delle attività del PNRR, infatti, consente ai Dipendenti, ma altresì agli Stakeholders, di verificare, puntualmente, l'utilizzo delle risorse ed il loro impatto "tangibi-

le” sui bisogni della collettività. Un esempio è costituito dall’affidamento di contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) con finanza di progetto (art. 193 D.Lgs. n. 36/2023, ma anche la Relazione speciale n. 9/2018 della Corte dei Conti europea su PPP nell’UE), sia per ciò che concerne le opere fredde, sia per quanto riguarda l’efficienza energetica.

13. Il Codice di comportamento

Il Codice di Comportamento, qui in allegato, si configura come parte integrante e sostanziale del PTPCT ed è stato armonizzato con le Linee Guida ANAC stabilite dalla Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha infatti elevato il Codice a un fondamentale strumento di prevenzione integrato, stabilendo in modo netto la stretta connessione tra il Codice di Comportamento e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), i cui contenuti sono ormai parte integrante del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). Per questa ragione, il Codice non può essere considerato un documento isolato, ma deve essere necessariamente armonizzato e coordinato con la sezione anticorruzione del PIAO, poiché il suo obiettivo primario è orientare le condotte del personale verso il miglior perseguimento dell’interesse pubblico.

Questo legame tra i due strumenti è funzionale:

mentre il PTPCT/PIAO si occupa di identificare le aree di rischio, mappare i processi e valutare i possibili pericoli di corruzione; il Codice di Comportamento funge da traduzione operativa e comportamentale di queste strategie, contribuendo attivamente alla prevenzione dei rischi attraverso la definizione di precisi doveri.

Si tratta, dunque, di un documento che fornisce la specificità degli obblighi, mettendo in evidenza i doveri di tutti i destinatari in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, trasformando i principi generali del Piano in doveri concreti per i dipendenti, la cui violazione può assumere rilevanza disciplinare.

A ulteriore supporto di questa sinergia, le Linee Guida ANAC promuovono l’aggiornamento e la formazione sui nuovi codici in stretta relazione con la pianificazione triennale, garantendo così che l’etica e l’integrità siano integrate in modo dinamico e continuo nella condotta quotidiana del personale pubblico.

14. Altre iniziative

Ai fini del perseguimento della Prevenzione della Corruzione, rilevano:

- l’oggettiva importanza dell’indicazione dei Criteri di Rotazione del Personale;
- l’adozione di misure per la Tutela dei Segnalatori (Whistleblower) (la cui normativa è stata disciplinata dal recente Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023);
- l’individuazione dei Referenti e Collaboratori di Area per l’Anticorruzione;
- la formazione;
- la Trasparenza che, in particolare, di seguito, viene presa in esame in sede disciplinare.

Il RPCT, entro il 31 dicembre di ogni anno, o comunque entro altra data indicata dall'A.N.AC., redige una Relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT e sulle eventuali sanzioni applicate: la Relazione deve essere pubblicata sul Sito istituzionale dell'Ente e vestita secondo il Modello ANAC.

15. Il Whistleblower: il Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023

Precedentemente all'approvazione del D.Lgs. 24/2023, nel settore pubblico, la disciplina del whistleblowing era assicurata dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, che disponeva espressamente il divieto di ritorsioni per il dipendente pubblico qualora segnalasse al RPCT, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria, comportamenti illeciti di sua conoscenza.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha abrogato tali disposizioni e ha stabilito una revisione della disciplina.

Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, prevede in un unico testo normativo l'intera materia dei canali di segnalazione e delle tutele a favore dei segnalanti, nel settore pubblico e privato.

In forza del combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del D.Lgs. 24/2023 il Whistleblower è colui che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile "violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato", di cui è venuto a conoscenza all'interno di un contesto lavorativo (pubblico o privato).

Per quanto riguarda il bacino dei segnalanti, si evidenzia che è piuttosto ampio in quanto essi possono essere individuati, sia internamente, che esternamente alla struttura, nonché tramite "divulgazione pubblica".

Tra questi soggetti vi sono anche gli ex dipendenti, i collaboratori e i tirocinanti.

Per ciò che concerne l'oggetto delle segnalazioni si evidenzia che questo è piuttosto ampio e comprende un gran numero di condotte illecite. Ulteriori aspetti su cui si pone attenzione riguardano la centralità del ruolo dell'A.N.AC., in qualità di autorità nazionale per il whistleblowing, con competenza anche nel settore privato: l'attenzione al tema della riservatezza, delineata come principio esteso a tutti i soggetti menzionati nella segnalazione (compresi i testimoni); il raccordo con la protezione dei dati personali e la più puntuale indicazione delle possibili condotte discriminatorie; la previsione della figura del facilitatore, di supporto ai segnalanti.

Il pubblico Dipendente che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 24/2023, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione, come esplicitamente riportato nell'art. 17 comma 4, del decreto legislativo n. 24/2023.

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato, o dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Con-

siglio dei ministri, o gli altri Organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Al Whistleblower, quindi, devono essere assicurate precise garanzie e le tutele di riservatezza e di anonimato.

Appare, altresì, necessario richiamare la Deliberazione n. 301 del 12 luglio 2023, l'ANAC di adozione del *Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24*.

A fronte di quanto sopra, si ricorda che il Sistema anticorruzione si costruisce su alcuni principi morali che si nutrono del coinvolgimento, non solo degli Operatori della Pubblica Amministrazione, questa ormai intesa nell'accezione universale di Collettività di Dipendenti, sia pubblici, che privati, ma anche estendendosi a chiunque riscontri, noti, sospetti o tema l'effettuazione di un illecito a base corruttiva; principi che si nutrono di nuove forme di pensiero e di relazione all'interno dei singoli contesti funzionali e d'ufficio, che solo mediante l'azione attiva di chi partecipa questi contesti può trovare reale soddisfazione, quella soddisfazione che necessita della coscienza civile del rispetto degli altri, del bene pubblico e del bene privato, e della giusta attenzione che in questo senso occorre dare.

In altri termini, e per essere questa la stessa intima ratio del Sistema anticorruzione: se non si interessano, coinvolgendoli, gli Operatori, il Sistema stesso è destinato a fallire; e del resto, se così non fosse, il Legislatore, e non solo quello italiano, con la Legge Anticorruzione non avrebbe fatto altro che aggiungere un'altra Istituzione a contrastare fenomeni negativi per i quali già vi sono le giuste Istituzioni, ma che, pur essendo capaci ed operative, non possono essere in grado di poter assicurare la corretta forma di contrasto.

Questo significa che quando si parla di Anticorruzione si sta parlando di un Sistema amministrativo, e non penale, che deve, che vuole contrastare il fenomeno dall'interno, in una dimensione assolutamente preventiva, e certamente non repressiva come è esattamente quella delle Procure della Repubblica, la cui attività non è sostituibile o doppiabile, e la cui azione mira solo ad accertare responsabilità penali, ma certamente non a governare il Sistema.

In altre parole, l'Autorità nazionale Anticorruzione, ed il Sistema che a questa fa capo, significa prevenzione pura, e significa educazione alla correttezza dei meccanismi, in una precisa dimensione di legalità ed efficienza.

Ed è per tale ragione che il Whistleblowing è un elemento, un soggetto, troppo rilevante, quanto ineludibile, nel complesso meccanismo dell'Anticorruzione; e non può essere ridotto ad una semplice, quanto importante, tessera del variegato mosaico che è composto dal quadro legislativo e normativo cui si riferisce il Sistema anticorruzione.

Il Whistleblowing raffigura, perché questo deve fare, la reale chiave di innesco della effettività della dell'azione anticorruptiva, che vuole ancorarsi alla consapevolezza del singolo Operatore, pubblico e privato, come di ogni Cittadino, e che si fonda:

- sull'essere parte importante del Sistema;
- forse sull'essere Egli stesso il Sistema;
- o, magari meglio, sull'essere contitolare di questo Sistema;
- ed ancora, sull'essere il vero Soggetto portatore di interessi che devono essere tutelati e garantiti.

Da qui l'assoluta importanza di ogni contributo libero, maturo, spontaneo di ogni Persona che, forte del sentimento civico, non abbia riserve nel segnalare condotte

illecite di cui è venuto a conoscenza, non solo nell'ambito del rapporto di lavoro, ma anche, semplicemente, e si fa per dire, come Cittadino; e che quindi avverta il dovere di dare il proprio sostegno ad impedire che condotte e comportamenti antiggiuridici, illegali, se non addirittura illeciti, possano essere praticati.

Importante, allora, il Regolamento dell'ANAC sul Whistleblowing, che se da una parte disciplina la materia con una propria identità, dall'altra richiama l'attenzione sul quel dovere sociale che, se riusciamo a sentire proprio, è destinato, solo e soltanto, a migliorare la qualità della condizione di cittadinanza di ogni singolo individuo; e non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo, il cui contesto generale richiede il contributo ed il sostegno di ogni Paese dell'Unione.

Parimenti importante è conoscere, seguire e citare, pedissequamente, quanto ci dice l'A.N.A.C. in materia, non soltanto nel testo del Regolamento, ma anche nelle sue comunicazioni.

Le nuove linee guida

L'analisi dei dati raccolti a seguito dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa sul whistleblowing, che ANAC ha condotto nel corso del 2023, ha evidenziato significative criticità, tra cui:

- la necessità di migliorare la comunicazione interna;
- la formazione del personale;
- la gestione dei canali di segnalazione.

Tali risultanze hanno imposto ad Anac di chiarire alcuni aspetti, normativi e operativi, attraverso indicazioni chiare e indirizzi interpretativi di carattere generale, al fine di orientare i soggetti destinatari della normativa sempre nel rispetto della autonomia organizzativa di ciascun ente pubblico e privato.

Le nuove linee guida, sono state in consultazione fino al 9 dicembre 2024, successivamente approvate dal Consiglio dell'Autorità il 23 luglio 2025, poi trasmesse al Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso favorevolmente con provvedimento n. 581 del 9 ottobre 2025 e infine approvate con delibera Anac n. 478 del 26 novembre 2025 per quanto riguarda i canali interni di segnalazione, con "L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa.(...)"- estratto da sito ANAC, news 12.12.2025.whistleblowing-linee-guida-canali-interni - . Le recenti indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione tracciano un percorso preciso per l'attivazione dei canali di segnalazione interna, un obbligo che riguarda trasversalmente enti pubblici e privati. Il processo ha inizio con una fase consultiva, durante la quale l'ente deve coinvolgere le rappresentanze sindacali (RSA/RSU) per fornire un'informativa completa sul sistema che si intende adottare, sebbene il parere finale dei sindacati rimanga non vincolante. Il cuore del sistema risiede nella figura del Gestore del canale, che può essere un ufficio interno, una singola persona o un soggetto esterno, purché dotato di spiccata autonomia, indipendenza e professionalità. Questo incarico ha responsabilità precise: deve confermare la ricezione della segnalazione entro 7 giorni, condurre un'istruttoria imparziale e fornire un riscontro definitivo al segnalante entro un termine massimo di 3 mesi. Per ottimizzare le risorse, la normativa concede ai piccoli Comuni e alle aziende private con meno di 249 dipendenti la possibilità di condividere il canale e le relative risorse istruttorie. Le segnalazioni possono essere inoltrate sia in forma scritta — con una netta pre-

ferenza per piattaforme informatiche che utilizzino la crittografia — sia in forma orale, tramite messaggistica vocale o incontri diretti. In ogni caso, il principio cardine è la tutela assoluta della riservatezza dell'identità del whistleblower e del contenuto della segnalazione, vietando espressamente ogni forma di ritorsione. Qualora una segnalazione venga erroneamente inviata a un ufficio non competente, quest'ultimo ha l'obbligo di trasmetterla al gestore corretto entro 7 giorni, informandone contestualmente l'autore. L'efficacia del sistema è garantita da due pilastri fondamentali: la formazione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi. Da un lato, gli enti devono programmare sessioni formative periodiche sia per la popolazione aziendale che per i gestori specifici; dall'altro, per le società che adottano il Modello 231, è obbligatorio integrare il sistema disciplinare. Questo deve prevedere sanzioni sia per chi viola le tutele del segnalante, sia per chi effettua segnalazioni con dolo o colpa grave, garantendo così l'integrità dell'intero processo.

Nella medesima data è stata altresì adottata la delibera Anac n. 479 con la quale sono state apportate *“modifiche ed integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, così da assicurare la coerenza dei contenuti con le indicazioni presenti superando alcune criticità segnalate dai soggetti tenuti ad applicare il d.lgs. n. 24/2023.”* - estratto da sito ANAC , news 12.12.2025.whistleblowing-linee-guida-canali-interni - .

La Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 dell'ANAC introduce modifiche e integrazioni alle precedenti Linee Guida sul whistleblowing (Delibera n. 311/2023). L'obiettivo principale è armonizzare le procedure di segnalazione esterna con le nuove indicazioni sui canali interni (Delibera n. 478/2025) e risolvere criticità applicative emerse nel tempo. Di seguito i punti salienti del provvedimento:

Gestione delle Segnalazioni Anonime: i soggetti pubblici e privati possono (e non devono più necessariamente) trattare le segnalazioni anonime come ordinarie, a condizione che ciò sia previsto dai propri regolamenti interni.

Riservatezza e Canali di Trasmissione:

Posta elettronica: L'uso di e-mail ordinarie o PEC è considerato inadeguato a garantire la riservatezza, a meno che non siano adottate specifiche contromisure giustificate da una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Metodo delle “tre buste”: per le segnalazioni cartacee, viene confermato l'uso di tre buste chiuse per separare i dati del segnalante dal contenuto della segnalazione, garantendo una protocollazione riservata.

Digitalizzazione: per gli enti soggetti al Codice dell'Amministrazione Digitale, le soluzioni cartacee devono essere considerate un'*extrema ratio* rispetto ai canali informatici.

Condivisione dei Canali e Responsabilità

Per Enti di piccole dimensioni: è consentita la condivisione del canale di segnalazione e delle risorse per le indagini per ottimizzare i costi. Nonostante ciò, ogni ente deve nominare il proprio gestore adottando misure tecniche per garantire che ogni gestore acceda solo alle segnalazioni di propria competenza. In merito all'accesso al Canale Esterno (ANAC) viene chiarito che i lavoratori di soggetti privati con meno di 50 dipendenti (che non adottano il Modello 231 e non operano in settori sensibili) possono presentare segnalazioni direttamente ad ANAC tramite il canale esterno, superando precedenti incertezze applicative.

Altre Modifiche Rilevanti

- Modello 231: L'obbligo di prevedere sanzioni disciplinari per la violazione della riservatezza si applica a tutti gli enti che hanno adottato un Modello 231, indipendentemente dal numero medio di lavoratori.
- Allegati Tecnici: Sono stati integralmente aggiornati gli Allegati 2 e 3 riguardanti le istruzioni tecniche per la trasmissione, l'accreditamento e l'acquisizione delle segnalazioni ad ANAC.

Di seguito vengono riportate e descritte le principali indicazioni operative:

- 1) al fine dell'attivazione del canale interno, l'ANAC si sofferma sull'interlocazione con le rappresentanze sindacali, precisando che questa ha carattere esclusivamente informativo. In particolare, nelle linee guida viene descritto:
 - il contenuto dell'informativa che dovrebbe riguardare gli elementi principali che connotano il canale interno;
 - le modalità di presentazione e la gestione della segnalazione;
 - l'individuazione del gestore;
 - la formazione specifica del personale addetto;
 - la modalità di diffusione all'interno dell'ente delle informazioni relative all'utilizzo del canale.
- 2) La gestione del canale interno deve permettere segnalazioni scritte, preferibilmente mediante piattaforma IT, adatta a garantire la riservatezza e, non meno importante, la possibilità di mitigare eventi come Data Breach. Diversamente, per le segnalazioni cartacee è proposto il metodo delle due buste: una, con la descrizione dell'evento, e l'altra, con i dati del segnalante. Infine, inserire in una terza busta le due buste precedentemente collezionate con all'esterno la dicitura "Riservata", protocollata attraverso un autonomo registro in quanto non è ritenuto garantista il ricorso alla e-mail o alla PEC, con riguardo alla tutela della riservatezza del segnalante. Oltre alla suddetta forma, deve essere garantita anche la modalità di segnalazione orale attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica che possano permettere la registrazione e l'archiviazione della comunicazione, previo consenso del segnalante. L'ANAC segnala come sia di primaria importanza gestire il tracciamento di questo tipo di segnalazione, specie per un effettivo e corretto procedimento.
- 3) Circa eventuali sanzioni relative alla mancata o non conforme attivazione del canale interno, l'ANAC precisa che delle stesse risponderebbe l'organo di indirizzo, sia nel settore pubblico, che in quello privato, in solido con i suoi componenti. Inoltre, il competente ufficio di vigilanza whistleblowing di ANAC (UWHIB) ha facoltà di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti dei responsabili, sempre rispettando il principio del contraddittorio con possibilità di ricorrere alla difesa avvalendosi di OO.SS o di un legale.
- 4) Per quanto attiene al whistleblowing e al Modello organizzativo 231, l'ANAC reputa necessario che il Modello venga adeguato sotto tre profili:
 1. previsione del canale di segnalazione interna o adeguamento di quello già attivato;
 2. esplicitazione del divieto di ritorsione;
 3. aggiornamento del sistema disciplinare con possibili sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sanzionati da ANAC.

- 5) Le Linee guida in esame, ribadiscono che il gestore del canale interno deve essere dotato di autonomia, imparzialità e indipendenza; onde evitare una compromissione di tali prerogative, viene posta attenzione al cumulo di incarichi, soffermandosi su quello di RPD che non può assumere anche l'incarico di gestore per la gravosità degli impegni che andrebbe ad affrontare. Inoltre, per garantire l'autonomia, andrebbe evitato di assegnare agli organi di vertice e /o di controllo poteri di supervisione sulla gestione delle segnalazioni o della competenza ad adottare i provvedimenti decisionali. Il Gestore deve avere pieno accesso ai servizi dell'ente (come banche dati), può essere supportato da altre strutture interne o esterne con collaboratori esperti e preparati. Il gestore, e i suoi eventuali collaboratori, preferibilmente in possesso di conoscenze in ambito giuridico ed etico, dovrà essere specificamente formato e messo in condizioni di acquisire una buona conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente e godere di ottima reputazione per accrescere la fiducia dei potenziali segnalanti.
- 6) Legata al cumulo di incarichi e l'attenzione posta dall'Anac sull'ipotesi di conflitto di interesse e di temporanea assenza del gestore. Nell'ipotesi che la segnalazione riguardi il gestore, questi dovrà astenersi dal trattarla, comunicandola all'organo di Vertice, e trasmetterla ad altro soggetto/ufficio preventivamente individuato nella procedura adottata, idoneo e che dovrà ovviamente rispettare le previsioni del D.Lgs. 24/2023. Analogamente, per il caso di temporanea assenza, dovrebbe essere già individuato, nell'impiantare il canale e la procedura interna, un sostituto del gestore. L'ANAC evidenzia la possibilità, per il segnalante, di ricorrere al canale esterno, qualora sia il gestore che il sostituto siano impossibilitati all'evasione della segnalazione. Nel caso il segnalante produca la segnalazione a più soggetti interni ed esterni, l'ANAC richiama nel primo caso l'esigenza che gli altri destinatari interni la veicolino al gestore nelle forme previste dalla norma mentre, laddove venga interessato anche un soggetto esterno, il gestore dovrà vagliare, interessando anche il segnalante.
- 7) Codici di comportamento
L'ANAC sottolinea la necessità di una completa armonizzazione del quadro normativo di cui al D.Lgs. 24/2023 e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (CCDP), emanato con il D.P.R. n. 62/2013. Raccomanda alle PP.AA. di aggiornare i propri codici di comportamento in merito al rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza, al divieto di ritorsione, all'immediata veicolazione al gestore della segnalazione ricevuta da soggetto non competente. In particolare, questi comportamenti assumono natura di doveri d'ufficio con conseguente possibile responsabilità.
L'adeguamento dei codici di comportamento ai doveri connessi alle tutele da assicurare in materia di whistleblowing risulta del tutto coerente con il sistema generale di prevenzione della corruzione, in cui gli strumenti relativi alla gestione del rischio (sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/PTPCT) e all'adozione del codice di comportamento sono tra loro strettamente connessi.
- 8) Formazione
Il whistleblowing rappresenta uno strumento centrale per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti a tutela delle organizzazioni pubbliche e private, ma anche a tutela del contesto socio-economico.

Una formazione regolare e con cadenza periodica in materia, tenuto anche conto che la tutela del whistleblower, rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione; infatti, è essenziale per creare una cultura di trasparenza e integrità all'interno dell'organizzazione, che rafforza la fiducia dei dipendenti nell'ente e promuove un ambiente lavorativo più etico e responsabile. Del resto, si rammenta, che è la stessa l. 190/2012 ad aver previsto l'avvio di percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 11). L'ANAC si sofferma sull'esigenza di una formazione periodica e articolata secondo le attività specificamente dedicate al personale che gestisce le segnalazioni; ed evidenzia che la formazione dovrà coinvolgere anche il personale (dipendenti e collaboratori) di soggetti che sono fornitori dell'Ente, valutando positivamente una programmazione e un'esecuzione della formazione sempre più orientata all'esame di casi concreti, calati nel contesto organizzativo delle diverse amministrazioni/enti. Si rammenta, in ogni caso, che la formazione va sempre abbinata ad una corretta informazione da parte degli enti/amministrazioni, sul sito istituzionale e nei luoghi di lavoro, sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito dall'ANAC, come previsto dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 24/2023 e come già indicato nel § 3.1. delle LLGG ANAC n. 311/2023 cui si rinvia per maggiori dettagli.

Le segnalazioni del whistleblower

L'Istituto del Whistleblowing oggi assume una portata applicativa robusta ed ad obiettivo.

Con il riconoscimento in capo all'A.N.AC. del potere sanzionatorio, espressamente previsto all'art. 21 del D.Lgs n. 24/2023, è stato registrato un aumento delle comunicazioni di misure ritorsive subite a seguito di segnalazioni di illeciti, le quali, insieme a queste ultime, vengono generalmente acquisite attraverso un sistema informatico che garantisce riservatezza, sicurezza e affidabilità.

Nella precedente normativa non venivano espresse le modalità da seguire al fine di tutelare il riserbo sull'identità del whistleblower; all'articolo n. 12 del Decreto Legislativo n. 24/2023 invece è istituito l'obbligo di riservatezza che garantisce la protezione dell'anonimato del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare. Lo stesso articolo tutela anche l'identità sia delle persone coinvolte, sia delle persone menzionate all'interno della segnalazione.

Misure di protezione a favore dei soggetti segnalanti

La tutela principale consiste nella protezione del whistleblower da qualsiasi tipo di ritorsione che potrebbe subire in seguito alla segnalazione.

Nella normativa vigente viene, infatti, espressamente dichiarato che gli enti e i segnalanti non possono subire ritorsioni di alcun tipo. Con il termine ritorsione si intende un qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, attuato in conseguenza della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che causa o può causare al whistleblower o a colui che ha sporto denuncia, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.

La normativa vigente, prevede una vera e propria lista di comportamenti, atteggiamenti e condotte che sono da ritenersi ritorsive, istituendo, quindi, una presunzione legale di ritorsività.

In tema di condotte presumibilmente ritorsive, l'art. 17 comma 4 cita ad esempio: il licenziamento, il mutamento di mansioni, il mancato rinnovo di un contratto a termine ecc.

Nel settore pubblico e in quello privato, è l'ANAC che si occupa della gestione delle comunicazioni ritorsive e, per quanto di competenza, può collaborare con l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda la prova di tale ritorsione, colui al quale è imputato il comportamento ritorsivo dovrà provare che i fatti e le condotte poste in essere sono state motivate da ragioni totalmente estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia. Di conseguenza, il segnalante, tutelato, potrà giovare della presunzione di legge.

Ulteriore garanzia per il segnalante è la riservatezza della sua identità.

Qualsiasi informazione, da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non può essere rivelata. Viene fatta eccezione se il segnalante esprime il consenso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Tutele specifiche sono previste nell'ambito dei procedimenti penali, in quelli dinanzi la Corte dei Conti e nei procedimenti disciplinari.

Con ciò bisogna prendere in considerazione che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre il necessario per dare giusto seguito alle stesse.

Alla luce di quanto ora esposto, appare rilevante porre l'attenzione su quanto recentemente espresso dal Tribunale di Bergamo (sent. n. 951 del 6 novembre 2025), il quale si è pronunciato in termini di nullità delle azioni disciplinari e dei provvedimenti professionali attuati nei confronti di un dipendente che aveva segnalato all'Ente di appartenenza alcune condotte illecite. Il Tribunale ha condannato l'Ente, responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c., al risarcimento del danno morale sofferto dal dipendente in conseguenza del "profondo senso di malessere, isolamento emarginazione e umiliazione".

Il sistema delle segnalazioni per le condotte e i fatti illeciti commessi nel contesto lavorativo

Sono diversi i canali di segnalazione all'interno della nuova disciplina:

- * Canale di segnalazione interna, competenza di ciascuno dei soggetti del settore pubblico e soggetti del settore privato;
- * Canale di segnalazione esterna, predisposto dall'ANAC o da altri Enti deputati alla gestione delle segnalazioni "esterne", a cui si può ricorrere nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023.

Sembra esserci una gerarchia nel disegno del legislatore sui canali di segnalazione.

La disciplina in oggetto, infatti, ha dato priorità al canale di segnalazione interna, gli enti destinatari della normativa hanno l'obbligo di istituirlo, indicando anche le condizioni necessarie per cui è, inoltre, possibile anche accedere alla segnalazione esterna.

Si precisa che, oltre a tali canali è possibile, alle condizioni previste, effettuare una

divulgazione pubblica, ovvero un'azione diretta a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite diversi mezzi: la stampa, mezzi elettronici e vari mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, oltre che una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Risulta ovvio, a questo punto, che chi segnala o denuncia deve avere un sensato e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano vere e pertinenti alla normativa.

Sanzioni

L'ANAC, in qualità di Autorità competente e responsabile, è autorizzata ad applicare sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni, possono, ad esempio, applicarsi nelle seguenti ipotesi:

- assenza di canali di segnalazione;
- procedure non conformi a quelle fissate dal D.lgs. n. 24/2023;
- attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute inesistenti;
- sono state commesse ritorsioni;
- la segnalazione è stata intralciata o si è tentato di intralciarla;
- è stato violato l'obbligo di riservatezza sull'identità del whistleblower.

Giova qui evidenziare che l'autore della comunicazione è tempestivamente informato dell'avvio del procedimento nonché della conclusione e degli esiti dello stesso, secondo le modalità specificate nel suddetto Regolamento.

Il procedimento sanzionatorio si conclude, quindi, con l'adozione di un provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la "ritorsione" o la "discriminazione", con un provvedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di aver adottato il provvedimento ritorsivo, ovvero nei confronti del soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione ritenuta ritorsiva.

Con la Delibera del 12 luglio 2023, n. 311, l'A.N.AC. è intervenuta al riguardo adottando Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

16. La rotazione: ordinaria e straordinaria

La *Rotazione Ordinaria* del Personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione; è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla Legge n. 190/2012 - art. 1, comma quarto, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b).

Nel PTPCT l'Ente deve indicare come, e in che misura, farà ricorso alla rotazione, magari rinviando chiaramente a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura, come, ad esempio, i Regolamenti sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi.

La Rotazione ordinaria del Personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di de-

terminati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione; infatti, l'alternanza riduce il rischio che un dipendente di questo Ente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne, o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

La Rotazione ordinaria rappresenta, in generale, anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione di tutto il Personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore; in tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile, e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future.

La Rotazione ordinaria è una tra le diverse misure che questo Ente ha a disposizione in materia di prevenzione della corruzione; ricorrendo alla Rotazione, infatti, si attua una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo; in particolare, occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'Amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Si tratta, allora, di uno strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale, o con valenza punitiva, e come tale va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale: restano, naturalmente, ferme le discipline speciali di rotazione previste per particolari categorie di personale non contrattualizzato.

L'Istituto generale della Rotazione, in quanto tale qualificata come ordinaria, va distinto dall'istituto della *Rotazione straordinaria*, che è misura di prevenzione della corruzione, previsto dall'art. 16, comma primo, lett. I-quater) del Decreto Legislativo n. 165/2001 (integrato dall'art. 1, comma 24, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.), come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi; tale norma, infatti, prevede la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

È una misura che solo nominalmente può associarsi all'istituto generale della Rotazione, e che in realtà è più una rimozione, magari precauzionale e/o di tutela, ma pur sempre una rimozione.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, l'A.N.AC. ha riscontrato numerose criticità nell'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria; è risultato, infatti, che spesso le Amministrazioni, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, non sempre procedono alla rotazione assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio.

In casi frequenti, la misura è stata attivata solo successivamente all'impulso dell'Autorità.

Tali criticità sono dovute, da un lato, a lacune nel testo normativo che manca di chiarire: sia il momento del procedimento penale, in cui l'Amministrazione deve valutare se applicare la misura, e sia l'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura; ma sono dovute anche a motivi organizzativi, come, ad esempio, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento penale da parte del dipendente interessato o la dimensione organizzativa e l'esiguo numero di

Responsabili, ove la misura della rotazione straordinaria debba applicarsi a tali soggetti.

Con la Deliberazione 26 marzo 2019, n. 215, l'ANAC ha chiarito la materia, esprimendosi con le Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma primo, lettera l-quater, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, facendo riferimento:

- alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

17. Il Lavoro Agile (Smart Working)

Il Lavoro Agile, divulgato come *Smart Working*, o come *Flexible Working*, non è un rapporto di lavoro in quanto tale, bensì è una delle modalità di attuazione del rapporto di lavoro, ovviamente di lavoro subordinato, che si qualifica perché non sono previsti vincoli di orario o di spazi, in realtà, almeno all'inizio, nemmeno forme organizzative per fasi, per cicli e per obiettivi.

Il Lavoro Agile è concordato tra Dipendente e Datore di Lavoro, ed è finalizzato: da una parte al sostegno del Lavoratore, perché questo possa conciliare i tempi di vita e lavoro; e dall'altra, sulla base del vantaggio offerto, ad agevolare una maggiore produttività.

La definizione giuridica di Lavoro Agile è custodita nella Legge n. 22 maggio 2017, n. 81, in tema di *Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*; si tratta di una normativa che considera specificamente la flessibilità organizzativa, basata sulla espressione del consenso delle Parti che, naturalmente, la sottoscrivono accettando i contenuti dell'accordo individuale, nonché l'utilizzo di strumentazioni che consentano al Lavoratore di lavorare a distanza ed in maniera svincolata, che sta a significare, non che non sussistono obblighi del Lavoratore, ma che l'orario è lasciato nella libera disposizione del Lavoratore, ma a condizione che sia conseguito l'obiettivo datoriale, come anche il monte orario gestito autonomamente dallo stesso Lavoratore. Secondo il Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2016, con lo *Smart Working* vengono definite "misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Si tratta di un Disegno di Legge che, nel prevedere, in special modo per il settore privato, una serie di tutele a favore del Datore di Lavoro, più che introdurre, caratterizza la disciplina del Lavoro Agile, altrimenti detto, non solo *Lavoro Leggero*, ma anche *Lavoro Flessibile*, quale innovativa modalità esecutiva, a carattere "speciale", di rapporto di lavoro subordinato.

A seguito degli interventi legislativi del Governo, unitamente a quelli disciplinari, sia in sede governativa, che nelle sedi di governo di livello inferiore, è mutato il quadro complessivo di riferimento del Lavoro Agile; non si tratta di cambiamenti radicali, almeno in senso normativo, ma, più che altro, attese le contingenze eccezionali, imprevedibilmente eccezionali, si tratta di cambiamenti importanti che ci spingono a leggere, e ad interpretare, in modo alternativo, questa modalità di esecuzione del proprio lavoro.

Pertanto, occorre indicare quello che possiamo definire come la prima parte del quadro normativo e disciplinare della materia, ovvero quello di seguito descritto, e che rimane costituito da queste disposizioni:

- Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro della Sanità 10 ottobre 1985: Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL;
- *Circolare INAIL 1° aprile 1987, n. 20: Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1985. Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL;*
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: Testo Unico delle Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68: Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- *Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 12 dicembre 2000: Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione;*
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro, e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81: Disciplina organica dei Contratti di Lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Legge 7 agosto 2015, n. 124: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Legge 22 maggio 2017, n. 81: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
- *Circolare INAIL 18 aprile 2017, n. 17: Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2017;*
- *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2017, n. 3: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;*
- Circolare INAIL 2 novembre 2017, n. 48: Lavoro Agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative;
- Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 23 novembre 2017, n. 3: Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato;
- *Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 9 gennaio 2018, n. 3: Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del*

personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.

Specifica importanza assume, prima di passare alla seconda parte del quadro normativo, la Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, in tema di Lavoro Agile; tale Direttiva contiene le Linee Guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, relativamente ai Comitati Unici di Garanzia, alle Misure organizzative, al Bilancio di Genere, agli Obiettivi, alle Proposte metodologiche, alle Indicazioni operative per il Lavoro Agile.

“L’articolo 14 della legge 124/2015 prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile) che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

L’adozione delle predette misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi indicati costituiscono oggetto di valutazione nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all’interno delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, anche alla luce della riorganizzazione della pubblica amministrazione e delle esigenze di contenimento dei costi delle strutture pubbliche, le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare possono incrementare la produttività individuale e organizzativa.

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad adeguare i propri sistemi di misurazione e valutazione della performance, per verificare l’impatto sull’efficacia e sull’efficienza della azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

Inoltre, secondo il comma 2, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

Il contesto normativo si completa con la disciplina del lavoro agile recata dal Capo II del DDL A.S. 2233-B, nel testo definitivamente approvato dal Senato il 10 maggio 2017 (di seguito A.S. 2233-B), recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” che, tra l’altro, all’articolo 18, comma 3, prevede che le disposizioni del predetto capo II “si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti”.

Rileva anche la previsione dell’articolo 18, comma 5, del medesimo A.S. 2233-B, secondo cui agli adempimenti in materia di lavoro agile “si provvede senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Si ricorda, altresì, la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale. In particolare al punto 48 si evidenzia che il Parlamento “sostiene il «lavoro agile», un approccio all'organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, che non richiede necessariamente al lavoratore di essere presente sul posto di lavoro o in un altro luogo predeterminato e gli consente di gestire il proprio orario di lavoro, garantendo comunque il rispetto del limite massimo di ore lavorative giornaliere e settimanali stabilito dalla legge e dai contratti collettivi; sottolinea pertanto il potenziale offerto dal lavoro agile ai fini di un migliore equilibrio tra vita privata e vita professionale, in particolare per i genitori che si reinseriscono o si immettono nel mercato del lavoro dopo il congedo di maternità o parentale; si oppone tuttavia alla transizione da una cultura della presenza fisica a una cultura della disponibilità permanente; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali, in sede di elaborazione delle politiche in materia di lavoro agile, a garantire che esse non impongano un onere supplementare ai lavoratori, bensì rafforzino un sano equilibrio tra vita privata e vita professionale e aumentino il benessere dei lavoratori; sottolinea la necessità di concentrarsi sul conseguimento di obiettivi occupazionali al fine di scongiurare l'abuso di queste nuove forme di lavoro; invita gli Stati membri a promuovere il potenziale offerto da tecnologie quali i dati digitali, internet ad alta velocità, la tecnologia audio e video per l'organizzazione del (tele)lavoro agile”.

In relazione alla Misure organizzative occorre dire “Nell'ambito degli obiettivi specificamente previsti dall'art. 14 della Legge n. 124/2015, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono chiamate ad adottare le seguenti misure:

Misure organizzative per l'attuazione del telelavoro ... che rappresenta una forma di lavoro a distanza per cui le amministrazioni, con l'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa (art. 4 legge 191/1998).

Si rinvia alla disciplina prevista dal D.P.R. 70/1999 e all'accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000.

Si ricorda che già il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 221/2012) prevede, all'articolo 9, comma 7, che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del “piano per l'utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

- a) Misure organizzative per la sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile o smart-working).

In base all'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015, modificato con Decreto Legge n. 44/2023 convertito nella legge n. 74 del 21 giugno 2023, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali”.

18. Il Piano organizzativo del lavoro agile

Il POLA, acronimo di Piano Organizzativo del Lavoro Agile, è stato introdotto con un Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 dicembre 2020, approvando le *Linee guida sul Piano organizzativo del Lavoro agile (POLA) e indicatori di performance*.

Come si legge sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, “Le amministrazioni pubbliche adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare la corretta attuazione di quanto previsto dall’art. 263 della legge 17 luglio 2020, n. 77, definendo i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, secondo le indicazioni fornite nell’allegato atto di indirizzo, nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il lavoro agile supera la tradizionale logica del controllo sulla prestazione, ponendosi quale patto fiduciario tra l’amministrazione e il lavoratore, basato sul principio guida *FAR BUT CLOSE*, ovvero: lontano ma vicino.

Ciò a significare la collaborazione tra l’amministrazione e i lavoratori per la creazione di valore pubblico, a prescindere dal luogo, dal tempo e dalle modalità che questi ultimi scelgono per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione.

Tale principio si basa sui seguenti fattori:

- Flessibilità dei modelli organizzativi;
- Autonomia nell’organizzazione del lavoro;
- Responsabilizzazione sui risultati;
- Benessere del lavoratore;
- Utilità per l’amministrazione;
- Tecnologie digitali consentano e favoriscano il lavoro agile;
- Cultura organizzativa basata sulla collaborazione e sulla riprogettazione di competenze e comportamenti;
- Organizzazione in termini di programmazione, coordinamento, monitoraggio, adozione di azioni correttive;
- Equilibrio in una logica *win-win*: l’amministrazione consegue i propri obiettivi e i lavoratori migliorano il proprio *Work-life balance*”.

Art. 1

Disposizioni Generali

Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono dirette all'attuazione del Principio di Imparzialità di cui all'Art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, e devono essere obbligatoriamente applicate e garantite.

Pertanto:

- * in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116;
- * in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;
- * in esecuzione della Convenzione Civile sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 112;
- * in applicazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- * in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che reca Disposizioni in tema di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- * in applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che reca una nuova Disciplina in tema di Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co. 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- * in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che reca Disposizioni in tema di Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- * in applicazione della Delibera CIVIT-ANAC 11 settembre 2013, n. 72, che approva il Piano Nazionale Anticorruzione;
- * in applicazione della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che reca la Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni;
- * in applicazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, che reca la Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 in tema di Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
- * in applicazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che reca Disposizioni in tema di Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministra-

- zioni Pubbliche; in applicazione della Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12, che apporta l'Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
- * in applicazione della Deliberazione ANAC 3 agosto 2016, n. 831, che approva il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;
 - * in applicazione della Deliberazione ANAC 22 novembre 2018, n. 1074, che approva il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;
 - * in applicazione della Deliberazione ANAC 13 novembre 2019, n. 1064, l'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione;
 - * in osservanza delle Linee Guida ANAC, ed in particolare della n. 1309 e della n. 1310 del 23 dicembre 2016;
 - * in conseguenza ai precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, approvati ai sensi delle Normative temporalmente vigenti, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rappresenta lo Strumento pianificatore e regolatore il complesso e dettagliato Sistema di Contrasto alla Corruzione di questo Ente;
 - * in applicazione del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
 - * in applicazione della Delibera A.N.AC. n. 177 del 19 febbraio 2020, Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche;
 - * in applicazione della Delibera A.N.AC. n. 690 del 1 luglio 2020, Regolamento sul Whistleblower;
 - * in applicazione della Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante la Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema di Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali;
 - * in applicazione della Delibera n. 1047, del 25 novembre 2020: Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all'art. 45, D.Lgs. 36/2023, al personale dipendente;
 - * in applicazione della Delibera n. 1054, del 25 novembre 2020: Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all'art. 15, co.1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013;
 - * in applicazione del PNA 2025;
 - * in applicazione delle Normative emergenziali e di semplificazione.
 - * in applicazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successiva deliberazione n. 601 del 19 dicembre 2023 ha proceduto alla modifica della sezione "Bandi di gara e contratti" con decorrenza dall'1 gennaio 2024.

Art. 2

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Sistema di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, introdotto nel nostro Ordinamento dalla Legge n. 190 del 2012, si realizza attraverso un'azione coordinata

tra un livello nazionale ed uno decentrato.

La strategia, a livello nazionale, si attua mediante il PNA, adottato dall'ANAC, il quale e costituisce Atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'adozione dei rispettivi PTPCT.

A livello decentrato, quindi, l'Amministrazione predispone il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, ma con previsione triennale.

Il PTPCT individua il grado di esposizione dell'Amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma quinto, della Legge n. 190/2012).

Art. 3

Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Spetta all'Amministrazioni assicurare la gestione del rischio corruttivo, partendo dal fatto che questo Ente, al pari di ogni Amministrazione, presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo a causa delle specificità ordinamentali e dimensionali, nonché del proprio contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo.

Pertanto, occorre l'impiego di una metodologia che comprende:

- * l'analisi del contesto (interno ed esterno);
- * la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio);
- * il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Di conseguenza, la progettazione e l'attuazione del Processo di gestione del rischio corruttivo richiedono di tener conto dei seguenti principi guida:

- * principi strategici;
- * principi metodologici;
- * principi finalistici.

Art. 4

Principi strategici

Atteso che questa Amministrazione compie scelte strategiche, finalizzate allo sviluppo della Collettività ed al benessere sociale, risulta insuperabile il Coinvolgimento degli Organi Politici (di Indirizzo) che deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito, tanto importante, quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole al reale ed effettivo supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza.

I principi strategici mirano ad assicurare la cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio corruttivo, che non riguarda solo il RPCT, ma l'intera struttura, agevolando la responsabilizzazione diffusa e la cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate.

L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione di tutti i Dipendenti, e degli Organi di valutazione e di controllo.

Rientra nelle strategie anche la Collaborazione con altre Amministrazioni, poiché questa può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse che devono sempre, e comunque, appartenere, alla valutazione critica di ogni Amministrazione.

Art. 5

Principi metodologici

Il Principio guida è quello del Metodo che, interpretando la normativa anticorruzione, ed osservando le previsioni del PNA, afferma la Prevalenza della sostanza sulla forma: perché il Sistema deve tendere ad un'effettiva riduzione del rischio di corruzione. Per questo, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'Amministrazione, con l'obiettivo primario di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione, e a garantire la trasparenza.

I Principi metodologici prevedono:

- * la Gradualità;
- * la Selettività;
- * l'Integrazione;
- * il Miglioramento e l'Apprendimento continuo.

Attraverso la *Gradualità*, le diverse fasi di gestione del rischio, possono essere sviluppate per passi, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

Con la *Selettività*, finalizzata al miglioramento della sostenibilità organizzativa, della efficienza e dell'efficacia del processo di gestione del rischio, vengono individuate priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo; occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando, al contempo, la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

L'*Integrazione* implica la garanzia della sostanziale interazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance; atteso che la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. Le misure programmate nel PTPCT devono corrispondere a specifici obiettivi nel Piano delle Performance.

Nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, dell'effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

Il *Miglioramento* e l'*Apprendimento* continui servono a far comprendere la gestione del rischio, nel suo complesso, come un processo di analogo miglioramento basato su cicli di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure, ed il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Art. 6

Principi finalistici

La gestione del rischio, quale attività essenziale del Sistema anticorruzione, deve tendere alla effettiva riduzione del livello di esposizione ai rischi corruttivi, e deve coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'Amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati, e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

I principi finalistici impongono:

- * da un alto, l'obbligo di risultato che consiste nella garanzia della corretta applicazione del Sistema e nella preclusione di esposizione al rischio a danno della Amministrazione;
- * dall'altro, la visione dell'*Orizzonte del Valore pubblico*, inteso come il miglioramento del livello di benessere di questa Comunità, mediante la riduzione del rischio di erosione dello stesso Valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

Art. 7

Figure Giuridiche Interne coinvolte

Il PTPCT coinvolge a pieno titolo giuridico, non soltanto gli Organi dell'Ente, sia Politici, che Tecnici, ma anche gli Organismi di Controllo interno, nonché tutti quei Soggetti partecipati a vario titolo dall'Ente, e per i quali sono previste regole ed obblighi specifici ed analoghi a quelli stabiliti per ogni Pubblica Amministrazione.

A seguito dell'esperienza del 2016, che rappresenta il momento valutativo di riferimento, e delle Raccomandazioni ANAC, e quindi a conferma di quanto già previsto e di cui alla Determinazione ANAC 28 ottobre 2015, n. 12, e della Deliberazione ANAC 3 agosto 2016, n. 831; della Deliberazione ANAC 13 novembre 2016, n. 1604; della Deliberazione ANAC 22 novembre 2018, n. 1074; della Deliberazione ANAC 13 novembre 2019, n. 1064; del nuovo PNA 2025 conferma che tutti i Dipendenti dell'Ente sono coinvolti nella Programmazione in materia di Anticorruzione, oltre agli altri Soggetti succitati.

Il Sistema adottato da questo Ente, infatti, appare organizzato sul seguente rapporto relazionale o diretto tra:

- * Dipendente - Responsabile di Area;
- * Responsabile di Area - Responsabile Anticorruzione;
- * Responsabile Anticorruzione - Organi Politici;
- * Responsabile Anticorruzione - Dipendenti.

Art. 8

Soggetti Giuridici collegati

I Soggetti Giuridici collegati stabilmente all'Ente (a prescindere dalla specifica soggettività giuridica, che dell'Ente stesso siano espressione e/o da questo siano partecipati, o comunque collegati anche per ragioni di finanziamento parziale e/o totale delle attività, e quindi Appaltatori di Servizi, Organismi partecipati, Fondazioni, etc.) adottano il proprio *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*, sui presupposti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante all'oggetto: *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle*

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, nonché del PNA 2019 di cui alla Delibera ANAC citata all'art. 7, comma secondo.

L'adozione avviene in relazione specifica alla struttura del presente PTPCT.

Art. 9

Organi di indirizzo Politico ed Organi di Vertice amministrativo

Vi è la necessità, tanto logica quanto oggettiva, del Coinvolgimento degli Organi di Indirizzo Politico, questione che ha inciso in senso negativo sulla buona applicazione dei PTPCT; di conseguenza, rispettando il PNA, la Fase del Coinvolgimento diventa un obiettivo imprescindibile di questo Ente che intende e deve partecipare consapevolmente all'elaborazione dello stesso PTPCT.

Pertanto, è opportuna la più larga condivisione della proposta di PTPCT, sia nella fase della definizione, sia in quella dell'attuazione; in conseguenza ragionevole e logica, in fase di adozione, il PTPCT, dopo la pubblicazione della proposta sul Sito web dell'Ente, sarà adottato a seguito di un Atto di Indirizzo del Consiglio Comunale, e poi definitivamente dalla Giunta Comunale, per poi essere trasmesso ai tutti i Soggetti giuridici coinvolti.

Nell'elaborazione del PTPCT, una particolare attenzione deve essere data al pieno coinvolgimento ed alla partecipazione di tutti i Soggetti coinvolti, in special modo dei Dipendenti titolari di funzioni. Questi Soggetti, che adottano atti propri, che svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo e di predisposizione degli schemi di atti per gli organi di indirizzo, sia compiti di coordinamento e di interpretazione degli atti di indirizzo emanati nei confronti degli organi amministrativi, rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione; il PTPCT deve essere elaborato con la piena collaborazione e l'attiva partecipazione di tali figure, a supporto dell'opera del RPCT e degli Organi di Governo.

Art. 10

Obblighi degli Organi di Indirizzo

In attuazione del principio di Coinvolgimento necessario, all'Approvazione definitiva del PTPCT provvede la Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base di Indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

I suddetti Indirizzi hanno natura di Atto politico generale che, a sua volta, coinvolge come Parti attive, nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione, anche gli Eletti, non solo nella fase pianificazione, ma anche nella partecipazione effettiva al Sistema Anticorruzione.

La Delibera di Giunta Comunale di Approvazione costituisce l'Atto amministrativo a contenuto generale che dichiara l'avvenuta formalizzazione del PTPCT quale strumento di pianificazione.

Art. 11

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, rappresenta il Soggetto fondamentale nell'ambito dell'attuazione normativa ed operativa del Sistema Anticorruzione, e delle Garanzie di Trasparenza e di Comportamento.

In ossequio alla Legge n. 190/2012, e del PNA, le Funzioni di RPCT sono affidate al Segretario Generale *p.t.*, al quale sono riconosciute ed attribuite tutte le prerogative e le garanzie di Legge (lo svolgimento delle funzioni di RPCT in condizioni di indipendenza e di garanzia è stato solo in parte oggetto di disciplina della Legge n. 190/2012, con disposizioni che mirano ad impedire una revoca anticipata dall'incarico e, inizialmente, solo con riferimento al caso di coincidenza del RPCT con il Segretario Generale (art. 1, comma 82, della Legge n. 190/2012).

A completare la disciplina è intervenuto l'art. 15, comma terzo, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di revoca, applicabile in via generale.

In considerazione dell'organizzazione di questo Ente, pur proponendo le Linee Guida ANAC l'unificazione delle funzioni in capo al Soggetto Responsabile della Prevenzione della Corruzione, è opportuno che la Figura del RPC, e quella del Responsabile della Trasparenza, rimangano distinte; ciò, non soltanto per ragioni organizzative, ma anche per garantire la corretta e migliore applicazione dell'esercizio dei Poteri sostitutivi in ragione di un principio di terzietà e trasparenza che, diversamente, sarebbe difficile esercitare secondo i parametri normativi.

Al RPCT competono:

- * *Poteri di Interlocuzione e di Controllo (all'art. 1, comma non, lett. c) della Legge n. 190/2012) è disposto che il PTPCT preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate);*
- * *Supporto conoscitivo e operativo (come dispone il PNA, l'interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore qualità dei PTPCT. Occorre che il RPC sia dotato di una Struttura Organizzativa di Supporto adeguata, per qualità del Personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Ferma restando l'autonomia organizzativa di ogni Amministrazione o ente, la struttura a supporto del RPCT potrebbe non essere esclusivamente dedicata a tale scopo ma, in una logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione (si pensi, ad esempio, all'OIV, ai controlli interni, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). La condizione necessaria, però, è che tale Struttura sia posta effettivamente al servizio dell'operato del RPCT. In tale direzione nel PTPCT è opportuno precisare le indicazioni organizzative, ivi compresa la regolazione dei rapporti tra RPC e Ufficio di Supporto);*
- * *Responsabilità (si deve operare nel quadro normativo attuale che prevede, in capo al RPCT, responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione. Questi può andare esente dalla responsabilità in caso di commissione di reati se dimostra di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.*

Il RPCT deve essere posto nella condizione di esercitare poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività: a tal fine devono essere disposte anche le eventuali modifiche organizzative a ciò necessarie.

Al Segretario Generale, quale RPCT, è assegnato un Ufficio di Staff, previsto nella Dotazione Organica dell'Ente, costituito da Personale appositamente individuato dallo

stesso RPCT, ed assegnato con proprio Decreto: lo stesso Ufficio di Staff supporta il Segretario Generale anche per l'esercizio dei poteri di Coordinamento del Sistema dei Controlli Interni, per le Funzioni aggiuntive, per l'esercizio dei Poteri sostitutivi, e per le Attività istituzionali ordinarie.

Art. 12

Obblighi del RPCT

Il RPCT provvede a:

- * elaborare e redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza;
- * sottoporre il Piano all'approvazione ai sensi del precedente articolo;
- * pubblicare il Piano;
- * vigilare sul puntuale rispetto del Piano;
- * operare interventi correttivi;
- * compiere azioni di monitoraggio.

L'attività di elaborazione e redazione del Piano non può essere affidata ad altri Soggetti, né interni e né esterni, e deve avvenire senza costi aggiuntivi per l'Ente garantendo, in tal modo, l'invarianza della spesa di cui all'art. 2 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché la piena autonomia ed indipendenza del RPCT nella predisposizione del Documento.

Art. 13

Le Competenze del RPCT

È di competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza:

- a) la proposizione, entro il 31 dicembre, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza;
- b) la redazione, entro il 31 gennaio, o entro la data stabilita dall'ANAC, del Referto sull'attuazione del Piano dell'anno precedente: il Referto si sviluppa sulle Relazioni presentate dai Responsabili in relazione ai risultati realizzati in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- c) la sottoposizione, entro il 31 gennaio, dello stesso Referto all'Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di valutazione dei Responsabili;
- d) la proposizione al Sindaco, ove possibile, della Rotazione, con cadenza triennale, ma comunque non inferiore all'annuale, degli incarichi dei Responsabili: il limite temporale di un anno può essere superato nel caso si verifichino accadimenti pericolosi, anche potenzialmente, per la corretta e legale azione amministrativa;
- e) l'individuazione, su proposta dei Responsabili competenti per materia, del Personale da inserire in Programmi di Formazione specifici;
- f) la proposizione al Sindaco della Rotazione, ove possibile, dei Responsabili particolarmente esposti alla corruzione, in collegamento con la lettera d);
- g) l'attivazione, con proprio Atto, delle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità;

- h) la verifica dell'obbligo, entro il 31 gennaio di ogni anno, dell'avvenuto contenimento, ai sensi di Legge, degli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale;
- i) l'approvazione, anche su proposta dei Responsabili, del Piano Annuale di Formazione di tutto il Personale, ed in special modo con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente Piano.

Art. 14

Poteri del RPCT

Oltre alle Funzioni di cui al precedente articolo, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza sono attribuiti i seguenti Poteri:

- 1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere del Comune, anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività, prevalenza obbligatoria deve essere riconosciuta a quelle relative a:
 - a) rilascio di autorizzazioni o concessioni;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti e con espresso riferimento alla disciplina derogatoria ed al PNRR;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
 - e) entrate tributarie;
 - f) incarichi diversi;
 - g) conflitto di interessi;
 - h) pantouflage;
 - i) PNRR;
 - l) deroghe contrattualistiche;
 - m) tempistiche;
- 2) indirizzo, per le attività di cui al punto 1), sull'attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- 3) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT;
- 4) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai Regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- 5) verifica dei rapporti tra il Comune e i Soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazione sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili, gli Amministratori e i Dipendenti del Comune;
- 6) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in es-

sere;

- 7) ispezione, in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dal Comune, ed in relazione a tutte le notizie, le informazioni ed i dati, formali e informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai Responsabili, dal Personale, dagli Organi di Governo, quest'ultimi anche in relazione ai singoli Componenti, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario e dell'Organismo Indipendente di Valutazione, e da qualsiasi altro Organismo dell'Ente, o all'Ente collegato, o all'Ente strumentale.

Per l'adempimento delle proprie funzioni, il RPCT provvede, con proprio Decreto, alla nomina di Personale dipendente dell'Ente nella qualità Collaboratori diretti, a prescindere dal livello funzionale e dalle mansioni assegnate: il Personale individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico; il suddetto incarico non può comportare riconoscimenti economici.

Art. 15

Atti del RPCT

Le Funzioni ed i Poteri del RPCT sono esercitati:

- * sia in forma verbale;
- * sia in forma scritta, cartacea o informatica:

Nella prima ipotesi, il RPCT si relaziona con il Soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza ricorrere a documentare l'intervento; ma qualora uno dei Soggetti lo richieda, può essere redatto apposito *Verbale di Intervento*: lo stesso Verbale, viceversa, deve essere stilato obbligatoriamente a seguito di Intervento esperito su segnalazione e/o denuncia, e conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti poiché, nel caso siano riscontrati comportamenti e/o atti qualificabili illecitamente, il RPCT deve procedere con Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Nella seconda ipotesi, invece, il RPCT esercita il suo intervento:

- a) nella forma della *Disposizione*, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente profilare ipotesi di esposizione a corruzione o ad illegalità in genere;
- b) nella forma dell'*Ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata all'esposizione a corruzione o ad illegalità in genere;
- c) nella forma della *Denuncia*, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, e per conoscenza all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto, qualora ravvisi con certezza: sia la consumazione di una fattispecie di reato, che il tentativo, realizzati mediante l'adozione di un atto o provvedimento, o posti in essere mediante un comportamento contrario alle norme penali.

Art. 16

Responsabilità del RPCT

L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità del

RPCT che si configura nella forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che il RPCT provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- b) di aver posto in essere le azioni di vigilanza, di monitoraggio e di verifica sul Piano e sulla sua osservanza.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

Art. 17

Rilevanza dei Responsabili

La necessaria Mappatura dei Processi svolti nell'Ente indica e comporta che, in termini culturali e formativi, ma anche per le soluzioni organizzative e procedurali applicate, e quindi per l'esercizio delle competenze, vi sia la necessaria partecipazione dei Responsabili a tutte le fasi di predisposizione e di attuazione del PTPCT, nel segno della promozione della piena condivisione degli obiettivi e della più ampia responsabilizzazione di tutti i Dipendenti; la conseguente attuazione, poi, passa attraverso una maggiore verifica delle responsabilità disciplinari e dei doveri conseguenti all'applicazione del Codice di Comportamento, la cui inosservanza, anche di minima rilevanza, è già ragione di corruzione nel significato specifico di *malamministrazione*.

Per garantire adeguato supporto al RPCT, i Responsabili possono essere individuati quali Referenti del RPCT, unitamente ad altro Personale che il RPCT intenda individuare.

Il ruolo dei Referenti è fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT; infatti, fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT, essi possono svolgere una costante attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e sulla corretta attuazione delle misure.

Art. 18

I compiti dei Responsabili

I Soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla corruzione, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, dichiarano di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e provvedono a darvi esecuzione; pertanto è fatto loro obbligo di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analoga, anche potenziale, situazione.

Al fine di garantire l'integrità delle attività particolarmente sensibili al rischio di corruzione, ogni Responsabile presenta al RPCT, entro il mese di febbraio di ogni anno, un Piano Preventivo di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel PTPCT e mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190/2012.

A seguire, ogni Unità di Personale che esercita competenze sensibili alla corruzione relaziona trimestralmente al Responsabile sul rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Ai Responsabili è fatto obbligo di provvedere mensilmente alla verifica, con cadenza mensile, del rispetto dei tempi procedurali, ed eventualmente all'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate.

Ai Responsabili è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione al RPCT relativamente al mancato rispetto dei tempi procedurali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del PTPC e dei suoi contenuti.

La puntuale applicazione del Piano, ed il suo rigoroso rispetto, rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività di questo Ente: in tali casi, i Responsabili adottando le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità informando il RPCT che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre propri correttivi.

I Responsabili attestano, entro i primi cinque giorni del mese, ed in relazione al mese precedente, il monitoraggio mensile del rispetto del criterio di accesso degli interessati alle informazioni afferenti ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai tempi stabiliti e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase; nonché, dichiarano, sempre entro i primi cinque giorni del mese, ed in relazione al mese precedente, l'osservanza puntuale del presente Piano e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute.

I Responsabili provvedono al monitoraggio settimanale dell'effettiva avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante PEC; relazionano contestualmente al RPCT delle eventuali anomalie: le anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del Dipendente preposto alla trasmissione in formato PEC.

Al Responsabile dell'Area Risorse Umane è fatto obbligo di comunicare, al RPCT ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, tutti i dati utili a rilevare le Posizioni di responsabilità attribuite a persone, interne e/o esterne all'Ente, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione: i dati forniti vengono trasmessi all'ANAC per le finalità di Legge entro il 31 gennaio di ogni anno.

Ai Responsabili è fatto obbligo di inserire nei Bandi di gara regole di legalità e/o integrità di cui al presente Piano, prevedendo specificamente la sanzione dell'esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni, anche potenziali, di illegalità a vario titolo; di conseguenza, producono al RPCT report singolo sul rispetto dinamico del presente obbligo.

Ai Responsabili è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità, e comunque con motivati argomenti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 36/2023; i Responsabili, pertanto, comunicano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, le forniture dei beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso termine suindicato.

Ai Responsabili è fatto obbligo, in attuazione del Regolamento sui Controlli Interni, di proporre al Segretario Generale, quale Coordinatore del Sistema dei Controlli Interni, i procedimenti del controllo di gestione, registrando la puntuale attuazione, in modo efficace ed efficiente, delle attività indicate nel presente Piano come più sensibili alla corruzione.

I Responsabili propongono al RPCT:

- * il Personale da includere nei Programmi dedicati alla Formazione;

- * il Piano Annuale di Formazione del proprio Settore, con specifico riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti le attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel presente Piano.

La proposta deve contenere:

- * le materie oggetto di formazione;
- * i Responsabili, i Funzionari ed i Dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- * il grado di informazione e di conoscenza dei Dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- * le metodologie formative, prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, etc.).

Art. 19

Il Concetto di Prevenzione della Corruzione per il Triennio

La Fattispecie Giuridica della Corruzione, così come profilata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che significa ogni forma di comportamento che di per sé, anche senza sfociare in responsabilità penali, può esporre meramente al rischio che si configurino situazioni, anche potenziali, di illiceità, appare oggettivamente più ampio di quanto non previsto in sede penale, e ciò a ragione del fatto che viene fortemente esteso il campo di applicazione dell'Istituto, peraltro secondo dinamiche che non sono soltanto giuridiche, ma allo stesso tempo, e prevalentemente, sono dinamiche culturali ed ambientali.

La corruzione sistemica, infatti, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della Pubblica Amministrazione, pregiudica: da un lato la legittimazione della stessa Pubblica Amministrazione, e, dall'altro, l'Economia della Nazione.

Ne consegue che l'Istituto della Corruzione, così come rinnovato, si distingue come quella fattispecie normativa che implica tutte le molteplici situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, emergano abusi, da parte di un soggetto pubblico, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; come, del resto, le molteplici situazioni in cui, pur senza rilevanza penale, emergano disfunzioni e/o malfunzionamenti amministrativi conseguenti all'uso irregolare delle funzioni attribuite, o a superficialità nell'esercizio delle funzioni; come, ancora, quelle molteplici situazioni implicanti l'inquinamento dell'azione amministrativa, sia a livello interno che esterno, contemplando anche le ipotesi di solo tentativo di inquinamento amministrativo.

Da qui la necessità di una risposta *preventiva* rispetto ai fenomeni corruttivi, utile a limitare la *corruzione percepita* che, rispetto a quella *reale*, viene diffusamente condivisa per il fatto di emergere con maggiore prepotenza.

Art. 20

Il Contesto giuridico e sostanziale della Legge 6 novembre 2012, n. 190

Con la Legge n. 190 del 2012, e successivamente con gli Atti normativi ad essa collegati, si delinea uno specifico Contesto giuridico e sostanziale per la gestione della prevenzione che si esprime attraverso la trattazione di queste materie:

- * adempimenti di trasparenza;

- * codici di comportamento;
- * rotazione del personale;
- * obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- * disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- * disciplina specifica per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- * disciplina specifica in materia di attività successiva alla materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;
- * incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- * disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale, cessazione del rapporto di lavoro;
- * disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
- * formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- * antiriciclaggio.

Questi aspetti di Contesto costituiscono argomenti del PTPCT, e così di seguito si dettagliano come materie sensibili alla corruzione:

- 1) Incompatibilità ed Inconferibilità;
- 2) Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente;
- 3) Retribuzioni e tassi di assenza e di maggiore presenza del Personale;
- 4) Trasparenza e Pubblicità;
- 5) Attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni mediante la pubblicazione, nei Siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
- 6) Attività oggetto di autorizzazione o concessione;
- 7) Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice degli Appalti relativi a lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento alla disciplina derogatoria ed al PNRR;
- 8) Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, pubblici e privati;
- 9) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del Personale, nonché le progressioni di carriera;
- 10) Assegnazioni di beni confiscati alla mafia;
- 11) Attività connesse alla revisione della spesa (spending review);
- 12) Rilascio di documenti, in special modo a soggetti non aventi titolo;
- 13) Rilascio di cittadinanza italiana;
- 14) Trasferimenti di residenza;
- 15) Smembramenti dei nuclei familiari;

- 16) Mense scolastiche;
- 17) Opere pubbliche;
- 18) Pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici; attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio, ed in particolare le attività istruttorie;
- 19) Interventi ambientali;
- 20) Rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
- 21) Attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione fiscale;
- 22) Erogazione dei servizi sociali e relative attività progettuali;
- 23) Polizia Locale, con specifico riferimento a:
 - a) procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e locale della Polizia Locale, nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti, compreso il rispetto delle garanzie di Legge riconosciute ai soggetti interessati;
 - b) attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altri Settori dell'Ente;
 - c) pareri, nulla osta ed atti analoghi, obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori del Comune;
 - d) autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Polizia Locale;
 - e) gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Polizia Locale, nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del Personale dipendente e sul comportamento in servizio del Personale di Polizia Locale;
- 24) Protezione civile;
- 25) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 26) Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni;
- 27) Incarichi e Nomine;
- 28) Affari Legali e Contenzioso;
- 29) Lavoro Agile.

Art. 21

Il Percorso di Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza

L'Adozione del PTPCT avviene attraverso la partecipazione attiva di tutti Soggetti interessati, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni, ed entro il termine del 31 gennaio: tale limite temporale vale anche per gli eventuali aggiornamenti.

La proposta di PTPCT richiede adeguata e formale pubblicità; pertanto essa viene regolarmente pubblicata all'Albo dell'Ente e in prima pagina sul Sito Istituzionale.

I soggetti interessati possono/devono partecipare al processo di adozione, e quindi sono invitati a formulare osservazioni nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della proposta: delle osservazioni sarà tenuto conto, se compatibili con la normativa vigente e se utili a migliorare la definizione del Piano, e secondo il Parere positivo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, quale Sog-

getto Responsabile del Sistema di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, all'interno dell'Ente.

Art. 22

Finalità, Obiettivi e Struttura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di coinvolgere attivamente tutte le Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, gli Enti locali, nella gestione delle Politiche di Contrasto alla Corruzione.

Secondo le Direttive A.N.AC., contenute nelle Linee Guida sulla Trasparenza e sull'Accesso, il PTPCT è finalizzato a:

- a) prevenire la corruzione attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione;
- b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- c) monitorare le attività dell'Ente;
- d) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori, la rotazione di Responsabili, di Funzionari e di Figure di Responsabilità, ma, comunque, se necessario, anche di altro Personale.

Il Piano ha come obiettivi quelli di:

- e) evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili ed alla stregua delle stesse, non soltanto generalmente quelle di cui all'art. 1, comma sedicesimo, della Legge n. 190/2012, ma anche quelle precedentemente elencate all'art. 20 dell'Articolato;
- f) assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie di cui al punto d);
- g) garantire l'idoneità, morale ed operativa, del Personale chiamato ad operare nei Settori sensibili.

Il Piano in sede locale si dimensiona, sostanzialmente, con le stesse modalità del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione in data 11 settembre 2013, ed ora con Deliberazione ANAC 13 novembre 2019, n. 1064.

Il PTPCT ha un obiettivo prioritario: realizzare le attività di *analisi* e *valutazione* dei rischi specifici di esposizione alla corruzione nell'ambito dell'Ente, individuando peculiari misure organizzative finalizzate a prevenire i rischi medesimi.

La Struttura del PTPCT tiene in considerazione, in linea di principio generale, le seguenti partizioni:

- a) obiettivi strategici;
- b) misure di prevenzione a livello di Ente;
- c) monitoraggio;
- c) comunicazione ed elaborazione dei dati.

Art. 23

Finalità preventive del PTPCT

Le Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, non possono differire da quelle di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, che costituisce guida e indirizzo nella corretta applicazione della materia.

Ne deriva che al PTPCT è necessario che conseguano, in fase di prevenzione dei fenomeni corruttivi a livello di Ente:

- a) l'eliminazione e la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) l'aumento delle capacità di scoprire casi di corruzione;
- c) la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Assume una speciale rilevanza l'abbinamento del Sistema di Prevenzione della Corruzione con il Sistema dei Controlli Interni, i quali ultimi, pur appartenendo ad una specifica disciplina regolamentare, sono comunque parte essenziale del Sistema Anticorruzione, e nell'ambito di esso, attraverso apposite tecniche di campionamento degli atti/provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente, determinano una corretta definizione del più ampio Sistema di Legalità.

Art. 24

La Mappatura dei Processi e le Misure previste

Le corrette valutazione ed analisi del Contesto Interno si basano, non soltanto sui dati generali, ma anche e naturalmente sulla rilevazione e sull'analisi dei processi organizzativi; l'operazione collegata si definisce *Mappatura dei Processi*, quale modo scientifico di catalogare ed individuare tutte le attività dell'Ente per fini diversi e nella loro complessità.

La Mappatura dei Processi riveste una funzione propedeutica all'identificazione, alla valutazione ed al trattamento dei rischi corruttivi; per cui, questo Ente intende procedere all'effettivo svolgimento della Mappatura, non solo per mero adempimento giuridico, ma essenzialmente al fine di poter sempre meglio adeguare i propri strumenti alla reale attuazione di misure preventive della corruzione.

L'Ente riconosce specificamente l'utilità delle affermazioni e delle disposizioni contenute nel PNA, ed insieme a questo afferma che la Mappatura dei Processi può essere attuata con diversi livelli di approfondimento, da cui dipendono la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che potrebbero insistere sull'Ente: una Mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e dal trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere; inoltre, la realizzazione della Mappatura dei Processi deve tener conto della dimensione organizzativa di questa Pubblica Amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza.

Questo Ente, per il PTPCT 2023-2025, intende definire una razionale Mappatura dei Processi, almeno per macroprocessi, eventualmente da completare ed integrare nel corso dell'anno, combinandola con il Documento Unico di Programmazione.

Prevenire la corruzione significa fare ricorso ad un insieme sistematico di *misure obbligatorie*, tali perché previste per Legge e quindi insuperabili, ed a misure a carattere eventuale, ovvero *misure facoltative*, la cui previsione potrebbe rivelarsi come necessaria ed opportuna nell'esame generale di ogni singola situazione relativa ad uno spe-

cifico contesto, che poi sarà correttamente e costantemente monitorata.

Il presente PTPCT, come già innanzi, prevede Aree Eventuali: relativamente alla loro individuazione, con il supporto e la verifica, nonché con la valutazione delle eventuali Mappature specifiche dei Responsabili, l'Ente procederà, così come previsto dalla norma, entro il 31 gennaio 2020, ad integrare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, proprio per il tramite dell'introduzione di queste misure di prevenzione aggiuntive che, una volta inserite, diverranno formalmente e sostanzialmente necessarie.

Oltre alla specificazione innanzi enunciata, risultano, inoltre, come ottimali, e quindi giustamente prevedibili, anche quelle relative ad una prevenzione a carattere integrativo esplicabile attraverso:

- a) la maggiorazione dell'azione di controllo a campione sulle dichiarazioni prodotte all'Ente ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000);
- b) l'agevolazione dell'accesso alle Banche Dati Istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, disciplinando le modalità di accesso ai sensi dell'art. 58, comma secondo, Decreto Legislativo n. 82/2005, e ss.mm. e ii., attraverso gli strumenti formali delle Convenzioni tra l'Ente ed altre Pubbliche Amministrazioni;
- c) la definizione delle modalità di applicazione della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi generali dell'azione amministrativa, ricorrendo al costante uso di sistemi di comunicazione interna, codificati digitalmente, in maniera tale che accada che nessun scostamento dalle direttive generali possa avvenire e che, in caso contrario, debba essere motivato;
- d) l'intensificazione di Riunioni, da garantire in modo costante e periodico, tra i Responsabili delle Aree e le altre Figure Responsabili, con l'obiettivo dell'aggiornamento continuo e regolare sulle attività dell'Amministrazione;
- e) la circolazione delle informazioni e delle notizie attraverso i canali istituzionali e conseguente confronto sulle possibilità di reperire sempre soluzioni gestionali coerenti e pertinenti.

Art. 25

La Gestione del Rischio di Corruzione

La Gestione del rischio di Corruzione deve essere condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione ed a favore della trasparenza.

La Gestione del rischio è parte integrante del processo decisionale, e pertanto non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione, e deve interessare tutti i livelli organizzativi.

La gestione del rischio è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il Ciclo di Gestione delle Performance ed i Controlli Interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata: detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Ente.

Gli obiettivi individuati nel PTPCT per le Responsabilità ai vari livelli, in merito

all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche, nonché i relativi indicatori, di norma devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel *Piano delle Performance* o in documenti analoghi; pertanto, l'attuazione delle misure previste nel PTPCT diviene uno degli elementi di valutazione dei Responsabili e del Personale incaricato di altre responsabilità.

La Gestione del rischio rappresenta un processo trasparente ed inclusivo di miglioramento continuo e graduale; tendendo alla completezza e al massimo rigore nell'analisi, nella valutazione e nel trattamento del rischio, alla luce del contesto esterno e di quello interno, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi, e deve implicare l'assunzione di responsabilità: per questo richiede un'attività di diagnosi e di scelta delle più opportune modalità di valutazione e di trattamento dei rischi.

Le scelte e le relative responsabilità di cui innanzi riguardano, in particolare, gli Organi di Indirizzo ed i Responsabili.

La Gestione del rischio è ispirata al criterio della prudenza tesa, essenzialmente, ad evitare una sottostima del rischio di corruzione; non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive, e non implica valutazioni sulle qualità degli individui, ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

Ai fini dell'utile Gestione del rischio i Responsabili, i Responsabili di Procedimento, gli Istruttori, ognuno per le proprie competenze, provvederanno a redigere, e a sottoscrivere, secondo la Mappatura di cui al presente Piano, una Tabella di Valutazione del Rischio secondo il Modello previsto all'articolo seguente.

Art. 26

Tabella di Valutazione del Rischio

Ai fini della valutazione del rischio l'ente decide di avvalersi di una tabella personalizzata in base alle proprie esigenze, sempre conforme alle indicazioni dell'ANAC, che si riassume nello schema sottostante:

SCHEMA VALUTAZIONE DEL GRADO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO						
AREA DI RISCHIO:						
PROCESSO:				12545	Valutazione complessiva	Eventuali correttivi
	Fattori di rischio <i>Indice di valutazione della probabilità</i>	Valore di riferimento da 1 a 5	Indice di valutazione dell'impatto	Valore di riferimento da 1 a 5		
Procedimento:	DISCREZIONALITÀ: Parzialmente vincolato dalla Legge e da atti amministrativi.		IMPATTO ORGANIZZATIVO:			
Dirigente di Area:	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO: No, il processo coinvolge una sola P.A.		IMPATTO REPUTAZIONALE:			
Responsabile	RILEVANZA E-		IMPATTO			

del Procedimento:	STERNA: Sì, il risultato del procedimento è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento.		ECONOMICO:			
	FRAZIONABILITA': no.		IMPATTO SULL'IMMAGINE:			
Addetto al Procedimento:	VALORE ECONOMICO: Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni.		RILEVANZA ESTERNA:			
	CONTROLLI: Sì, per il 50% circa.		COMPLESSITA' DEL PROCESSO:			
	Totale	o	Totale	o		

Art. 27

Misure di Trattamento del Rischio

Per Trattamento del rischio è da intendersi la fase finalizzata all'individuazione dei correttivi e delle modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi; dacché, per Misure di Trattamento sono da intendersi le azioni positive che questo Ente realizza ai fini della soluzione immediata di situazioni protese, anche solo potenzialmente, alla corruzione.

Le Tipologie di Misure che qui di seguito si elencano sono quelle principali:

- * misure di controllo;
- * misure di trasparenza;
- * misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- * misure di regolamentazione;
- * misure di semplificazione dell'organizzazione;
- * misure di riduzione dei livelli funzionali;
- * misure di riduzione del numero degli uffici;
- * misure di semplificazione dei processi e dei procedimenti;
- * misure di formazione;
- * misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- * misure di rotazione, ordinaria e straordinaria;
- * misure di segnalazione e protezione;

- * misure di disciplina del conflitto di interessi;
- * misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- * misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (*lobbies*);
- * misure di enunciazione valoriale.

Le suddette Tipologie sono applicate con Provvedimenti dei Soggetti interni dell'Ente e comunicate per il controllo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza.

Art. 28

Monitoraggio

Il monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, inteso come osservazione e rilevamento di disfunzioni, attiene a tutte le fasi di Gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull'attuazione delle misure.

La programmazione operativa consente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, di dotarsi di uno strumento di controllo e di monitoraggio dell'effettiva attuazione delle misure, attraverso indicatori di monitoraggio.

Nel PTPCT andranno riportati i risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nel PTPCT precedente e, nel caso di misure in corso di attuazione, va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista; mentre, in caso di mancata attuazione, va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova conseguente e necessaria programmazione.

Art. 29

Le Misure sull'Imparzialità soggettiva dei Funzionari pubblici

L'Imparzialità soggettiva dei Funzionari pubblici appartiene alle misure che l'ordinamento ha predisposto, con una scansione progressiva, a titolo di tutela preventiva, ma non sanzionatoria, finalizzata ad impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di Persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti.

In relazione alla loro portata, le misure possono definirsi:

- * *generali*, quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione;
- * *specifiche*, laddove incidono su problemi particolari, individuati tramite l'analisi del rischio, e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'Amministrazione.

Si registra la tendenza, in relazione ai reati presupposto, a circoscrivere il numero dei reati allorché si prevede l'adozione di misure nelle fasi del tutto iniziali del procedimento penale, e questo è oggettivamente condivisibile; mentre, le fattispecie rilevanti aumentano di numero per le fasi successive, fino ad assumere un'ampiezza considerevole in presenza di una sentenza definitiva (si vedano i reati rilevanti per

l'applicazione delle misure di cui al Decreto Legislativo n. 235/2012).

Le norme di maggiore rilevanza che intervengono in proposito sono:

- * Legge 27 marzo 2001, n. 97, recante *Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni*; l'art. 3, comma primo, di tale Legge dispone che *quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale e dall'articolo 3 della Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'Amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza.*

La norma, che vale indistintamente per tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, prevede, quindi, l'istituto del trasferimento ad ufficio, che possiamo anche leggere come Rotazione straordinaria, o comunque a questo istituto equipararla, pur rimanendo istituti distinti nella forma.

L'obbligatorietà del trasferimento, poi, lascia salva la decisione ricondotta alla decisione dell'Amministrazione, *in relazione alla propria organizzazione, tra il trasferimento di sede e l'attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'Amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza* (art. 3, comma primo).

Misura di secondo livello, ma praticabile, è quella relativa all'ipotesi in cui, diversamente da quanto innanzi, accada che *qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza* (art. 3, comma secondo).

Il provvedimento di cui al capoverso precedente subisce una dequotazione a seguito di sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, *e in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione* (art. 3, comma terzo); anche se, alla luce del fatto che sussiste in capo all'Ente la capacità di stabilire la propria organizzazione, a prescindere dalle soluzioni del caso di specie, *in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità dello stesso ufficio, l'Amministrazione può non dare corso al rientro* (art. 3, comma quarto).

In caso di condanna, per gli stessi reati di cui all'art. 3, comma primo (*articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale e dall'articolo 3 della Legge 9 dicembre 1941, n. 1383*), anche non definitiva, i dipendenti *sono sospesi dal servizio* (art. 4); a seguire, la norma chiarisce che la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato (art. 4).

Nelle ipotesi in cui, invece, vi sia condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per gli stessi delitti, è disposta l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5); mentre, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del Codice penale.

Quanto alla natura dei provvedimenti adottati, occorre rilevare che il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, non hanno natura sanzionatoria ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità dell'Amministrazione (si vede l'esplicito riferimento al "discredito" citato nel co. 1 dell'art. 3), mentre solo l'estinzione del rapporto di lavoro ha carattere di pena accessoria (l'estinzione viene aggiunta alle pene accessorie di cui all'art. 19 del CP, proprio dall'art. 5, co. 1, della Legge n. 97).

Quindi, il principio che afferma il Sistema Anticorruzione è quello che consente, la applicazione della norma perché conseguente ad un rinvio a giudizio per uno dei reati nominalmente contraddistinti.

Le norme di maggiore rilevanza che intervengono in proposito sono:

- * Legge 27 marzo 2001, n. 97, recante Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; l'art. 3, comma primo, di tale Legge dispone che *quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale e dall'articolo 3 della Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'Amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza*;
- * il nuovo art. 35-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 46, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto una nuova disposizione all'interno del Decreto Legislativo 165/2001, rubricata *Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle assegnazioni agli uffici*; in applicazione di questa norma, la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale comporta una serie di inconferibilità di incarichi (partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie, commissioni di gara nei contratti pubblici). La durata illimitata di tale inconferibilità ha dato luogo a perplessità già evidenziate dall'Autorità nella delibera n. 1292 del 23 novembre 2016, rispetto alle quali l'Autorità si è riservata di inoltrare una segnalazione al Governo e al Parlamento. La conseguenza dell'inconferibilità ha natura di misura preventiva, a tutela dell'immagine dell'Amministrazione, e non sanzionatoria. Ciò che rileva per l'applicazione della norma è la condanna non definitiva per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale;
- * il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- * il Decreto Legislativo n. 235/2012 è frutto della delega legislativa contenuta nella Legge 190/2012 e prevede conseguenze (incandidabilità, inconferibilità e decadenze da cariche elettive) derivanti da sentenze penali definitive per un'ampia serie di delitti, specificamente elencati, a seconda delle categorie di cariche elettive e, per condanne superiori a una determinata durata, per delitti diversi da quelli elencati.

A differenza dei casi indicati nei punti precedenti, le conseguenze derivano da sentenze definitive; è da evidenziare, comunque, che mentre per le cariche elettive l'ambito oggettivo dei reati presupposto tende ad ampliarsi, per i dipendenti pubblici l'estinzione del rapporto di lavoro in caso di condanna definitiva (che è misura accessoria di carattere penale) è disposta dall'art. 32-quinquies del Codice penale (come modificato dall'art. 5 della Legge 97/2001) solo con riferimento agli stessi reati di cui all'art. 3 della Legge n. 97 (i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del CP);

- * l'art. 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190; che è frutto della delega legislativa contenuta nella Legge 190/2012 e prevede conseguenze per condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale (i reati contro la p.a.), comportando una serie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Occorre tener presente che le inconferibilità hanno durata determinata (a differenza delle inconferibilità di cui all'art. 35-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001) e graduata: più lunga se la condanna è intervenuta per i reati previsti dall'art. 3, co. 1, della Legge n. 97/2001), meno lunga se è intervenuta per tutti gli altri reati contro la P.A.; inoltre, hanno un ambito soggettivo le cui conseguenze riguardano soltanto i titolari di determinati incarichi amministrativi e non si estendono a tutti i pubblici dipendenti. L'intervento di una condanna, anche se non definitiva, e la limitazione a figure dirigenziali sembrano giustificare l'ampiezza dei reati presupposto. Le inconferibilità e incompatibilità rientrano tra le misure di natura preventiva (a tutela dell'immagine di imparzialità dell'Amministrazione) e non sanzionatoria;
- * il nuovo periodo aggiunto all'art. 129, comma 3, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale» dall'art. 7 della Legge 7 maggio 2015, n. 69 recante «Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio;
- * l'art. 129, comma terzo, del Decreto Legislativo n. 271/1989 si inserisce nella disciplina riguardante l'informazione sull'azione penale e stabilisce che il presidente di ANAC sia destinatario delle informative del pubblico ministero quando quest'ultimo esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale; l'Autorità informata, dunque, dell'esistenza di fatti corruttivi, può esercitare i poteri previsti ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. 190/2012, chiedendo all'Amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l'attuazione della misura della rotazione;
- * l'istituto della Rotazione straordinaria previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. l-quater, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale provvedimento adottato in una fase del tutto iniziale del procedimento penale, circoscrivendo l'applicazione alle sole *condotte di natura corruttiva*, le quali, creando un maggiore danno all'immagine di imparzialità dell'Amministrazione, richiedo-

no una valutazione immediata;

- * qualsiasi ulteriore strumento di natura anticipatoria-preventiva, che possono anche prescindere da coinvolgimento di Dipendenti nei procedimenti penali; tra questi rilevano l'*astensione*, di cui all'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nei casi di conflitto di interessi, l'*incompatibilità*, ed il *divieto di cumulo di impieghi e incarichi* di cui al nuovo art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, ed il *divieto di pantouflage*, di cui all'art. 53, comma 16-ter, dello stesso Decreto.

Art. 30

La Rotazione

La Rotazione costituisce una misura di prevenzione della corruzione, e si inquadra come modalità, sostanziale e formale, di Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, verifica ed assicura la corretta applicazione dell'Istituto della Rotazione, *ordinaria* e *straordinaria*, mediante la fattiva collaborazione, non soltanto dei Responsabili, obbligati ad fornire tutto l'apporto necessario, ma anche dei Dipendenti.

Ai Dipendenti è fatto obbligo preciso di comunicare all'Amministrazione l'eventuale sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio, di provvedimenti penali in generale, e di provvedimenti disciplinari: in tali casi, si applica la *Rotazione straordinaria*, prevista dall'art. 16, comma primo, lett. l-quater) Decreto Legislativo n. 165/2001, e ss.mm. e. ii., come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi generalmente intesi.

La *Rotazione ordinaria* del Personale, invece, è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Il Personale, prevalentemente quello delle Aree a rischio, deve ruotare dopo tre anni di permanenza nell'incarico, senza interruzioni; allo stesso modo, i Responsabili, dopo tre anni di permanenza nello stesso Incarico di responsabilità.

Art. 31

La Formazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, avvalendosi prevalentemente del Responsabile dell'Area Risorse Umane, e dei Responsabili dell'Ente, predispone il Piano Annuale di Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione e la Formazione in generale.

Nel Piano Annuale di Formazione, che riveste qualificazione formale di atto necessario e strumentale, sono:

- a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività amministrative, nonché ai temi della legalità e dell'etica;
- b) individuati i Responsabili e i Dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- c) decise le attività formative, prevedendo la formazione applicata e la formazione amministrativa, con la valutazione dei rischi;
- d) individuati i docenti con qualificazione specifica;
- e) effettuato il monitoraggio della formazione e dei risultati conseguiti.

Art. 32

La Trasparenza e la Tutela dei Dati Personali

Il bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come il diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, assume una specifica forma di tutela, sia in ambito costituzionale, che di diritto europeo, primario e derivato.

La Corte Costituzionale (Sentenza n. 20/2019) ha affermato che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova, sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla; principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione, come stabilito dall'art. 1, comma primo, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il *Considerando* n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nell'indicare il bilanciamento necessario tra i due diritti, afferma che *il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità, e richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi*.

L'art. 3 della Costituzione, integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della Pubblica Amministrazione.

Di conseguenza, pur essendo il Principio di Trasparenza privo di una propria previsione nella Costituzione, assume rilevanza costituzionale in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di Protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma primo che *la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o,*

nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma terzo del medesimo articolo stabilisce che *la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma primo.*

Il regime normativo per *il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici* è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che *esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.*

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla Trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia e di efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013, o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di:

- * liceità;
- * correttezza;
- * trasparenza;
- * minimizzazione dei dati;
- * esattezza; limitazione della conservazione;
- * integrità;
- * riservatezza;

tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D.Lgs. n. 33/2013 all'art. 7-bis, comma quarto, dispone inoltre che *nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.*

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 - GDPR) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'Amministrazione essendo chiamato a informare, e a fornire consulenza e a sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi

derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Art. 33

Controllo a carattere sociale e trasparenza

L'Accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, è il principio introdotto dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha operato una significativa estensione dei confini della Trasparenza, istituto che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia e di efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione.

L'Accessibilità è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La Trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali, e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa; inoltre, è anche una regola essenziale per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia.

Ed ancora, le disposizioni in materia di Trasparenza integrano l'individuazione del Livello Essenziale delle Prestazioni erogate dalle Amministrazioni Pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione (art. 1, comma terzo, D.Lgs. 33/2013).

In aggiunta, atteso che la Trasparenza rileva quale presupposto ineludibile per realizzare una buona amministrazione, si contraddistingue come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, comma 36, della Legge 190/2012 aveva sancito, e come confermato dalla Corte Costituzionale che ha considerato che con la Legge 190/2012 *la Trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione» e che le modifiche al D.Lgs. 33/2013, introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di «tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*, essendo, peraltro, i principi di pubblicità e trasparenza corollario naturale dei Principi democratici (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.), ai quali si aggiungono i principi di qualità, di effettività e di conoscibilità dell'azione e degli atti amministrativi, ma anche delle dinamiche di Trasparenza e di correttezza, quindi, di Legalità, anche delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici (Deliberazioni ANAC nn. 1309 e 1310 del 2016, e n. 1134/2017).

Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel Sito Istituzionale dell'Ente, si realizza il Sistema fondamentale per il Controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano.

Per Controllo a carattere sociale è da intendere quello che si realizza esclusivamente mediante l'attuazione dell'obbligo generale di pubblicazione, e che risponde a mere richieste di: conoscibilità, di conoscenza, di trasparenza e di agevolazione e di promozione del dibattito sociale.

Attraverso la pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Ente di tutti i dati, le notizie, le informazioni, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, è assicurata la Trasparenza.

In special modo devono essere evidenziate:

- * le informazioni relative alle attività indicate all'art. 15 del presente Piano, e per le quali risulta maggiore il rischio di corruzione;
- * le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
- * i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
- * i documenti e gli atti, in qualsiasi formato, inoltrati al Comune, che devono essere trasmessi dagli Uffici preposti al Protocollo informatico, ai Responsabili, oppure ai Responsabili dei procedimenti, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC);
- * la corrispondenza tra gli Uffici, che deve avvenire esclusivamente mediante PEC: la corrispondenza tra il Comune e il cittadino/utente avviene, se possibile, mediante PEC.

Il Personale selezionato dal Responsabile, e specificamente formato, nel rispetto Legge 7 agosto 1990, n. 241, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, rende accessibili, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Il Comune rende noto, tramite il proprio Sito Web istituzionale, gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata:

- a) dell'Ente;
- b) di ciascun Responsabile;
- c) dei Dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente sensibili alla corruzione;
- d) dei Responsabili Unici dei Procedimenti.

Art. 34

Trasparenza e Integrità

Trasparenza e Integrità sono contenuti fondamentali del PTPCT di questo Ente, ai sensi:

- * dell'art. 11, commi secondo ed ottavo, lett. a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- * della Delibera n. 6/2010 della CIVIT;
- * della Delibera n. 105/2010 della CIVIT;
- * della Delibera n. 2/2012 della CIVIT;

- * dell'art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- * della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- * delle Deliberazioni ANAC n. 1309 e n. 1310 del 2016.

Trasparenza e Integrità rappresentano lo strumento essenziale di attività e di azione di tutte le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a rendere conoscibili, effettivi, fruibili e partecipabili, ai sensi del Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo n. 33/2016 e Decreto Legislativo n. 97/2016), i Principi di *controllo sociale*, di *accesso civico* e di *accesso generalizzato*, nonché tutte le misure adottate dal Comune per conferire opportuna garanzia un adeguato e corretto livello di trasparenza quale elemento costitutivo delle richieste di sviluppo sociale e collettivo, e di promozione della cultura della legalità e dell'integrità.

La Trasparenza come "Libertà d'Informazione" assume in questo contesto una connotazione differente rispetto a quella di cui agli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la nozione, che si costruisce sull'esercizio dell'accesso documentale, è collegata parimenti al diritto di accesso e alla titolarità di un interesse.

La trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009, e delle Normative innanzi richiamate, è intesa come accessibilità totale delle informazioni.

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le Pubbliche Amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto fra la singola Amministrazione e il cittadino.

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati.

L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, che partono dal Decreto Legislativo n. 150/2009, sino alle altre normative vigenti. Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità e dello sviluppo della cultura dell'integrità.

Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel Sito Web dell'Ente si realizza il sistema fondamentale per il Controllo a carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Piano, e si attua la Trasparenza.

Per Controllo a carattere sociale è da intendere quello che si realizza esclusivamente mediante l'attuazione dell'obbligo generale di pubblicazione e che risponde a mere richieste di conoscenza e di trasparenza.

Mediante la pubblicazione sul Sito Web dell'Ente di tutti i dati, le notizie, le informazioni, gli atti ed i provvedimenti amministrativi è assicurata la trasparenza.

Il Principio ed il Concetto di Trasparenza si inseriscono completamente all'interno del Sistema di Prevenzione della Corruzione, poiché in tal modo i Cittadini possono esercitare un controllo sociale diffuso sull'attività amministrativa, e muove dalle seguenti norme:

- * Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- * Legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del D.L. n. 174/2012;
- * Legge n. 106 del 12 luglio 2011 (di conversione del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, il c.d. "Decreto sviluppo");

- * Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- * Delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle Pubbliche Amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- * Delibera n. 2/2012 della CIVIT, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- * Decreto Legislativo n. 150/2009, che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche, delle informazioni (...), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione";
- * Legge n. 69/2009 - art. 21, co. 1: "Ciascuna delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curriculum vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei Responsabili e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.";
- * Decreto Legislativo n. 165/2001 - art. 53, commi 12, 13, 14, 15 e 16 (come modificato dall'art. 61, co. 4 del D.L. n. 112/2008 a sua volta convertito in Legge con modificazioni dalla Legge n. 133/2008): (...) Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, e come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- * Decreto Legislativo n. 82/2005, e ss.mm. e ii., - art. 54, (Codice dell'Amministrazione digitale): "I siti delle Pubbliche Amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.";
- * Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. (c.d. Codice della Privacy), completamente rimaneggiato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018;
- * Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- * Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e pres-

so gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";

- * Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- * Legge 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- * Deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali 12 giugno 2014, n. 134, "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
- * Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, Modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche; - Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, integrate dal Regolamento A.N.AC. di cui alla delibera n. 690/2020;
- * Regolamento UE 2016/679 sul Trattamento dei dati personali.
- * **Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 92 del 22 febbraio 2024** contenente il parere reso sugli schemi standard di pubblicazione predisposti da l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), riguardanti gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. n. 33/2013;
- * **Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024** avente ad oggetto "Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi", pubblicata nel sito dell'Autorità il 13 novembre 2024 e nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025;
- * **Provvedimento 10 luglio 2025, n. 412**, del Garante per la Protezione dei Dati Personali contenente il parere con il quale è stata rappresentata l'opportunità di effettuare modifiche ed integrazioni a schemi standard di pubblicazione ANAC riferiti agli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33, 37 e 41 del D. lgs n. 33/2013, ove, in particolare per quanto riguarda lo schema standard di pubblicazione dedicato:
 - **all'art. 14** ha osservato che nella parte intitolata «Coniuge non separato e parenti entro il secondo grado del titolare dell'incarico Art. 14, co. 2», riguardante la «Dichiarazione da parte del titolare sul mancato consenso alla pubblicazione della dichiarazione reddituale, patrimoniale e relativa alla variazione del coniuge non separato o del parente entro il secondo grado» che per i soggetti che non hanno prestato il consenso non debba essere specificato anche il "grado di parentela", in quanto elemento non previsto dall'art. 14, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 33/2013, che prevede unicamente di dare evidenza del mancato consenso dei parenti;

- art. 15-ter Nella parte riguardante «Tecnici e altri soggetti qualificati e coadiutori Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata (ANBSC)», dello schema di modello ove sono state inserite specifiche voci riguardanti l'obbligo di pubblicare «Tipologia incarico/Oggetto dell'incarico» e «Provvedimento di nomina/Link al documento pubblicato nel sito istituzionale dell'ANBSC», ha ritenuto che non possano essere diffusi ulteriori dati e informazioni personali, laddove non previsti da ulteriori discipline di settore.

Art. 35

Organizzazione e Funzioni dell'Ente

Funzioni dell'Ente: in base alle previsioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 267/2000, l'Ente esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e della polizia locale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Struttura Organizzativa di massima: la Struttura Organizzativa dell'Ente si articola in Settori, Servizi ed Uffici.

Al vertice della Struttura è posto il *Segretario Generale* che svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei Responsabili.

I *Responsabili* sono responsabili dei rispettivi Settori e sono direttamente collaborati dagli Istruttori Direttivi.

Funzioni di carattere politico: le Funzioni di carattere politico vengono assicurate dal *Sindaco*, dal *Consiglio Comunale* e dalla *Giunta Comunale*, secondo le previsioni di cui, rispettivamente, agli artt. 50, 42, 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Strumenti di programmazione e di valutazione dei risultati: Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Esercizio, Piano Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance).

Organo di Revisione Economico-Finanziario: esercita le Funzioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Organismo Indipendente di Valutazione: esercita le Funzioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009, e ss.mm. e ii.

Art. 36

Strategie in tema di Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza cura il monitoraggio e la misurazione della qualità, anche in ordine ai requisiti di accessibilità e usabilità, della Sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito Istituzionale dell'Ente avvalendosi, nella fattispecie, di un Funzionario/Istruttore amministrativo per la parte giuridica, e di un Funzionario/Istruttore tecnico per la parte informatica.

Al fine di consentire il monitoraggio e l'autovalutazione i dati, i documenti e le informazioni dovranno essere pubblicati nel rispetto dei seguenti criteri

"integrità: i dati/documenti/informazioni non devono essere parziali;

costante aggiornamento: i dati/documenti/informazioni devono essere attuali e

aggiornati rispetto al procedimento cui si riferiscono. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione AT, le amministrazioni indicano la data di aggiornamento;

completezza: i dati/documenti/informazioni pubblicati devono essere esatti⁶², accurati, esaustivi e riferiti a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici;

tempestività: i dati/documenti/informazioni vanno pubblicati non appena adottati;

semplicità di consultazione: i dati/documenti/informazioni devono essere organizzati in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni;

comprensibilità: i dati/documenti/informazioni devono essere chiari e facilmente intellegibili nel loro contenuto;

omogeneità: i dati/documenti/informazioni devono essere coerenti e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione/ente che li detiene;

facile accessibilità: i dati/documenti/informazioni devono essere predisposti e pubblicati in formato aperto⁶³ e riutilizzabili senza ulteriori restrizioni;

conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;

indicazione della provenienza: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte e che ne sia mantenuta la sostanza;

riutilizzabilità e riusabilità del dato.”, estratto da ANAC – PNA 2025- Documento in consultazione.

Tutto il Personale dipendente e, in particolare, i Responsabili, gli Istruttori Direttivi ed i RR.UU.PP., contribuiscono attivamente al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e integrità di cui al presente Programma.

La Trasparenza costituisce fattore decisivo collegato alle Performance degli Uffici e dei Servizi, in quanto funge da leva per il miglioramento continuo dei servizi pubblici, e dell'attività amministrativa nella sua globalità: essa costituisce parte integrante anche del Piano delle Performance.

Il Responsabile della Trasparenza ne elabora i contenuti dopo aver attivato specifici momenti di confronto con tutte le articolazioni dell'Ente: Responsabili e Dipendenti che rappresentano i soggetti interessati interni.

Art. 37

Le Azioni di promozione della partecipazione dei Soggetti interessati

In fase di definizione, il Piano deve prevedere la partecipazione dei soggetti interessati esterni: il Responsabile della Trasparenza si avvale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico per il coinvolgimento di questi soggetti.

È compito del Responsabile della Trasparenza assicurare la promozione di idonee e mirate azioni formative a beneficio dei Responsabili, degli Istruttori Direttivi e dei Responsabili di Procedimento, in materia di Trasparenza; inoltre, sempre il Responsabile della Trasparenza, può formulare la proposta formativa avvalendosi della concreta collaborazione esecutiva dell'Area Risorse Umane.

La Trasparenza costituisce oggettivamente componente qualitativa dell'intera attività amministrativa e delle prestazioni di lavoro dei dipendenti rappresentando livello essenziale di prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.

Nel rispetto delle Direttive dell'eventuale Responsabile della Trasparenza, viste dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico si prende cura di assicurare:

- * Forme di ascolto online della cittadinanza.
- * Forme di comunicazione diretta ai Cittadini per via telematica e cartacea.
- * Organizzazione delle Giornate della Trasparenza.
- * Comunicazioni o incontri con le Associazioni del territorio in tema di trasparenza.

Art. 38

Processo di Attuazione della Trasparenza

In ossequio al Decreto Legislativo n. 33/2013, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, la Pubblicazione e la Qualità dei dati comunicati appartengono alla responsabilità dei Responsabili, degli Istruttori Direttivi e dei Dipendenti addetti al compito specifico in virtù di apposito inquadramento organico e/o di Disposizioni di Servizio.

Per i suddetti adempimenti, ogni Dirigente procede alla nomina di uno o più Responsabili per la pubblicazione dei dati: a tal fine impartisce apposite direttive finalizzate a garantire il coordinamento complessivo delle pubblicazioni che implementano la sezione «Amministrazione Trasparente» del Sito Istituzionale dell'Ente.

È fatto obbligo ai Responsabili ed agli Istruttori Direttivi di procedere alla verifica, per quanto di competenza, dell'esattezza, della completezza e dell'aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi per sanare eventuali errori, e avendo cura di applicare le misure previste dall'ANAC e dal Garante per la Protezione dei Dati personali.

È competenza del Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con i singoli Responsabili di Area, ai quali demanda la realizzazione dei consequenziali atti esecutivi, assicurare il corretto svolgimento dei flussi informativi, in rispondenza agli indici qualitativi: pertanto, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 33/2013, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Per quanto attiene alla *Struttura dei dati e dei formati*, appartiene alle attribuzioni del Responsabile della Trasparenza, avvalendosi del supporto tecnico dell'Ufficio Informatico, emettere Direttive in relazione ai requisiti di accesso, accessibilità, usabilità, integrità e open source che devono possedere gli atti e i documenti oggetto di pubblicazione.

Su disposizione del Responsabile della Trasparenza, e previa verifica di sostenibilità finanziaria, l'Ufficio Informatico pone in essere le azioni necessarie per adeguare il Sito istituzionale agli standard previsti nelle linee guida per i Siti Web delle PP.AA.

L'interesse pubblico alla Conoscibilità dei dati e dei documenti dell'Ente, e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, così come previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 196/2003, *deve costituire oggetto di apposito bilanciamento* a tutela di tutte le posizioni giuridiche e di tutte le situazioni giuridiche.

L'ipotesi di *Violazione della disciplina in materia di privacy* produce la responsabilità dei Responsabili e degli Istruttori Direttivi che dispongono la materiale pubblicazione dell'atto o del dato.

In relazione ai *Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati* l'Ufficio Informatico appronta metodi informatici e sistemi di rilevazione dei tempi di pubblicazione in seno alla Sezione «Amministrazione Trasparente» che permettono di conoscere, automaticamente, attraverso avvisi telematici, la scadenza del termine di cinque anni, e che quindi precludono forme di responsabilità.

Il Responsabile della Trasparenza può verificare il rispetto dei tempi di pubblicazione avvalendosi del supporto tecnico dell'Ufficio Informatico.

Una volta decorso il termine per la pubblicazione obbligatoria di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 33/2013, i dati debbono essere eliminati ed inseriti in apposite cartelle di archivio della medesima tabella «Amministrazione Trasparente».

L'azione di Monitoraggio degli adempimenti è eseguita dal Responsabile della Trasparenza con la collaborazione di un Funzionario amministrativo, per la parte giuridica, e di un Funzionario tecnico, per la parte informatica, in modo che siano assicurate entrambi le componenti utili alla corretta attuazione della previsione normativa.

È compito del Responsabile della Trasparenza segnalare formalmente al Dirigente competente eventuali inesattezze, ritardi o inadempienze.

Il *Responsabile della Trasparenza*, con cadenza semestrale, relaziona al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, per iscritto ed in ordine agli obblighi prescritti per Legge, informando le singole Direzioni di Area, nonché il Nucleo di Valutazione e il Sindaco.

L'Ufficio Informatico, con cadenza semestrale, predispone una Relazione di sintesi e di analisi sul numero di visitatori della Sezione «Amministrazione Trasparente», sulle pagine viste e su altri eventuali indicatori di *web analytics* al fine di migliorare il sistema di pubblicità dell'Ente.

È compito del Responsabile della Trasparenza vigilare sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ed accertare eventuali violazioni: in questo caso, procede alla contestazione al Dirigente al quale è attribuibile l'inadempimento. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione integra la fattispecie di Responsabilità dirigenziale per danno all'immagine; inoltre, l'inadempimento incide ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio connesso alla performance individuale dei Responsabili, degli Istruttori Direttivi e dei singoli Dipendenti; tuttavia, il Responsabile dell'inadempimento non risponde di alcuna responsabilità se prova, per iscritto, al Responsabile della Trasparenza, che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le sanzioni sono quelle previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013, artt. 46 e 47, fatta salva l'applicazione di sanzioni diverse per le violazioni in materia di trattamento dei dati personali e di qualità dei dati pubblicati; pertanto, anche in applicazione delle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- * attribuzione di responsabilità dirigenziale;
- * divieto di corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio;
- * sanzione pecuniaria da 50 a 1.000 €, applicabile da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza.

È istituito di primaria rilevanza quello della Rotazione del Personale, sia di quello apicale, e sia di quello non apicale con funzioni di responsabilità, e che opera nelle seguenti aree a più elevato rischio di corruzione: è da evidenziare che per quanto attiene al Personale apicale, la rotazione integra, altresì, i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali.

A tal fine l'Ente fa riferimento a:

- a) *autorizzazioni o concessioni, con particolare riferimento al Settore Edilizia pubblica e privata;*
- b) *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 36/2023;*
- c) *concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, con particolare riferimento al Settore Servizi sociali, sanitari, pubblica istruzione, sport e tempo libero;*
- d) *concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, con particolare riferimento al Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane;*
- e) entrate patrimoniali e tributi.

La Rotazione deve essere attuata, ma deve essere attuabile, e ciò a condizione che sussistano idonei presupposti oggettivi (disponibilità in termini quantitativi e qualitativi di Personale apicale e non apicale da far ruotare) e soggettivi (necessità di assicurare continuità all'azione amministrativa, attraverso adeguate soluzioni di *rotazioni* che possano essere sostenibili dal punto di vista della direzione in senso *tecnico* dei settori oggetto di rotazione) che consentano la realizzazione della misura.

Resta fermo, in ogni caso, che deve essere garantita la rotazione del Responsabile dell'Area con competenze in tema di Edilizia pubblica e privata.

In riferimento alle situazioni di Conflitto d'interesse e Obbligo di astensione, nel caso che per i Responsabili e i Dipendenti emergano potenziali situazioni di conflitto d'interesse, intervengono gli obblighi di astensione disposti dal Codice di Comportamento generale introdotto con D.P.R. n. 62/2013, come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 e dal Codice di Comportamento dell'Ente regolarmente approvato.

Sono vietati gli incarichi extra istituzionali, nell'ambito del territorio comunale, ai Responsabili e ai Dipendenti, rispetto a soggetti pubblici o privati, le cui attività si connotano per finalità esclusive o prevalenti in materia di edilizia pubblica e privata, e di piani e programmi urbani.

Negli altri casi, si applicano le norme e i principi del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi che consentono l'autorizzazione dell'incarico extra-istituzionale: *le attività esterne sono autorizzabili a seguito della verifica di assenza dei casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'azione amministrativa; della verifica dell'assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al Responsabile e al Dipendente.*

L'Ente vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al Capo III (*inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni*) e al Capo IV (*Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico*) del Decreto Legislativo n. 39/2013, per ciò che concerne il conferimento di incarichi dirigenziali.

A tal fine, il destinatario dell'incarico dirigenziale, produce dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, pubblicata sul sito istituzionale del Comune o della Società conferente.

Le violazioni in tema d'inconferibilità determinano la nullità dell'incarico (cfr. art. 17 del Decreto Legislativo n. 39/2013) e l'applicazione delle connesse sanzioni (cfr. art.

18 del Decreto Legislativo n. 39/2013).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, se necessario, impartisce specifiche Direttive in materia.

Per le posizioni apicali, l'Ente vigila in ordine alla sussistenza di eventuali cause di *Incompatibilità tra incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale e Incompatibilità tra incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico*, ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2013, per ciò che concerne il conferimento di incarichi dirigenziali.

Il controllo in parola deve essere effettuato:

- * all'atto del conferimento dell'incarico;
- * annualmente;
- * e su richiesta, nel corso del rapporto.

La sussistenza di eventuali cause di incompatibilità è contestata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, in applicazione degli artt. 15 e 19 del Decreto Legislativo n. 39/2013.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, se necessario, impartisce specifiche direttive in materia.

Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, è fatto obbligo di inserire la clausola nei contratti di assunzione del personale, in base alla quale *è posto il divieto di prestare attività lavorativa subordinata o autonoma per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente cessato*.

Analogicamente, nei bandi di gara o negli atti propedeutici agli affidamenti, anche attraverso procedura negoziata, deve essere inserita la clausola condizionale soggettiva, a pena di esclusione, in base alla quale non devono essere stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non devono essere stati attribuiti incarichi a dipendenti cessati che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, nei confronti dei soggetti aggiudicatari, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Qualora il dipendente cessato contravvenga al divieto di cui all'art. 53, co. 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Ente promuove azione in giudizio in suo danno.

Relativamente alle Misure specifiche in materia di Formazione di Commissioni, di assegnazione ad uffici, di gestione dei casi di condanna penale per delitti contro la P.A., ai sensi dell'art. 35-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) e dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/2013 (*Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione*) l'Ente è obbligato ad eseguire verifiche in ordine alla sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e dei soggetti cui intendono conferire incarichi nei seguenti casi:

- * formazione delle commissioni di concorso e delle commissioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; conferimento di incarichi apicali e degli altri incarichi di cui all'art. 3 del richiamato Decreto Legislativo n. 39/2013;
- * assegnazione dei dipendenti dell'area direttiva agli uffici indicati dall'art. 35-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*); all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35, con riferimento agli incarichi già con-

feriti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene d'ufficio, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le violazioni in materia di inconferibilità determinano la nullità dell'incarico e l'applicazione delle sanzioni previste, in applicazione degli artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo n. 39/2013.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, se lo reputa necessario, impartisce specifiche direttive in materia.

Di particolare rilevanza è la tutela del Dipendente che segnala illeciti.

Ai sensi del D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023 l'Ente adotta i seguenti accorgimenti destinati a dare attuazione alla tutela del Dipendente che effettua segnalazioni di illecito.

Su tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di segnalazione dell'illecito e di gestione della successiva istruttoria, grava l'obbligo di riservatezza, sanzionabile sul piano della responsabilità disciplinare, civile e penale.

L'Ente ha attivato un canale informatico di segnalazione.

La Formazione in materia di Anticorruzione deve svilupparsi su due livelli:

- * un *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti;
- * un *livello particolare*, rivolto ai Referenti dell'Anticorruzione, ai Responsabili, agli Istruttori Direttivi ed ai Responsabili di Procedimento preposti alle Aree a rischio, ai Componenti di Staff del Segretario Generale, in relazione agli specifici ambiti tematici.

Il Piano Formativo viene elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza ed è inserito nel *Piano Triennale della Formazione* di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Il Personale destinato alla formazione deve compilare un questionario finalizzato a verificare il grado di soddisfazione del percorso formativo attivato.

In tema di formazione, così come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, *per l'avvio al lavoro e in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di "tutoraggio"*.

Affidamenti e Patti di Integrità rappresentano un obiettivo primario della pianificazione anticorruzione e trasparenza; per cui, l'Ente si impegna a predisporre ed utilizzare *Patti di Integrità* per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: in caso di violazione dei *Patti di Integrità*, si dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, deve essere adeguatamente comunicato e diffuso a beneficio della Società Civile attraverso un'azione generale di sensibilizzazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, prende in considerazione le segnalazioni dall'esterno per ciò che concerne gli episodi di cattiva Amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione, valendosi, a tal fine, dell'attività dei Referenti e del Personale di Staff.

È prevista la trasmissione delle seguenti informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, esclusivamente per via telematica e secondo modalità predefinite dal Dipartimento medesimo: trasmissione del PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza); relazione del Responsabile della Prevenzione della

Corruzione, e della Trasparenza; Misure di consultazione realizzate; Indicazione delle aree di rischio a livello di Ente; Misure di tutela del *whistleblower* (informatore); Indicazione dei casi per i quali è inibita la possibilità di Rotazione del personale; Adozione del Codice di Comportamento a livello di Ente; Indicazione del numero delle sentenze di condanne penali e contabili a carico dei dipendenti dell'Ente; Risultati dei questionari in materia di percezione della corruzione e valore dell'*integrità*.

Art. 39

Il Potere di Ordine

La Deliberazione A.N.AC. n. 146/2014, enuncia il Potere di Ordine, sostanzialmente tipizzato come *potere che non ha contenuto sanzionatorio, ma che è volto ad assicurare, in modo tempestivo, il rispetto della Legge, con riferimento a particolari atti e comportamenti che la Legge ha ritenuto particolarmente significativi ai fini della prevenzione della corruzione e della garanzia del principio di trasparenza.*

Art. 40

Obblighi di Pubblicazione e Accessibilità

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, oltre agli obblighi di pubblicazione già introdotti e disciplinati prima delle integrazioni e delle modifiche del Decreto Legislativo n. 97/2016, sono oggetto di pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, co. 5, tutti gli atti che riguardino l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, l'interpretazione di disposizioni di Legge che incidono sull'attività dell'Ente, i codici di condotta.

Pertanto, oltre a tutti quelli già previsti, gli obblighi di pubblicazione sono estesi:

- * alle misure anticorruzione integrative;
- * ai documenti di programmazione strategico-gestionale, quali atti di indirizzo generale;
- * agli atti dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario e dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Ai sensi dell'art. 19, sono estesi gli obblighi di pubblicazione (oltre che ai bandi di concorso) ai criteri di valutazione della Commissione, non appena disponibili, e delle tracce delle prove scritte, ma queste dopo lo svolgimento delle prove.

Ai sensi dell'art. 22, gli obblighi sono estesi ai provvedimenti di interventi societari pubblici: in caso di mancata o incompleta pubblicazione (art. 19, co. 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 175/2016; art. 22, co. 4 del D.Lgs n. 33/2013) da verificare sul sito web della società da finanziare, sussiste il divieto di erogare somme con conseguente responsabilità a carico del Dirigente responsabile.

Il Responsabile della Trasparenza, con *visto* del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, o su disposizione di questo, può estendere gli obblighi di pubblicazione ad ogni dato e/o informazione in possesso dell'Ente che possa costituire strumento utile di controllo sociale.

Per quanto concerne una migliore e maggiore Accessibilità dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente", occorre rispettare le Linee Guida di carattere generale approvate da AGID (Determinazione n. 354 del 22.12.2022, art. 3 comma 1 della L. 4/2004) di seguito riportate:

- *"avere una struttura chiara e intuitiva, con una navigazione semplificata per facilitare l'accesso alle informazioni;*

- essere compatibile con strumenti assistivi, come screen reader e software di sintesi vocale;
- utilizzare un linguaggio chiaro, evitando tecnicismi complessi e privilegiando la comprensibilità;
- ricorrere a formati accessibili, garantendo la fruizione dei documenti anche a persone con disabilità visive o cognitive;
- rispettare gli standard internazionali, inclusi le WCAG 2.1 (si tratta delle Web Content Accessibility Guidelines (da ultimo aggiornate a dicembre 2024 WCAG 2.2.), che definiscono specifiche tecniche per rendere i contenuti Web più accessibili anche alle persone con disabilità. In base a tali LLGG i contenuti devono essere: 1. percepibili: le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentati in modi che possano essere percepiti dagli utenti; 2. utilizzabili: i componenti dell'interfaccia e la navigazione devono essere utilizzabili; 3. comprensibili: le informazioni e l'operatività dell'interfaccia devono essere comprensibili; 4. definiti: i contenuti devono essere ben definiti da poter essere interpretati in modo affidabile da una vasta gamma di user age, comprese le tecnologie assistive.) e la norma UNI CEI EN 301549:2021 (tali norme tecniche "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT" definiscono lo standard europeo armonizzato per l'accessibilità digitale nel settore pubblico e privato. La norma specifica i requisiti di accessibilità funzionali applicabili ai prodotti e servizi ICT, nonché una descrizione delle procedure di prova e della metodologia di valutazione per ogni requisito di accessibilità in una forma adatta ad essere utilizzata negli appalti pubblici in Europa)", estratto da ANAC – PNA 2025- Documento in consultazione.

Art. 41

Trasparenza nell'uso delle Risorse pubbliche

L'art. 4-bis del Decreto Legislativo 33/2013 concernente la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, al comma primo, tratta del sito internet denominato "Soldi pubblici", tramite il quale è possibile accedere ai dati degli incassi e dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento; si tratta del portale web "Soldi pubblici", attualmente esistente (link <http://soldipubblici.gov.it/>), che raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e li pubblica dopo averli previamente rielaborati nella forma.

Ai sensi del comma secondo, il Comune pubblica, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

L'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 33/2013.

Ai fini della individuazione della "tipologia di spesa sostenuta", come tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale, rilevano:

- * Uscite correnti
 - Acquisto di beni e di servizi
 - Trasferimenti correnti
 - Interessi passivi
 - Altre spese per redditi da capitale
 - Altre spese correnti

- * Uscite in conto capitale
 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 - Contributi agli investimenti
 - Altri trasferimenti in conto capitale
 - Altre spese in conto capitale
 - Acquisizioni di attività finanziarie

In assenza di una specifica indicazione normativa, la cadenza di pubblicazione è semestrale.

Art. 42

Pubblicazione degli Atti di Bilancio

Al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 33/2013, il Comune pubblica il Bilancio di previsione e consuntivo, completo di allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione; e, in aggiunta, pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche; nonché pubblica il Piano degli Indicatori, di cui al comma secondo dell'articolo suddetto, con cui si fornisce ai cittadini la possibilità di esercitare anche un controllo sugli obiettivi dell'Ente. La valenza informativa dei dati di bilancio e di quelli contenuti nel Piano degli indicatori è finalizzata al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in quanto diretti a fornire ai cittadini una lettura facile ed immediata riguardo all'azione degli amministratori in termini di obiettivi, risultati e risorse impiegate.

Art. 43

Beni Immobili e Gestione del Patrimonio

Ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 33/2013, il Comune ha l'obbligo di pubblicare:

- * le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;
- * il patrimonio immobiliare a propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto; ciò, evidentemente, allo scopo di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali.

Si osserva, infatti, che, in generale, tutti i beni patrimoniali, non solo quelli di proprietà, generano oneri nel bilancio dell'Amministrazione connessi semplicemente al loro mantenimento.

Al fine di garantire una pubblicazione uniforme dei dati, è opportuno che le informazioni sugli immobili siano rese sulla base dei dati catastali.

Art. 44

Dati sui Controlli sull'Organizzazione e sull'Attività amministrativa

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 33/2013, il Comune ha l'obbligo di pubblicare gli atti conclusivi degli esiti dei controlli sull'attività amministrativa, prevedendo la pubblicazione di tutti gli atti degli Organismi di controllo (procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti), delle relative variazioni e del conto consuntivo o bilancio di esercizio, nonché tutti dei rilievi,

ancorché non recepiti, della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Amministrazioni e dei loro uffici; inoltre, vi è l'obbligo di pubblicare tutti i rilievi formulati dalla Corte dei conti nell'esercizio della propria funzione di controllo, sia quelli non recepiti, sia quelli ai quali l'Amministrazione/ente abbia ritenuto di conformarsi.

Art. 45

Obblighi di Pubblicazione delle Prestazioni offerte e dei Servizi erogati

Il Comune, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 33/2013, ha l'obbligo, come Gestore di Pubblici Servizi, di rendere pubblici i Servizi erogati e le Prestazioni offerte, pubblicando la Carta dei Servizi o un documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati, corredati dai costi contabilizzati e dal relativo andamento nel tempo.

Art. 46

Dati sui tempi di pagamento dell'Ente

La misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato dall'Ente, ivi compresi quelli aventi a oggetto prestazioni professionali, affidati nel rispetto della disciplina vigente; per cui, l'Ente ha l'obbligo di ostensione, con cadenza annuale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici, rendendo disponibile, nella sotto-sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione "Amministrazione Trasparente", possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo del debito maturato dall'Ente e il numero delle imprese creditrici e dei professionisti creditori.

Art. 47

Pubblicazione dell'Ufficio del RUP

Il Comune ha l'obbligo di pubblicare l'Ufficio Responsabile del Procedimento; per cui: non sussiste l'obbligo di pubblicare il nome del Responsabile del Procedimento, ma l'Unità organizzativa deputata.

Art. 48

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 il Comune è tenuto a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Art. 49

Dati sui processi di pianificazione, realizzazione e valutazione

delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 33/2013 il Comune è tenuto a pubblicare:

- a) le informazioni relative alle funzioni ed ai compiti attribuiti agli Organi di controllo;
- b) le procedure e i criteri di valutazione dei componenti e i loro nominativi;
- c) i documenti di programmazione delle opere pubbliche;
- d) gli atti di aggiudicazione relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture.

Il Comune procede ad inserire, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Opere pubbliche" del proprio sito istituzionale il collegamento ipertestuale alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", ove risultano pubblicati i dati in questione.

Art. 50

Attività di pianificazione e governo del territorio

Ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 33/2013 rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti.

Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.

Tra gli atti di governo del territorio rientrano anche il Documento Programmatico Preliminare, contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano Urbanistico Generale, nonché i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbierre).

Si sottolinea che la pubblicità dei suddetti atti è condizione per l'acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dal comma terzo del medesimo art. 39.

Art. 51

Accesso civico per mancata pubblicazione di dati

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi.

Si tratta di un istituto attraverso il quale si può realizzare, è bene ripeterlo, il *controllo sociale* previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 33/2013.

L'art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013, modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 97/2016, riconosce a chiunque:

- * il diritto di richiedere all'Ente documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- * il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n.

33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

L'istanza va presentata al Responsabile per la Trasparenza, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Se sussistono i presupposti, il Responsabile per la Trasparenza avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nonostante non si menzioni più il possibile ricorso al Titolare del Potere Sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, comma 9-bis della Legge n. 241/1990; pertanto, in caso di ritardo, o mancata risposta, o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può ricorrere al Titolare del Potere Sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini e le modalità di cui all'art. 2, comma 9-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.

A fronte dell'inerzia da parte del Responsabile per la Trasparenza, o del Titolare del Potere Sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L'Ente è tenuto a pubblicare, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

Art. 52

Definizioni di Accesso

L'Accesso Documentale è quello disciplinato dal Capo V della Legge n. 241/1990.

L'Accesso Civico è quello disciplinato dall'art. 5, comma primo, del Decreto Legislativo n. 33/2013.

L'Accesso Generalizzato è quello disciplinato dall'art. 5, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dal Decreto Legislativo n. 97/2016.

Art. 53

L'Accesso Documentale

L'Accesso Documentale, noto come Accesso tradizionale e/o accesso agli atti, ex artt. 22 e seguenti, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è quella tipologia di accesso che consente, ai soggetti interessati, l'esercizio delle facoltà, partecipative e/o oppositive e/o difensive, che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Dal punto di vista soggettivo, specificamente, ai fini dell'istanza di accesso ex Legge n. 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*». La Legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso preordinato ad

un controllo generalizzato sull'operato delle Pubbliche Amministrazioni; l'Accesso Documentale, poi, consente un accesso più in profondità a dati pertinenti e di interesse, in cui sarà possibile che titolari di una situazione giuridica qualificata accedano ad atti e documenti per i quali è, invece, negato l'accesso generalizzato. In generale si può ricorrere all'accesso documentale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Qualora si necessiti di Atti e/o documenti propedeutici, ad esempio, alla stipula notarile;
- Nel caso in cui debba essere ultimato l'iter tecnico-amministrativo propedeutico al rilascio dei titoli edilizi e, pertanto, i tecnici esterni necessitano di idonea documentazione per poter produrre adeguata integrazione agli Uffici tecnici comunali;
- Qualora l'Utente abbia smarrito la documentazione a proprio nome, oppure sia subentrato ad un precedente proprietario e/o titolare;
- Allorquando la documentazione richiesta sia necessaria per poter curare la propria difesa in giudizio;
- Quando il Consulente tecnico di Ufficio – C.T.U., in virtù di apposita nomina del Tribunale, debba espletare la propria funzione, volta a notificare il Giudice in merito a pratiche edilizie e/o amministrative.

L'istanza di accesso documentale deve essere inoltrata previa compilazione di un modulo all'uopo predisposto, indicando esaurientemente le proprie generalità, nonché un'adeguata motivazione, che dimostri il possesso di un interesse diretto, concreto, attuale, come sopra declinato. A tale istanza deve essere allegato un documento d'identità in corso di validità ed ogni altro documento che attesti la proprietà dell'immobile, ad esempio, oppure qualunque altro titolo appositamente richiesto dall'Ufficio al quale la richiesta di accesso è inoltrata.

Il proprietario del terreno confinante ha diritto ad esercitare l'accesso alla documentazione edilizia del proprietario del fondo limitrofo, ma anche frontista, in virtù del requisito della *vicinitas*, circostanza che assume una valenza significativa nella legittimazione dell'accesso documentale, come confermato dal TAR Lombardia, Sez. II Milano, con la Sentenza 4 giugno 2025, n. 1941.

Si specifica, inoltre, quanto enucleato all'art. 3 del D.P.R. 184/2006, ossia: *"Notifica ai controinteressati"*. Il comma 1 del citato art. 3, D.P.R. 184/2006, statuisce che la *"Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati⁶, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge⁷, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica"*. I soggetti controinteressati possono essere individuati anche attraverso l'analisi di quanto indicato nel modulo della richiesta di accesso, di cui sopra, afferente al contenuto e/o all'intestazione degli atti connessi. Al comma 2, parimenti dell'art. 3, D.P.R. 184/2006, viene sancito che, *"entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1"*. Qualora l'Ufficio al quale è indirizzata l'istanza di accesso decida di rigettare la

⁶ Per controinteressati si intendono *"tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza"*.

⁷ L. 241/90.

domanda medesima, dovrà fornirne compiuta motivazione.

L'art. 5, D.P.R. 184/2006, disciplina l'accesso informale, che può essere inoltrato qualora non risulti l'esistenza di soggetti controinteressati: in tal caso la richiesta potrà essere avanzata anche verbalmente, all'Ufficio dell'Amministrazione che detiene il documento.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni, secondo il disposto dell'art. 25, comma 4, L. 241/90; tutti gli Uffici della scrivente Amministrazione hanno l'obbligo di rispettare tali tempi procedurali, salvo che, per comprovate esigenze, non si faccia ricorso al potere di differimento. L'atto che dispone il differimento ne indica, altresì, la durata.

L'accesso documentale può prevedere delle tariffe (oltre al consueto costo per la riproduzione dei documenti), che saranno determinate dalla Giunta comunale di questo Ente con apposita Deliberazione: ne è un esempio la Deliberazione n. 30 del 28/04/2016 in materia di accesso agli atti concernente le pratiche edilizie, che stabilisce costi differenti a seconda della tipologia di documento richiesto e del periodo (ossia documenti più vecchi di cinque anni e documenti che, invece, risalgono ad un periodo inferiore).

Art. 54

L'Accesso Civico

L'Accesso Civico è quella tipologia di accesso circoscritta ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione; esso, in realtà, costituisce un rimedio alla mancata e/o parziale e/o errata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla Legge.

L'Accesso civico cosiddetto "semplice" è disciplinato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs 33/2013, il quale così recita: *"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione". Un esempio è rappresentato dalla richiesta di pubblicazione, prontamente effettuata dall'Ufficio competente della scrivente Amministrazione, dell'elenco dei beni confiscati dalla ANBSC – Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.*

Con Nota prot. 221686, del 03/11/2025, il Segretario Generale (nonché Direttore generale) del Comune di Fiumicino ha chiarito quanto enunciato dal Garante per la Protezione dei Dati personali, con Provvedimento n. 566 del 25/09/2025, in materia di accesso civico afferente a procedimenti disciplinari verso i Dipendenti pubblici. Benché l'Accesso civico costituisca, infatti, uno strumento indispensabile per promuovere il controllo diffuso sull'attività amministrativa e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nel caso in cui il medesimo confligga con la tutela dei dati personali, creando pregiudizio, incontra il limite di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a), che così dispone: "l'accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali". Ne consegue che, pertanto, anche nel caso in cui si ottemperi ad un'istanza di accesso civico con dati "oscurati", l'Ente continuerà a conformarsi rigorosamente ai Principi del Regolamento unitario, di cui al Regolamento Ue n. 2016/679; nella fattispecie:

- *Principio di proporzionalità;*
- *Principio di minimizzazione.*

Il principio di proporzionalità richiede che le misure di trattamento dei dati personali siano necessarie ed adeguate rispetto agli obiettivi perseguiti, attraverso un idoneo bilanciamento dei diritti fondamentali e delle esigenze di protezione dei dati.

Il principio di minimizzazione, invece, presuppone che il Titolare del trattamento assicuri che i dati trattati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, nonché per le finalità che il Titolare stesso si propone di perseguire attraverso quello specifico trattamento.

La circostanza che sia stata inoltrata un'istanza di accesso civico, pertanto, non costituisce, di per sé, un requisito imprescindibile che rende il documento pubblicabile; l'Amministrazione, quindi, a seguito di richiesta di accesso civico, dovrà effettuare un adeguato controllo, per evitare che sussista un rischio, anche solo potenziale, di identificazione della persona. In tal caso l'accesso dovrà essere negato.

Art. 55

L'Accesso Generalizzato

La principale novità del D.Lgs. n. 97 del 2016, in materia di trasparenza, ha riguardato il diritto di Accesso generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria, delineato nel novellato art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 33/2013.

In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, *ulteriori* rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza.

Si tratta di un diritto di accesso avanzato, poiché non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, *ulteriori* rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sull'istituto dell'Accesso generalizzato l'Autorità, chiamata dallo stesso D.Lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee guida, già richiamate, con Deliberazione n. 1309/2016, cui si rimanda per indicazioni operative.

L'Accesso generalizzato non ha sostituito l'Accesso civico previsto dall'art. 5, comma primo, del D.Lgs. 33/2013, e disciplinato nel citato Decreto già prima delle modifiche ad opera del D.Lgs. 97/2016.

L'obiettivo della norma è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto, di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere alla partecipazione gli interessati all'attività amministrativa.

Il nuovo Piano nazionale Anticorruzione (PNA) 2025 rammenta che, al fine di consentire l'accesso civico generalizzato, possono essere previste deroghe alla conservazione di informazioni oltre i cinque anni. La pubblicazione *on line* dei dati, infatti, ex art. 8, comma 3, D.Lgs 33/2013, ha una durata pari a cinque anni: *"I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4"*.

Art. 56

Disciplina delle Modalità di Accesso

Il PTPCT disciplina le Modalità di Accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni del Comune, muovendo dai presupposti imprescindibili della trasparenza, della conoscibilità generalizzata, della tutela dell'interesse pubblico e della tutela delle situazioni giuridiche sottoposte a riservatezza.

Ogni Istanza di qualsiasi tipologia di Accesso deve essere rivolta al Responsabile della Trasparenza, che decide in merito, previa opportuna verifica, come di seguito declinato:

- l'istanza di Accesso documentale deve essere specificamente motivata;
- l'istanza afferente All'accesso civico deve indicare l'omissione rilevata;
- l'istanza di Accesso generalizzato non necessita di motivazione.

Ogni Istanza di Accesso, in special modo quelle relative all'Accesso generalizzato, non deve essere:

- generica, dovendo consentire l'individuazione del dato, del documento, della informazione;
- irragionevole, non dovendo riguardare richieste astratte e/o eccessive;
- impossibile, in quanto l'Ente può fornire l'Accesso soltanto ai documenti ed ai dati in suo possesso.

Ogni Istanza di Accesso è valutata dal Responsabile, che esperisce una valutazione con la tecnica del bilanciamento degli interessi coinvolti, finalizzata ad accertare la sussistenza di un nesso causale tra accesso e diritto, e tra accesso e pregiudizio, per poi decidere se consentire l'Accesso, oppure negarlo; sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego, comunque, occorre che vi sia idonea e congrua motivazione.

L'Accesso è negato in tutti i casi in cui vi siano eccezioni assolute, ed è negato, o parzialmente negato, nei casi di eccezioni relative.

In tal senso, costituiscono situazioni rilevanti:

- il segreto statistico;
- il segreto bancario;
- l'ordine e la sicurezza pubblica;
- il segreto scientifico e quello industriale;
- il segreto sul contenuto della corrispondenza;
- il segreto professionale;
- i dati economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, comprendenti la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali;
- i pareri legali attinenti il diritto di difesa;
- il segreto d'ufficio, nel senso della riservatezza;
- le attività ispettive in corso di espletamento;
- il segreto istruttorio penale;
- gli atti dello Stato Civile e delle Anagrafi della Popolazione;
- gli Archivi di Stato, ed altri Archivi;
- gli elenchi dei contribuenti e relative dichiarazioni reddituali;
- divulgazione di atti in generale;
- i procedimenti tributari;
- gli atti normative, amministrativi generali, pianificatori e programmatori in fase

- di formazione;
- i procedimenti selettivi con riferimento alle informazioni di carattere psicoattitudinale riferite a terzi, cosiddetti dati super sensibili come quelli dei punti che seguono;
- i dati sui minori;
- i dati sullo stato di salute (patologie, malattie, invalidità, disabilità handicap);
- i dati sulla vita sessuale;
- i dati identificativi di persone fisiche beneficiari di aiuti economici o in situazioni di disagio;
- tutte le situazioni previste e tutelate dal Regolamento UE 2016/679.

Per i dati delle ultime voci occorre evidenziare che, qualora sia stato negato l'Accesso generalizzato, è possibile che questo sia consentito al singolo soggetto istante qualora dimostri, con apposita motivazione, che riveste un interesse direttamente connesso, concreto e attuale, che determina una situazione giuridicamente rilevante, che può trovare soddisfazione attraverso l'istanza di Accesso Documentale.

Art. 57

Il Pantouflage

Il Piano triennale Anticorruzione (PNA) 2025 non ha introdotto variazioni significative in merito al *Pantouflage*⁸; si rammenta che, tuttavia, ai sensi del PNA 2022 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, i Dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni hanno il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.

In caso di violazione del divieto summenzionato sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie, che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati.

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli ed i soggetti privati che hanno concluso contratti, o conferito incarichi, in violazione del divieto, non possono contrattare con la Pubblica Amministrazione per i tre anni successivi ed hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, ai Dipendenti cessati dal servizio è precluso, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, avere rapporti professionali con i soggetti privati nei cui confronti siano stati esercitati poteri autoritativi o negoziali nell'ultimo triennio; nella nozione di Dipendenti della Pubblica Amministrazione sono da ricomprendersi anche i Dipendenti che hanno un rapporto a tempo determinato o autonomo con la PA, come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013⁹.

Presupposto perché vi sia *Pantouflage* è l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del Dipendente pubblico, inteso nei sensi sopra delineati.

⁸ Conosciuto a livello internazionale come "Revolving Doors".

⁹ "Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente Decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'Ente pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo".

Il concetto di *potere autoritativo della Pubblica Amministrazione* implica l'adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari; con tale espressione, pertanto, sono ricomprese tutte le situazioni in cui il Dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e, quindi, sul provvedimento finale. L'esercizio di tale potere deve essere stato caratterizzato da discrezionalità: sono da ricomprendere, pertanto, l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e, quindi, anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.


I Dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce la norma sul *Pantouflage*, sono i Soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i predetti poteri e, dunque, i Soggetti che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell'Amministrazione e perfezionano negozi giuridici, attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'Ente.

Il principale scopo della norma sul *Pantouflage* è quello di evitare commistioni tra interesse pubblico ed interesse privato: allorché un Dipendente, infatti, sa di avere una prospettiva sul settore privato, potrebbe non avere più la capacità di agire in modo imparziale. Un altro rischio potrebbe essere anche quello di favorire, da parte del pubblico Funzionario, una specifica azienda, ad esempio nell'assegnazione di un appalto, piuttosto che agire nell'interesse della collettività.

L'Autorità nazionale Anticorruzione ha più volte ribadito come la normativa sul *Pantouflage* sia piuttosto generica quando parla di poteri autoritativi e negoziali e, pertanto, è necessario che la valutazione sia effettuata caso per caso, al fine di analizzare:

- il potere esercitato ed il tipo di atto emanato, affinché si possa verificare se tale potere sia autoritativo o negoziale;
- il ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione, nonché all'interno del contesto procedimentale di riferimento;
- l'incidenza che il Soggetto ha avuto nell'adozione del provvedimento: quanto sia stato coinvolto nell'istruttoria ed in quale misura abbia contribuito all'adozione dell'atto finale.

La *ratio* della norma è quella di attribuire rilievo alle situazioni in cui il potere autoritativo, o negoziale, sia stato "*concreto ed effettivo*", in misura non astratta né formalistica, bensì "*sostanziale*". Nel caso degli Enti locali, pertanto, appare piuttosto evidente che i poteri autoritativi, o negoziali, vengano esercitati dalle cariche apicali, *in primis* i Dirigenti, ma anche i Funzionari titolari di Elevata Qualificazione (E.Q.); lo schema che segue può essere esemplificativo:



L'ANAC ha anche chiarito che l'elemento psicologico non rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni ex art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001: non è importante che la condotta dell'incaricato (o del privato che conferisce l'incarico) sia caratterizzata da dolo o negligenza.

L'Ente è invitato, da parte dell'ANAC, a porre in essere una serie di misure atte a prevenire il fenomeno del *Pantouflage*:

- inserimento di clausole negli atti di assunzione di Personale, sia a livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedano espressamente il divieto di *Pantouflage*;
- sottoscrizione di una dichiarazione, da parte del Dipendente che cesserà il rapporto di lavoro, mediante la quale il medesimo si impegna a rispettare il divieto di *Pantouflage*; sarebbe opportuno che tale dichiarazione fosse acquisita già nei mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di evitare che il Dipendente effettui contestazioni in merito alla conoscenza della norma;
- inserimento, nella dichiarazione di cui sopra, di un riferimento ad una possibile azione risarcitoria, a danno di coloro che non rispetteranno la norma e quanto in essa statuito;
- imposizione, all'ex Dipendente dell'Ente, di trasmettere una dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, con la quale viene attestata l'ottemperanza al divieto, con l'impegno di aggiornarla nel caso siano intervenute variazioni.

L'ANAC suggerisce, inoltre, che sia una pratica quanto mai idonea quella di allegare, ad esempio, negli Avvisi e/o Bandi di Gara, una dichiarazione con la quale l'Operatore economico dichiara di non aver stipulato e/o conferito incarichi ad ex Dipendenti dell'Ente.

Il Comune di Fiumicino, nello specifico, si è adeguato a quanto sopra esplicitato, inserendo, nella documentazione prodromica alla stipula del Contratto, da inoltrare alla Centrale unica di Gara (C.U.G.), la clausola che segue:

"Di non aver conferito incarichi professionali, né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo, ad ex Dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Fiumicino da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ed in particolare a":

<omissis>


<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>
<omissis>

L'<omissis> di cui sopra concerne tutti i Dipendenti collocati in quiescenza, oppure migrati presso altri Enti, nei cui confronti vige il divieto, da parte dell'Operatore economico, di stipulare contratti e/o di conferire incarichi professionali, come sopra declinato.


Resta fermo, che il divieto di *Pantouflage* dovrebbe essere appositamente previsto nel Patto d'Integrità dell'Ente, come suggerisce ANAC.

Si ritiene consono citare un caso concreto. Con Delibera n. 389, del 1° ottobre 2025, l'ANAC ha esaminato il caso di un ex Funzionario di un Comune lombardo, il quale, in qualità di Responsabile del Settore, aveva firmato la Determinazione di aggiudicazione, ad una Società privata, dell'appalto per la manutenzione di ascensori e cancelli comunali. Dopo pochi giorni il Dipendente rassegnava le dimissioni e, poco dopo, veniva assunto dalla Società che aveva appena vinto l'appalto da lui stesso sottoscritto.

Si riepiloga come segue:



Perché si tratta di violazione? L'ANAC ha effettuato un raccordo tra i requisiti di legge e quanto accertato nel caso concreto; si desume quanto segue:



In virtù di quanto sopra esplicitato ed accertato che trattasi di *Pantouflage*, la naturale

conseguenza è la comminazione di sanzioni, poiché il caso summenzionato (e, in generale, qualunque infrazione al divieto di *Pantouflage*), non è una semplice irregolarità formale, bensì un illecito con conseguenze ben delineate, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001. Le principali conseguenze sono le seguenti, differenti per l'ex Dipendente e, altresì, per la Società:

Ex Dipendente	Società
	Il contratto è nullo; questa è una conseguenza civilistica che scatta automaticamente <i>ex lege</i> .
L'ex Dipendente è obbligato a restituire tutti gli stipendi ed i compensi percepiti, essendo il contratto nullo. Siffatta conseguenza, direttamente legata alla nullità, è automatica ed oggettiva	
	Pesante sanzione amministrativa ¹⁰ : l'azienda non può stipulare nuovi contratti, con quello specifico Ente, per i successivi tre anni.

Soggetti a cui si applica il divieto di Pantouflage

A CHI SI APPLICA IL PANTOUFFLAGE
<p>Ai Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, <u>D.Lgs. n. 165/2001</u> con:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rapporto di lavoro a tempo indeterminato; – rapporto di lavoro a tempo determinato; – rapporto di lavoro autonomo (come previsto dall'art. 21 del <u>D.Lgs. n. 39/2013</u>).
<p>A coloro che negli Enti pubblici economici e negli Enti di diritto privato in controllo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del <u>D.Lgs. n. 39/2013</u>, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto

Art. 58

Il Conflitto di Interessi

Ai sensi dell'art. 221, comma primo, del Regolamento UE 241/2021, dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, si configura una situazione di Conflitto di Interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiu-

¹⁰ In teoria si applicano i principi generali sulla responsabilità, ai sensi della L. 689/1981. L'azienda interessata potrebbe invocare, a propria difesa, un "errore incolpevole", sebbene l'ANAC chiarisca che la semplice ignoranza della norma non è sufficiente a dimostrare la non colpevolezza (che, pertanto, risulta assai difficile da comprovare).

dicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore.

Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio.

Art. 59

Entrata in Vigore e Pubblicazione del Piano

Il presente Piano entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo dell'Ente della Deliberazione Giuntale di approvazione.

Ai fini del rispetto delle Norme sulla Trasparenza verrà pubblicato all'interno del Sito Istituzionale dell'Ente sotto la Sezione Amministrazione Trasparente.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Con la recente revisione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il legislatore sembra non essersi spinto quanto sarebbe stato opportuno. Più che di una riforma organica e strutturale, si può infatti parlare di un insieme di integrazioni puntuali e frammentarie. Da un lato, queste modifiche irrigidiscono ulteriormente gli obblighi posti a carico del personale, senza tuttavia considerare che le scelte relative all'impiego delle risorse pubbliche competono primariamente alla politica e solo in seconda battuta alla struttura amministrativa, alla quale spetta l'attuazione e la gestione operativa. Dall'altro lato, si registra un tentativo di valorizzare la *netiquette*, cioè l'insieme delle regole finalizzate a favorire comportamenti rispettosi e corretti in rete; tuttavia, molte delle prescrizioni introdotte risultano ridondanti, poiché già previste — e in modo più sistematico — dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

È certamente condivisibile l'esigenza di soffermarsi sulle regole di condotta del dipendente pubblico nell'utilizzo dei social network e degli strumenti informatici, ma anche in questo caso la maggior parte delle disposizioni riprende norme e principi già noti. In particolare, vengono ribaditi:

- il divieto di utilizzare account istituzionali per finalità non riconducibili all'attività lavorativa, soprattutto quando ciò possa compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione;
- l'impossibilità di ricorrere a caselle di posta elettronica personali per comunicazioni istituzionali, salvo casi di forza maggiore;
- il divieto di usare gli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per scopi estranei al servizio, qualora l'uso improprio possa danneggiare l'immagine o la sicurezza dell'ente;
- il divieto di inviare messaggi — interni o esterni all'amministrazione — aventi contenuto oltraggioso, discriminatorio o potenzialmente lesivo per l'amministrazione stessa;
- l'obbligo, per chi utilizza social media personali, di evitare che opinioni e contenuti pubblicati possano essere ricondotti all'ente di appartenenza o possano danneggiarne prestigio e immagine;
- il dovere di evitare interventi, commenti o partecipazioni a conversazioni online che possano nuocere al decoro della propria amministrazione o della pubblica amministrazione in generale;
- il divieto di trattare argomenti legati al servizio attraverso conversazioni pubbliche su piattaforme digitali;
- la previsione che la riconoscibilità del dipendente sui social (tramite qualifica o appartenenza amministrativa dichiarata o desumibile) costituisca elemento rilevante ai fini della valutazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Il legislatore insiste, poi, su principi più generali, ma già consolidati, relativi ai rapporti interpersonali sul luogo di lavoro: il dipendente deve rispettare la personalità, la dignità e l'integrità fisica e psichica di colleghi e utenti; deve astenersi da comportamenti discriminatori basati su genere, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, età, orientamento sessuale o disabilità; e deve evitare qualunque condotta inopportuna o lesiva, realizzata mediante parole, gesti, scritti o atti intenzionali.

Un capitolo a sé riguarda il nuovo articolo 11-quater, dedicato al rispetto dell'ambiente. Esso introduce l'obbligo per il dipendente di adottare comportamenti orientati alla riduzione dei consumi energetici e idrici, al risparmio delle risorse messe

a disposizione dall'amministrazione, alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riciclo. Il personale deve utilizzare con cura e diligenza arredi, materiali, attrezzature e strumenti tecnologici, mentre ogni amministrazione è chiamata a definire proprie linee guida comportamentali per orientare i dipendenti verso obiettivi di sostenibilità, in coerenza con le specificità dell'ente e con le responsabilità ricoperte.

Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la principale vera novità della cosiddetta riforma risiede non tanto nel contenuto delle disposizioni — in buona parte ripetitive o marginali — quanto nella sua qualificazione come adempimento richiesto nell'ambito del PNRR. La revisione del Codice di comportamento diventa così un tassello funzionale al raggiungimento di obiettivi considerati strategici per l'accesso ai finanziamenti europei, assumendo un valore più procedurale che innovativo nella sostanza.

[Codice di comportamento ai sensi del DPR 62/2013 e ss.mm.ii.](#)

ATTI LEGISLATIVI DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023: "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023: "Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"";
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e correttivo;
- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- Decreto 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Legge 30 novembre 2017, n. 179: "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74: "Modifiche al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'art. 17, co. 1, lett. r), della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
- Decreto del Presidente della repubblica 9 maggio 2016, n. 105: "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni";
- Legge 7 agosto 2015, n. 124: "Deleghe al Governo in materia di Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche";
- Legge 27 maggio 2015, n. 69: "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114";
- Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e ss.mm.ii.";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co. 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", modificata con legge 21 del 05/03/2024, legge 122 del

08/08/2025 e Decreto Legge 25/2025;

- Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201: "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (SPL);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Legge 7 dicembre 2012, n. 213: "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali", nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190: "Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Legge 7 agosto 2012, n. 134: Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";
- Convenzione Penale sulla Corruzione del 27 gennaio 1999, ratificata con la Legge 28 giugno 2012, n. 110;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196: "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198: "Attuazione dell'art. 4 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici";
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni";
- Convenzione dell'ONU contro la Corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116;
- Legge 13 novembre 2008, n. 181: "Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"";
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'Amministrazione Digitale, e ss.mm. e ii.";
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300";
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e ss.mm. e ii.";
- Legge 27 marzo 2001, n. 97: "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche";
- Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti

di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali”;

- Legge 14 gennaio 1994, n. 20: “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge 23 agosto 1988, n. 400: “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- Codice Penale, Libro II, Titolo II, Capo I: Dei Delitti contro la P.A.;
- Codice Civile, art. 2635: Corruzione tra Privati;
- Costituzione della Repubblica Italiana.
- PNA 2025

Modifiche normative del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013

- **modifiche art. 4** “Inconferibilità di incarichi nelle *amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*”; introdotte con legge n. 21 del 05/03/2024:

Originaria formulazione art.4	Nuova formulazione art. 4	Le novità introdotte
<p><i>A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:</i></p> <p><i>a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;</i></p> <p><i>b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale,</i></p>	<p><i>A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:</i></p> <p><i>a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;</i></p> <p><i>b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale,</i></p>	<p>Nuovo periodo di raffreddamento: un anno in luogo dei due previsti dalla disciplina precedente.</p>

regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento (co.1).	regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento (co.1).	
	Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo , il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse (co.1-bis).	Introduzione di una causa espressa e tipizzata di esclusione dell'inconferibilità qualora l'incarico, la carica o l'attività professionale: a) abbiano avuto <i>carattere occasionale</i> ; b) abbiano avuto <i>carattere "non esecutivo o di controllo"</i> . Previsione - quando sia possibile escludere l'inconferibilità per uno dei motivi sopra indicati - di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.
	I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti (co.1-ter).	Previsione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse anche per i componenti dell'organo collegiale delle AAI.

Delibera ANAC del 14 maggio 2025 n. 200 parere in merito alle modifiche all'art. 4 del d.lgs. 39/2013

- **abrogazione art. 7** "Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale", con legge n. 122 del 08/08/2025;
- **modifiche art. 12** "Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"; introdotte con decreto legge n. 25/2025:

La modifica art. 12 d.lgs. 39/2013
<i>Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico (co.1).</i>
<i>Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (co. 2).</i>
<i>Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:</i> <i>a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione (co. 3).</i>
<i>Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, compresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione (co. 4).</i>
<i>Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico (nuovo co. 4-bis).</i>

I Rapporti tra le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. n.

39/2013 e quelle di cui al D. Lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali (SPL) da intendersi quali trasporto pubblico locale, gestione dei rifiuti, gestione cimiteri ecc....

Norma	Contenuto
Art. 6, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022	<p>Incompatibilità</p> <p><u>comma 2</u>: Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1 gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.</p> <p><u>comma 3</u>: Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento .</p>
Art. 6, co. 4, 5 e 6, d.lgs. n. 201/2022	<p>Inconferibilità</p> <p><u>comma 4</u>: Non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio:</p> <p>a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;</p> <p>b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;</p> <p>c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.</p>

	<p><u>comma 5</u>: Le inconferibilità di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati.</p> <p><u>comma 6</u>: Il soggetto a cui è conferito un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p>
--	--

DELIBERAZIONI ANAC DI INTERESSE

- Delibera 26 novembre 2025 n. 479: "Modifica ed integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne";
- Delibera 26 novembre 2025 n. 478: "Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione";
- Delibera 11 novembre 2025 n. 451: "Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari di cui alla delibera n. 328 del 29 marzo 2017 ess.mm.ii.";
- Delibera 11 novembre 2025 n. 450: "Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di cui alla delibera n. 329 del 29 marzo 2017 e ss.mm.ii.";
- Delibera 11 novembre 2025 n. 449: "Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione di cui alla delibera n. 330 del 29 marzo 2017 e ss.mm.ii.";
- Delibera 11 novembre 2025 n. 448: "Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii.";
- Delibera 23 luglio 2025 n. 307: "Revisione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione";
- Delibera 7 maggio 2025, n. 192: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all'annualità 2024;
- Delibera 25 settembre 2024 n. 495: "Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi", pubblicata nel sito dell'Autorità il 13 novembre 2024 e nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025;
- Delibera 23 aprile 2024, n. 213: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vi-

gilanza dell'Autorità;

- Delibera 19 dicembre 2023, n. 605: Aggiornamento 2023 PNA 2022.
- Delibera 12 luglio 2023 n. 311: Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Delibera 12 luglio 2023, n. 301: Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Delibera 20 giugno 2023, n. 262: Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale;
- Delibera 17 maggio 2023, n. 203: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità;
- Delibera 17 gennaio 2023, n. 7: Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- Delibera 7 dicembre 2022: Regolamento per l'esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione;
- Delibera 13 aprile 2022, n. 201: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità;
- Delibera 1 dicembre 2021, n. 800: Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39 "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio", comma 2, D.Lgs. 33/2013. Indicazioni di carattere generale sulla pubblicazione dei procedimenti di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale;
- Delibera 24 novembre 2021, n. 777: Semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali;
- Delibera 24 novembre 2021, n. 773: Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (Bando-tipo n. 1/2021);
- Delibera 22 settembre 2021 n. 654: "Pubblicazione nel sito istituzionale anche dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in forma semplificata sottoposti al Consiglio, da rimettere alla firma del Presidente. Conoscibilità degli atti a firma del Presidente adottati in sede di vigilanza collaborativa."
- Delibera 9 giugno 2021, n. 469: Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Delibera 12 maggio 2021, n. 437: Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento;

- Delibera 21 aprile 2021, n. 329: Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing, di cui all'art. 183, comma 15, *D.Lgs. 50/2016*;
- Delibera 13 aprile 2021, n. 294: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità;
- Delibera 1° luglio 2020, n. 690: Regolamento A.N.AC. per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
- Delibera 4 marzo 2020, n. 213: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità;
- Delibera 15 gennaio 2020, n. 25: Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici;
- Delibera 18 dicembre 2019, n. 1201: Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 D.Lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001;
- Delibera 25 settembre 2019, n. 859: Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'avvio del procedimento di vigilanza per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla Legge 190/2012 e al Decreto Legislativo 33/2013;
- Delibera 5 giugno 2019, n. 494: Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;
- Delibera 10 aprile 2019, n. 312: Modificazioni al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del Decreto Legislativo 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Delibera 26 marzo 2019, n. 215: Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- Delibera 26 marzo 2019, n. 214: Obblighi di trasparenza del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 applicabili all'Assemblea regionale siciliana;
- Delibera 27 febbraio 2019, n. 141: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità;
- Delibera 22 novembre 2017, n. 1208: Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera 8 novembre 2017, n. 1134: Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- Delibera 11 ottobre 2017, n. 1007: Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del proce-

dimento per l'affidamento di appalti e concessioni» Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

- Delibera 29 marzo 2017, n. 330: Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione;
- Delibera 28 dicembre 2016, n. 1310: Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- Delibera 28 dicembre 2016, n. 1309: Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013;
- Delibera 23 novembre 2016, n. 1292: applicazione delle ipotesi di inconfirmità per condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/2013, nei casi di concessione della sospensione condizionale della pena principale ed accessoria, ai sensi dell'art. 166 c.p, ad un dipendente comunale a tempo indeterminato a cui è stata conferita una posizione organizzativa nell'area tecnica e il rapporto tra l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/2013 e l'art. 35 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001. Fascicolo UVMAC 3167/2016;
- Delibera 26 ottobre 2016, n. 1096: Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E WHISTLEBLOWING

Ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013 di seguito riportati:

“1. ((L'Autorità nazionale anticorruzione)) definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

....

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati ((dall'Autorità nazionale anticorruzione)), sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

...”

il GPDP, si è così espresso:

- **provvedimento n. 412 del 10 luglio 2025**, contenente il parere con il quale è stata rappresentata l'opportunità di effettuare modiche ed integrazioni a schemi standard di pubblicazione ANAC riferiti agli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33, 37 e 41 del D. lgs n. 33/2013,
- **provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014** recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436;
- **parere n. 92 del 22 febbraio 2024** (in www.gpdp.it, doc. web n. 9996090) già reso

– ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013 – sugli schemi standard di pubblicazione predisposti da l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), riguardanti gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. n. 33/2013;

- **parere n. 92 del 3 marzo 2016** (ivi, doc. web n. 4772830) sullo «schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza»,
- **parere n. 49 del 7 febbraio 2013** (in www.gdpd.it, doc. web n. 2243168) sullo «schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a.»
- **parere n. 581 del 9 ottobre 2025** (in www.gdpd.it, doc. web n. 10184673) sugli schemi di “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione” e di delibera di modifica e integrazione della Delibera ANAC recante le recante le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”

- **MODULISTICA**

*Al Sig. Segretario Generale - RPCT
SEDE*

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e del PNA.

Il sottoscritto _____, già dipendente di codesta Amministrazione, con incarico di _____, cessato in data _____, ai sensi e per gli effetti della normativa e delle disposizioni indicate in oggetto, con la presente

DICHIARA

di non aver assunto incarichi con Soggetti pubblici e/o privati che hanno intrattenuto rapporti e/o svolto incarichi per conto di codesta Amministrazione negli ultimi tre anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto.

Data _____

Firma

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI _____

Al Sig. Segretario Generale - RPCT

SEDE

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell'art. 221, comma primo, del Regolamento UE 241/2021; dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990; dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il sottoscritto _____, dipendente di codesta Amministrazione con incarico di _____, ai sensi e per gli effetti della normative in oggetto, con la presente

DICHIARA

di non versare in situazioni di conflitto di interessi in relazione ad ogni profilo di attività legata al rapporto di lavoro alle dipendenze di codesta Amministrazione.

Data _____

Firma
